

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

553^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-50

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 51-97

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 99-120

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario
SULL'EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ABITANTI DI GINOSTRA NELL'ISOLA DI STROMBOLI		(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere
PRESIDENTE	3	(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione
* SERVELLO (AN)	2	(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale
DISEGNI DI LEGGE		(1350) D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione
Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:		(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale
(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione		(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione
(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione		(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione
(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica		(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione
(420) MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo		(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento
		(1889) MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

TURRONI (Verdi-U)	Pag. 5
* VILLONE (DS-U)	7
BATTISTI (Mar-DL-U)	9
* PASSIGLI (DS-U)	10
* VITALI (DS-U)	13
CAVALLARO (Mar-DL-U)	15
MARINI (Misto-SDI)	17
PEDRIZZI (AN)	18
* EUFEMI (UDC)	18
TONINI (DS-U)	20
CADDEO (DS-U)	21
MICHELINI (Aut)	23
PASTORE (FI)	25
SCARABOSIO (FI)	27
* BASSANINI (DS-U)	30
* MANZELLA (DS-U)	33
* DEL PENNINO (Misto-PRI)	34
* MANCINO (Mar-DL-U)	36
AZZOLLINI (FI)	38
PETRINI (Mar-DL-U)	40
* TAROLLI (UDC)	42

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEI COMUNI DI VERMEZZO E DI ZELO SURRIGONE

PRESIDENTE	44
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523:

VIZZINI (FI)	44
MORANDO (DS-U)	47

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 2544:**Articolo 12 ed emendamenti *Pag.* 51**ALLEGATO B****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 99

GOVERNO

Trasmissione di documenti 99

PETIZIONIAnnunzio *Pag.* 100**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio 50

Interpellanze 101

Interrogazioni 102

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 120

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'erogazione dell'energia elettrica agli abitanti di Ginostra nell'isola di Stromboli

SERVELLO (AN). Comunica con soddisfazione che ieri sera alla piccola comunità di Ginostra, nell'isola di Stromboli, dopo le numerose sollecitazioni in tal senso, è entrata finalmente in funzione la centralina fotovoltaica per la fornitura di energia elettrica, grazie all'azione coordinata dei Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, della Protezione civile, del presidente della Regione e del sindaco di Lipari, a seguito della forte mareggiata dell'anno scorso. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e del senatore Mascioni*).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO*. – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri*. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri*. – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA*. – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri*. – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA*. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA*. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO*. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI*. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri*. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri*. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri*. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO*. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *VILLONE e BASSANINI*. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati gli articoli 3 e 6 e ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

TURRONI (*Verdi-U*). L'articolo 12 del disegno di legge costituzionale propone una riformulazione dell'attuale articolo 70 della Costituzione confusa e di non univoca interpretazione e pertanto l'emendamento 12.58 ne propone la soppressione. Gli ulteriori emendamenti a tale articolo indicano una suddivisione più definita delle materie attribuite ad entrambi i rami del Parlamento e quelle di competenza della sola Camera, salvo la richiesta di un quinto dei componenti del Senato, da esercitarsi in 30 giorni dall'assegnazione dei disegni di legge e non nei 10 giorni previsti dalla proposta del Governo. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Gaburro*).

VILLONE (*DS-U*). Il modello proposto dalla maggioranza, fondato sulla tripartizione della potestà legislativa (una a preferenza Camera, una a preferenza Senato e la terza paritaria), non ha alcun riscontro in altre Costituzioni e presenta al suo interno una forte anomalia a danno del Senato, per tutelare la funzione di governo secondo un'ossessione incompatibile con una complessa riforma della seconda parte della Costituzione. Infatti, qualora il Governo dichiarerà, con un atto politico e dunque sostanzialmente insindacabile, che le proposte di modifica avanzate dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma, il Senato deve deliberare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, in ciò sostanziandosi una chiara limitazione della sua specifica potestà legislativa. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Il testo proposto dalla Commissione determina un assoluto controllo del Governo sulla funzione legislativa del Senato e non assicura il superamento della frammentazione delle competenze, che è invece ritenuto necessario anche in alcune recenti sentenze della Corte costituzionale per la salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali. Tali contraddizioni impongono un ripensamento sul tipo di federalismo, nonché sulla farraginosità del procedimento legislativo previsto dall'articolo 12. Pertanto, con l'emendamento 12.500 si propone la soppressione dell'articolo, mentre il 12.502 lo riformula distribuendo in

modo equilibrato la funzione legislativa tra le due Camere. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e della senatrice De Zulueta*).

PASSIGLI (*DS-U*). Mentre l'emendamento 12.800, di cui è primo firmatario il senatore Bassanini, apre addirittura alla forma di Governo presidenziale a dimostrazione della totale disponibilità dell'opposizione ad un confronto senza pregiudiziali sul tema della forma di Governo, gli emendamenti di cui è primo firmatario mirano a conservare al Senato effettività di funzioni ed a relazionarle correttamente alla sua connotazione di rappresentanza territoriale. L'emendamento 12.51 riduce ad un quinto dei componenti (che corrisponde all'incirca a cinque Regioni) il *quorum* richiesto per le deliberazioni del Senato su materie assegnate in via primaria alla Camera dei deputati; ciò in analogia con gli articoli 75 e 138 della Costituzione, che consentono a cinque Consigli regionali di sottoporre a *referendum* leggi ordinarie o costituzionali. Con l'emendamento 12.49 si stabilisce che anziché concludere la deliberazione, entro 30 giorni il Senato debba avviare il riesame dei disegni di legge di cui ha proposto il richiamo. L'emendamento 12.47 è di portata fondamentale in quanto soppriime la disposizione che consente al Governo di imporre al Senato una deliberazione a maggioranza dei tre quinti dei componenti sulle modifiche apportate dalla Camera ritenute essenziali per l'attuazione del suo programma. Tale norma, infatti, è offensiva nei confronti del Senato, che viene espropriato della funzione legislativa a beneficio dell'Esecutivo; rispetto a tale aberrazione sarebbe preferibile e più coerente optare per un sistema monocamerale. L'emendamento 12.816 aggiunge la legge finanziaria tra le materie a competenza legislativa paritaria, in quanto l'organo che rappresenta le istanze regionali non può essere escluso dalla competenza sull'allocazione complessiva delle risorse finanziarie. Infine, l'emendamento 12.43 prevede che la decisione dei Presidenti su questioni di competenza delle due Camere sia impugnabile dinanzi alla Corte costituzionale.

VITALI (*DS-U*). Ribadito che il disegno di legge delinea un Senato esangue, privo di carattere federale e di funzioni legislative, illustra l'emendamento 12.75 che assegna all'organo spiccate competenze legislative: stabilisce infatti che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente su un ampio spettro di materie tra quelle a competenza esclusiva dello Stato, riconoscendo così al Senato il ruolo di Camera legislativa. L'emendamento 12.69 è invece ispirato da una altra logica: individua le materie su cui alla Camera spetti l'ultima parola, lasciando tutte le altre alla competenza bicamerale ed evitando così che il Senato possa decidere in via definitiva su alcune materie benché svincolato dal rapporto fiduciario con il Governo. Infine, l'emendamento 12.71 prevede l'istituzione di una Commissione di conciliazione della quale facciano parte anche i rappresentanti delle autonomie. Dà per illustrati i restanti emendamenti.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). L'emendamento 12.503 è connesso agli emendamenti respinti all'articolo 3 volti ad assicurare una rappresentanza paritaria delle Regioni all'interno del Senato federale. Propone che il Senato federale possa chiedere il riesame delle deliberazioni della Camera dei deputati, concorra paritariamente all'approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale, di trattati internazionali e di bilanci ed infine elegga, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, i giudici della Corte costituzionale ed i componenti delle Autorità di garanzia, che più opportunamente devono essere nominati da una Camera che rappresenta il sistema delle autonomie.

MARINI (*Misto-SDI*). È preoccupante il potere attribuito al Governo di intervenire nel procedimento legislativo avente per oggetto materie di competenza del Senato federale: è un'impostazione opposta a quella seguita nell'emendamento 12.501, che mira a rafforzare le funzioni del Senato facendolo partecipare all'esercizio collettivo della funzione legislativa, con riferimento, tra l'altro, a tutti i provvedimenti relativi ai diritti fondamentali dei cittadini ed in materia penale e fiscale.

PEDRIZZI (*AN*). L'emendamento 12.511 propone che il Senato federale partecipi all'approvazione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, nei quali vengono operate le scelte sui saldi di finanza pubblica che determinano le decisioni in ordine al fondo perequativo e condizionano la gestione finanziaria a livello locale. Appare incongruente che al Senato venga attribuita la competenza ad esaminare le questioni relative al patto di stabilità interno, escludendolo da ogni decisione in relazione al rispetto del patto di stabilità europeo.

EUFEMI (*UDC*). Nel bicameralismo asimmetrico, per certi versi contraddittorio, delineato dall'articolo 12 del testo in esame, il ruolo del Senato nel processo di formazione delle leggi verrebbe limitato, escludendo in particolare la competenza per quanto riguarda le leggi di bilancio e la legge finanziaria. La politica di bilancio include tanto l'individuazione dei saldi di finanza pubblica, quanto le regole di ripartizione sul territorio degli stessi. Pertanto, se il federalismo dev'essere il modo più efficiente per gestire la cosa pubblica non si può non considerare in un quadro unitario il patto di stabilità interno, le scelte di perequazione e la legge finanziaria ed attribuire ad una Camera le decisioni sui saldi finanziari ed all'altra le decisioni sui saldi perequativi. Per altro verso, assegnare la competenza sul bilancio alla Camera anche con riferimento alle risorse interne violerebbe il principio di autonomia del Senato. Se non si approvano gli emendamenti 12.20, 12.21 e 12.22, il risultato finale sarebbe un Senato senza ruolo e senza risorse. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI e dei senatori Pedrizzi, Petrini, Castellani e Zanda*).

TONINI (*DS-U*). Con gli emendamenti 12.803 e 12.818 si propone una diversa ripartizione della strumentazione tecnica per il bilancio: la

legge di contabilità della Repubblica e la legge finanziaria sarebbero di competenza bicamerale, mentre la Camera avrebbe competenza esclusiva sul bilancio dello Stato.

CADDEO (*DS-U*). Alla Camera dei deputati viene attribuito il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario dello Stato con quelli delle autonomie. Al Senato resterebbe il compito di provvedere alla semplice distribuzione delle risorse del fondo perequativo e di trarre indicazioni dalle decisioni della Camera per l'esercizio delle sue competenze nella legislazione di principio. È l'introduzione di una sorta di meccanismo taglia-spese di rango costituzionale, capace di stabilire a priori i livelli di entrata e di spesa delle autonomie e di regolamentare dall'alto il godimento dei diritti sociali e civili. Le Regioni avranno competenza nella determinazione dei propri livelli di spesa sulla base di entrate decise alla Camera da una maggioranza fortemente condizionata dal potere del Primo ministro. Per non abbandonare il bilancio alla gestione arbitraria del Governo è necessario che la competenza sull'intera manovra finanziaria sia attribuita anche al Senato, il quale però dovrebbe avere natura realmente federale e rappresentare paritariamente le Regioni coinvolgendole fino in fondo nel governo dell'economia nazionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Battisti. Congratulazioni*).

MICHELINI (*Aut*). Gli emendamenti 12.518 e 12.535 colmano una lacuna riscontrata nella riformulazione dell'articolo 70 della Costituzione proposta dall'articolo 12 in esame. Infatti nel riparto delle materie rientranti tra le competenze legislative delle due Camere singolarmente o congiuntamente non figurano, da un lato, la contabilità delle Regioni, che andrebbe attribuita al Senato per la sua natura di disciplina di principi generali e di coordinamento in stretta sintonia con la legislazione di principio di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; dall'altro, la legge finanziaria ed il Documento di programmazione economico-finanziaria, i quali andrebbero attribuiti alla competenza congiunta di Camera e Senato. È necessario evitare che una disarticolazione delle componenti del sistema finanziario pubblico faccia perdere il principio di unitarietà della finanza pubblica e metta a rischio il controllo del sistema dei conti. (*Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Fassone*).

PASTORE (*FI*). Sottoscrive gli emendamenti presentati dai senatori Malan e Calderoli. Con l'emendamento 12.527 (testo 2) si intendono superare i problemi posti dall'intervento del Governo sulla decisione definitiva del Senato sulle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117: trattandosi di settori, quali la tutela della salute o la gestione dell'energia, che possono avere grande rilievo per il programma del Governo, si prevede che qualora la Camera approvi con un voto di fiducia le modifiche ad un testo licenziato dal Senato, al disegno di legge si applichi la procedura di esame bicamerale prevista dal terzo comma dell'articolo 12. L'emendamento 12.532a (testo 2) specifica, onde evitare dubbi di carattere interpre-

tativo, quali sono le norme cui si riferisce l'articolo 12 laddove prevede la procedura bicamerale per i casi nei quali la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Infine, l'emendamento 12.551, in connessione con il 12.553, sostituisce alla procedura arbitrale dei Presidenti delle Camere in caso di dubbi sull'assegnazione di un disegno di legge, un arbitrato di carattere collegiale da parte di una Commissione paritetica, la cui decisione non è soggetta a sindacati esterni. La riformulazione dell'articolo 70 della Costituzione appare complessa ma discende direttamente dalla ripartizione di competenze indicata dall'articolo 117.

Presidenza del vice presidente SALVI

SCARABOSIO (*FI*). L'assegnazione al Senato federale della competenza legislativa in materia di determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente ripropone il problema dell'insorgere di controversie in ordine alla linea di demarcazione tra le competenze del Senato e quelle regionali, in quanto ripropone di fatto l'attuale sistema di cui al 3° comma dell'articolo 117, fonte di un gran numero di conflitti di competenza rimessi alla Corte costituzionale. L'emendamento 12.530 propone dunque che, anziché investire la Corte costituzionale riguardo alle controversie in materia di determinazione dei principi fondamentali, le Regioni interessate possano richiedere una seconda votazione del Senato federale, che è insindacabile. L'emendamento 12.57 propone invece di estendere le materie oggetto di esercizio della funzione legislativa da parte delle due Camere, prevedendo in particolare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in modo che siano garantiti su tutto il territorio nazionale, ma anche il governo del territorio, le professioni, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia. (*Applausi dei senatori Eufemi e Nessa*).

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 12.820a è stato ritirato e i rimanenti emendamenti si intendono illustrati, passa alla discussione sull'articolo 12. Sospende brevemente la seduta per motivi tecnici.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,36.

BASSANINI (*DS-U*). In un modello di organizzazione federale dello Stato, strettamente connesso ad forma di Governo presidenziale, il Senato oltre a rappresentare i territori e le loro istituzioni ed a svolgere un ruolo di compensazione tra le esigenze regionali e quelle nazionali, assolve altresì alla funzione di contropotere, nel senso di garanzia di un pluralismo istituzionale, necessario bilanciamento rispetto ai poteri del *premier*. In

tale quadro, caratterizzato da un premierato forte, ma non assoluto e onnipotente, come quello proposto nel disegno di legge, dovrebbe realizzarsi una bipartizione tra leggi a prevalenza Camera e leggi bicamerali, mantenendo a tale ultima competenza due gruppi fondamentali di funzioni legislative, in primo luogo quelle che attengono alle regole, ai diritti e alle libertà, con ciò sottraendo tali questioni ad eventuali appropriazioni da parte della maggioranza, nonché quelle che attengono all'ordinamento federale nel suo complesso, e che quindi incidono su poteri, competenze, attività e risorse delle Regioni e degli enti locali. Si tratta delle cosiddette leggi cornice di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ma anche di quelle che definiscono, ad esempio, i livelli essenziali delle prestazioni. Tale sistema dovrebbe peraltro trovare completamento con l'istituzione della Commissione di conciliazione tra Camera e Senato, delineando un modello complessivo più equilibrato e più funzionale. (*Applausi dei senatori Villone e Vitali*).

MANZELLA (*DS-U*). Stigmatizza il tentativo di costituzionalizzazione dell'intesa tra i Presidenti del Senato federale e della Camera per decidere sulle eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12. Il processo di formazione delle leggi è infatti fissato dalla Costituzione: si tratta dunque di materia non negoziabile, che è possibile modificare soltanto ricorrendo all'apposita procedura di revisione costituzionale. La norma introdurrebbe pertanto una deroga pericolosa, estranea alla giurisprudenza costituzionale, resa ancor più inaccettabile dall'insindacabilità assegnata alla decisione dei Presidenti, che configura una revisione costituzionale surrettizia, in violazione dell'articolo 134 della Costituzione, sottraendo la materia alla competenza della Corte costituzionale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Esplicita le perplessità sull'articolo 12 che, proponendo una ripartizione delle funzioni legislative tra Camera e Senato federale sulla base delle competenze stabilite dal Titolo V della Costituzione, non tiene conto che la legislazione concorrente – come attesta altresì il Servizio studi del Senato – ha fortemente incrementato il contenzioso costituzionale. Insiste quindi sulle proposte volte a correggere almeno le più eclatanti distorsioni del testo varato dalla Commissione, con riferimento all'attribuzione alla sola Camera dei deputati di tutte le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, comprese le norme di tutela dell'ambiente, in materia tributaria e in materia elettorale, su cui invece si dovrebbe riconoscere la competenza di entrambi i rami del Parlamento. (*Applausi del senatore Peterlini*).

MANCINO (*Mar-DL-U*). Non può nascondere l'amarezza per l'approvazione dell'articolo 3 che, nella composizione e soprattutto a causa della contestualità della sua elezione con quella dei Consigli regionali, ha sancito il forte indebolimento del Senato, al punto da far dubitare sulla

preferenza verso il sistema monocamerale. Sollecita l'approvazione degli emendamenti all'articolo 12, perché ritenere che la prevalenza del Senato sia riconosciuta solo per i principi della legislazione concorrente, peraltro dopo gli attacchi a tale impianto da parte della maggioranza e dello stesso Ministro per gli affari regionali, significa indebolire ulteriormente il Senato federale, oltretutto in assenza di un legame di tipo fiduciario con il Governo; né è sufficiente il richiamo alla riserva di legge per scongiurare il pericolo di leggi elettorali antidemocratiche o lesive di diritti fondamentali, di cui deve tener conto una riforma della Costituzione. Al riguardo invita il senatore Nania a rileggere la sentenza della Corte costituzionale del 2003, che sulla base della legislazione vigente e malgrado la cancellazione del relativo riferimento operata con la riforma del Titolo V, ha confermato l'obbligo di tutelare l'interesse nazionale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U.*)

AZZOLLINI (*FI*). Richiama le riflessioni svolte nel corso della discussione generale a favore dell'unitarietà dell'esame sulla manovra di finanza pubblica e quindi a favore della piena competenza bicamerale in tale materia, se non altro per l'obbligo delle Regioni di rispettare i vincoli di politica economica connessi al patto di stabilità europeo. Occorre altresì considerare che in un sistema bicamerale, sia pure asimmetrico per strutture e competenze, non si può attribuire ad una sola Camera la competenza sulle decisioni relative alla dotazione finanziaria di entrambi i rami del Parlamento. Inoltre, sarebbe opportuno assicurare esplicitamente la continuità di tutti i rapporti attivi e passivi, nonché dei contratti in essere tra l'attuale Senato ed il nuovo Senato federale. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Del Pennino. Congratulazioni.*)

PETRINI (*Mar-DL-U*). L'articolo 12 determina una grave disarmonia tra l'istituzione Senato federale e le funzioni ad esso attribuite. All'interno del modello federale delineato con la riforma del Titolo V e con la ripartizione di competenza legislativa dell'articolo 117, il Senato avrebbe dovuto assumere un ruolo di doppia garanzia nei confronti dell'autonomia regionale e della unitarietà statale, con un ruolo essenzialmente arbitrale per garantire soprattutto l'omogeneità del tessuto sociale. Oggi invece tale schema viene completamente sovvertito, anche rispetto all'equilibrio che era stato raggiunto in Commissione affari costituzionali con la sfasatura delle elezioni tra Camera e Senato. Pertanto, con l'elezione del Senato contestuale a quella dei Consigli regionali, non solo si determinerà inevitabilmente un riflesso sull'assetto politico, ma verrà sancita l'esistenza di uno stretto vincolo di mandato tra Regioni e Senato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni.*)

TAROLLI (*UDC*). Se l'opposizione intende avviare un proficuo confronto sulle funzioni del Senato federale, non può indulgere in drammatizzazioni che non rispecchiano il contenuto della riforma proposta, ma deve prendere atto che il testo viene a configurare un Senato federale solido,

organo nazionale ma anche rappresentante delle istanze territoriali secondo un originale modello da costruire per approssimazioni progressive: gode infatti di una piena investitura, in quanto i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, e gli vengono riconosciute significative competenze legislative. Sulla base di tali valutazioni, il testo può essere migliorato e approfondito, ad esempio rafforzando la funzione di garanzia del Senato mediante il potere di nomina degli organismi quali la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura o le Autorità di settore ed anche recependo le valutazioni espresse dal senatore Azzollini. Infatti, la competenza bicamerale sulla perequazione delle risorse deve essere estesa allo strumento attuativo, cioè la legge finanziaria, specie ove si consideri che il rispetto del patto di stabilità e crescita determina conseguenze anche sulle finanze degli enti territoriali. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

Saluto ad una delegazione dei comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone

PRESIDENTE. A nome dell'intera Assemblea rivolge un saluto alle delegazioni presenti in tribuna.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VIZZINI (*FI*). L'articolo 12 è il risultato di una riflessione politica finalizzata a stabilizzare il Titolo V come riformato nella precedente legislatura, mantenendo l'assetto delle competenze legislative stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, e a garantire l'attuazione del programma di Governo, mediante la possibilità di porre la questione di fiducia alla Camera e di richiedere una votazione qualificata al Senato, al quale viene così garantito un ruolo primario perché come rappresentante degli interessi del territorio deve deliberare anche sui provvedimenti che il Governo ritiene essenziali. È una soluzione ragionevole, che potrà essere ulteriormente migliorata nel corso della discussione per garantire più efficacemente l'unità giuridica ed economica della Nazione. Per la competenza nelle materie finanziarie, va tenuto conto che se la legge finanziaria dovesse disporre un trasferimento di risorse alle Regioni, sarebbe automaticamente attratta nell'ambito di competenza bicamerale. Infine, le interessanti proposte del senatore Azzollini possono essere recepite, quanto all'autonomia finanziaria del Senato tramite una norma transitoria e, *de iure condendo*, con una revisione l'articolo 81 della Costituzione per ade-

guarlo al nuovo assetto istituzionale ed alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, assegnando al Senato federale la competenza sulla legge di stabilità interna. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

MORANDO (*DS-U*). La scelta della maggioranza di non modificare radicalmente l'assetto delle competenze legislative stabilito dalla recente riforma del Titolo V avrebbe dovuto indurla ad istituire un'effettiva Camera delle Regioni, in quanto solo la compensazione degli interessi dello Stato centrale e dei soggetti federati, che si realizza in modo precipuo nelle decisioni di bilancio, può consentire una corretta gestione delle materie a legislazione concorrente. Pertanto, la decisione in materia finanziaria non può essere affidata in ultima istanza alla Camera politica, ma deve rientrare tra le materie a legislazione pienamente bicamerale per quel che riguarda la legge di contabilità, perché attraverso tale strumento di rilievo costituzionale si stabiliscono le procedure di bilancio cui dovranno attenersi sia la Camera politica sia i soggetti federati. Per quel che riguarda la ripartizione delle risorse, bisogna distinguere tra la legge finanziaria e la legge di bilancio dello Stato: la prima, in quanto provvedimento di stabilizzazione della finanza pubblica che impone a tutti i decisori scelte coerenti con i parametri del patto di stabilità, non può che essere di competenza pienamente bicamerale, mentre la seconda andrebbe riservata in via esclusiva alla Camera politica. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà notizia dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Ioannucci, Maffioli, Mantica, Moncada, Palombo, Pessina, Rizzi, Ronconi, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boldi, Danieli Paolo e Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Basile, Bedin, Budin, Ciccanti, Greco e Sanzarello, per attività della 14^a Commissione permanente; Tunis, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Centaro e Novi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Bianconi, Carrella, Carrara, Liguori, Longhi, Salzano e Tatò, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Crema e Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Sull'erogazione dell'energia elettrica agli abitanti di Ginostra nell'isola di Stromboli

* SERVELLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (*AN*). Signor Presidente, chiedo scusa se prendo la parola a quest'ora per un argomento che può essere ritenuto estraneo all'ordine del giorno, però, a mio avviso, in quest'Aula dove spesso purtroppo dobbiamo dare cattive notizie, drammatici eventi che vengono ricordati e da noi in qualche misura partecipati con la nostra solidarietà, che ci commuovono e quant'altro, io invece voglio dare una piccola ma importante notizia.

Se ricordate, nel 2001 presentai un'interpellanza che discussi con il ministro dell'ambiente Matteoli, che riguardava forse la più piccola comunità isolana del mondo, quella che sorge alle spalle dello Stromboli, cioè Ginostra, e conclusi quel mio intervento esclamando: «luce per Ginostra!», perché era una località condannata, non se ne conosce il motivo, da mezzo secolo al buio, senza possibilità quindi di vita e di sviluppo, tanto che una comunità di ottocento anime si è ridotta a non più di trenta persone.

Ebbene, devo dare atto, signor Presidente, onorevoli colleghi, ai ministri Lunardi e Matteoli, al presidente della Regione Cuffaro e al sindaco di Lipari Mariano Bruno di aver operato in questi anni direttamente, con interventi anche della Protezione civile dopo l'evento della mareggiata dell'anno scorso, perché finalmente questa isola avesse la luce. Di fatti ieri sera si è messo in moto la centralina fotovoltaica e questi trenta-quaranta isolani hanno potuto vedere il Festival di Sanremo, quindi sono stati posti in parità con gli altri cittadini italiani.

Sono lieto di potervelo dire, contento di aver concorso a quest'opera di civiltà in un certo senso, che ha posto quei cittadini all'altezza degli altri italiani. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e del senatore Mascioni*).

PRESIDENTE. La ringraziamo, senatore Servello, per il fatto che si è illuminata l'isola; va bene, il Festival di Sanremo è incidentale! (*Ilarità del Presidente*).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri.* – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO.* – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI.* – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri.* – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO.* – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *VILLONE e BASSANINI.* – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-*

verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati gli articoli 3 e 6, precedentemente accantonati, ed ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12, che ora riprendiamo.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi associo alle parole del collega Servello. Da molto tempo mi sono battuto per la difesa di Ginostra, in modo particolare, perché è l'ultimo paradiso del Mediterraneo e ogni intervento, come il porto che taluni volevano costruire in quel luogo, potrebbe alterare una realtà straordinaria. Quindi, grande attenzione si deve porre negli interventi che si fanno nei luoghi dedicati.

Così come grande attenzione, signor Presidente, bisognerebbe fare sulle materie più delicate, quali la nostra Costituzione.

Signor Presidente, ho un'antica dimestichezza con determinate materie, per il mestiere che ho svolto prima di questo – sono uno di quelli che ha lavorato prima, non sono un politico di professione – per cui conosco la legge sugli espropri, quella per la ricostruzione della città di Napoli, oppure la legge sugli appalti, la prima del 1965 e la seconda di pochi anni successiva.

Ebbene, in quelle leggi ci sono alcuni elementi assolutamente fondamentali: la chiarezza, l'univocità dell'interpretazione, l'uso razionale e rispettoso della grammatica e della sintassi; tutti elementi fondanti, a mio avviso, anche di una buona legislazione. Credo che lo stesso articolo 70 della Costituzione, ancora vigente, che oggi cerchiamo di modificare, possa essere portato, così come gli articoli di quelle leggi che a me sono ben note, come paragone rispetto al nuovo testo che stiamo elaborando.

L'articolo si compone di nove parole: soggetto, predicato verbale e complemento oggetto. Esempio nella sua chiarezza, esso ha retto i lavori di Camera e Senato per 56 anni. Ebbene, la modifica che viene proposta è

contenuta in ben due pagine di stampato (non ho contato le parole) e deve essere, secondo gli insegnamenti del mio professore di latino, letta e riletta più volte per essere tradotta in un meccanismo che anche chi, come me, siede in queste Assemblee da un po' di tempo possa capire essendo sicuro dell'univocità di interpretazione, cioè che essa corrisponda effettivamente a quello che il legislatore voleva rappresentare.

Riteniamo si stia elaborando una pessima norma; pertanto abbiamo presentato un primo emendamento soppressivo di questo vero e proprio pasticcio. Non credo che le leggi si possano fare in questo modo, anche se si vuole stabilire che le due Camere debbano avere funzioni differenti e che, a seconda delle loro funzioni, debbano occuparsi in maniera diversa delle materie sottoposte alla loro attività. Per questo, con gli emendamenti successivi a quello soppressivo – identico a quelli presentati dai senatori Gubert, Villone e Battisti – abbiamo cercato di ridurre il danno, introducendo norme che, pur riconoscendo alle Camere... (*Brusìo in Aula*). C'è molta eccitazione questa mattina, evidentemente a causa dell'illuminazione di Ginostra. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

Come dicevo, pur cercando di rispettare l'impianto generale che si è voluto dare alla Costituzione, tali emendamenti cercano di definire meglio e senza complicati rimandi, interpretazioni e interventi, le modalità con cui si svolge la funzione legislativa, e quindi il modo in cui Camera e Senato, pur con diverse competenze, operano nella loro autonomia.

Riepilogherò gli emendamenti da noi presentati molto velocemente, dal momento che non abbiamo tempo sufficiente – lo dico pur apprezzando molto il modo in cui lavoriamo effettivamente in questa Assemblea, cioè potendo approfondire – perché ciascuna di queste materie è assai densa di conseguenze e dovrebbe pertanto ricevere un'attenzione ancor maggiore. Questi emendamenti cercano, appunto, di suddividere i compiti, riservando tuttavia ad entrambe le Camere la funzione legislativa in materia di bilancio e leggi collegate, legge finanziaria, leggi di cui agli articoli 79 e 117 della Costituzione, leggi che recano le modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, nonché leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

I nostri emendamenti prevedono che negli altri casi i progetti di legge siano esaminati dalla Camera dei deputati e trasmessi al Senato solo se vi sia la richiesta di un numero non molto alto, un quinto soltanto, dei componenti del Senato stesso.

Questo è l'elemento più significativo degli emendamenti che abbiamo presentato, insieme ad un altro, signor Presidente, relativo al fatto che l'inizio della discussione dei disegni di legge che riguardano i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, debba essere di competenza del Senato, e che in questa sede, comunque, tali progetti di legge debbano iniziare il proprio *iter*. Abbiamo più volte insistito con diversi emendamenti per sottolineare la competenza di entrambe le Camere su materie di bilancio.

Un'ultima questione assai rilevante, secondo noi, riguarda la determinazione dei principi fondamentali e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite a tutti i cittadini.

Questi sono i punti a nostro avviso più rilevanti degli emendamenti che abbiamo presentato, insieme ad altre questioni che incidono in maniera più limitata sul testo predisposto dal relatore dopo il lavoro svolto in Commissione. Apprezzando le modifiche introdotte dalla Commissione, laddove si è ridotto a due quinti il numero dei senatori che possono avanzare la richiesta di esame di un disegno di legge, proponiamo la possibilità non solo di ridurre il numero dei senatori ma anche di aumentare il numero dei giorni necessari per avanzare tali richieste, che nel testo in esame possono essere formulate entro dieci giorni dalla trasmissione. Noi proponiamo che questo tempo venga raddoppiato, per dare maggiore possibilità di istruttoria per l'esame del disegno di legge.

Proponiamo inoltre la soppressione della parte riguardante la dichiarazione del Governo circa il fatto che determinate materie sono essenziali per l'attuazione del suo programma, perché troppo invasiva. Riteniamo invasivi il ruolo, lo spazio e la preponderanza del Governo nell'attività del Parlamento, che, per quanto ci riguarda, vogliamo assolutamente salvaguardare. Per noi, le leggi si fanno in Parlamento, che a nostro avviso non è un impedimento all'attività del Governo, come purtroppo abbiamo letto ieri in un articolo di un autorevole consigliere del Presidente del Consiglio. Consideriamo sbagliate queste idee... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Gaburro)*.

* VILLONE (DS-U). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 12.73 e 12.74. Credo che la maggioranza e il relatore dovrebbero riconsiderare attentamente questo articolo 12 che costituisce uno degli snodi importanti della riforma di cui discutiamo, perché riguarda il modo di formazione della volontà legislativa del Parlamento.

Il modello che adotta la maggioranza all'articolo 12 è quello di una ripartizione della funzione legislativa, che individua tre tipi di potestà: una potestà a preferenza Camera, una potestà a preferenza Senato e una potestà a formazione paritaria. Rilevo anzitutto che questa tipologia, a quanto mi risulta, non ha riscontro nell'esperienza comparata, che normalmente prevede un'articolazione in due tipi di potestà legislativa, a preferenza della Camera politica oppure a formazione paritaria, laddove non vi sia, come in qualche esempio che io stesso ho riportato nel dibattito, in via generale, una tendenziale pariteticità nell'esercizio della funzione legislativa.

Chiedo quindi al relatore se si sia ispirato a qualche modello che non conosco, ma dubito che ve ne siano. Penso sia difficile sostenere questa ipotesi della legislazione a preferenza Senato. Sottolineo, in secondo luogo, come questa stessa impostazione della maggioranza sia stata tradita già in Commissione con la previsione che, per quanto riguarda la funzione legislativa a preferenza Senato, qualora il Governo dichiarasse che le modifi-

che proposte alla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

Capisco che vi è stato l'intento da parte della maggioranza di tutelare la funzione di Governo, ma il passaggio è un po' delicato. Non si può non vedere infatti che si dà luogo ad una situazione davvero singolare, perché allora con la previsione di una funzione legislativa a preminenza Senato – e suppongo che la maggioranza abbia fatto questa scelta per addolcire la pillola ai senatori nel momento in cui distruggeva per altro verso l'istituzione Senato – si fa il gioco delle tre carte.

È un paccotto costituzionale quello proposto dalla maggioranza e dal relatore in questo passaggio. Infatti, non si introduce una funzione di ripensamento in qualche modo accentuata, ma stiamo parlando di due Camere diverse e il riparto di funzioni tra di esse ha un senso specifico: la Camera territoriale ha le proprie mediazioni, i propri processi politici, i propri temperamenti di interessi.

L'introduzione di questa norma, attraverso la mera dichiarazione della essenzialità per l'attuazione del programma, e cioè una dichiarazione del tutto insindacabile perché attiene a una sostanza politica che nessuno potrebbe sottoporre a verifica in senso diverso, pone nella disponibilità del Governo il riparto della funzione legislativa fra due Camere diverse. In buona sostanza con questo meccanismo si priva il Senato della preferenza della funzione per la parte ad esso assegnata dalla regola generale. Quando il Governo decide, non è più vera l'attribuzione al Senato di una funzione legislativa preminente.

Il Governo può quindi scippare il Senato della sua specifica – e apparentemente garantita dalla Costituzione – funzione legislativa. Ripeto, non è un mero ripensamento, perché si impedisce al Senato di procedere. Praticamente si dà alla Camera un sostanziale potere di sovrapporsi alla decisione del Senato, capovolgendo così lo schema costituzionale.

Non ho notizia – e lo chiedo al relatore in modo specifico – che ci siano nel diritto comparato esempi di questo genere, cioè che un Governo possa per una sua giusta e legittima scelta politica determinare il rapporto tra due Camere elettive, la cui funzione e posizione è costituzionalmente garantita. Non ho notizie che un Governo possa fare questo.

Ciò aggrava e non di poco quanto si è detto finora in quest'Aula circa la debolezza dell'istituzione Senato. La richiesta della maggioranza dei tre quinti dei componenti (badate, una maggioranza elevatissima, che si rifiuta come garanzia per altre situazioni) per superare la decisione della Camera diversa da quella del Senato, semplicemente perché il Governo così ritiene che si debba fare per dare attuazione al proprio programma, dà un segno di assoluta precarietà al rapporto tra Camera e Senato.

Ovviamente, è un meccanismo inaccettabile. Capirei che vi si facesse ricorso per singole questioni, per esempio per la legge finanziaria, cioè per ipotesi strettamente individuate e ben precisate, delle quali possiamo *ex*

ante determinare e definire che sono essenziali per il programma. Ma che su un qualsiasi oggetto che rientra nella competenza preferenziale del Senato, quella che dovrebbe caratterizzare la Camera territoriale, il Governo possa capovolgere lo schema del rapporto costituzionalmente definito tra Camera e Senato, semplicemente certificandone l'essenzialità per il programma, mi sembra una sciocchezza e una follia istituzionale.

Comprendo che i colleghi della maggioranza sono ossessionati dalla funzione di Governo, ma vorrei segnalare che – del resto il relatore lo sa bene – le Costituzioni non sono fatte solo di funzione di Governo, ma sono un meccanismo più delicato e complesso, sono un'architettura più sofisticata, nell'ambito della quale c'è sì la funzione di Governo, ma ci sono anche tante altre cose. Si è voluto, nella stessa logica della maggioranza, che il Senato fosse una Camera territoriale? Bene, e allora bisogna accettare che le mediazioni e le concertazioni che si fanno nella Camera territoriale siano lasciate così come si determinano nell'equilibrio degli interessi.

Un Governo che scippa al Senato la sua competenza incide sulle mediazioni territoriali e sulle concertazioni raggiunte nel Senato stesso. Ciò significa che gli interessi territoriali, che sono istituzionalmente rappresentati in Senato e ivi determinano il proprio rapporto reciproco, sono capovolti e distorti dalla scelta della maggioranza. Ovviamente è un meccanismo che non funziona, soprattutto in questi termini così generalizzati.

Pertanto, invito il relatore a ripensare questo meccanismo, che si può modificare in vari modi. Ad esempio, si può affermare come sia necessaria una decisione della Camera che rinvia con un aggravamento del *quorum* nella Camera; si può ripensare quella soglia dei tre quinti; si può individuare qualche caso tipico in cui il meccanismo si attivi. Ma certamente, questa norma, nell'attuale stesura, è un pezzo di immondizia istituzionale, signor Presidente, voglio dirlo e lasciarlo a verbale.

Qui c'è qualcuno che pensa di far parte della categoria dei Padri della Patria, quando in realtà si tratta al massimo di patrigni e anche dei peggiori. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come è già stato detto, credo che anche gli emendamenti che l'opposizione ha presentato su questo articolo, primo fra tutti quello che tende alla sua soppressione, siano tesi, per due ovvie ragioni, ad un ripensamento del meccanismo previsto dall'articolo 12.

La prima è già stata sottolineata. Dopo il voto sull'articolo 3, nel sistema che si sta creando, si sta continuando ad andare nel senso di uno svuotamento dei poteri parlamentari e di un rafforzamento di un Governo dei pochi, nella sostanza di un potere del Governo sul Parlamento davvero eccessivo. Le due maggioranze previste, dei due quinti prima e dei tre quinti dopo, sono il segno di un controllo assoluto del Governo sul Parlamento e, nel caso specifico, sul Senato.

Credo allora sia necessario – siamo ancora in tempo – un ripensamento sulla tipologia di Senato federale e di federalismo che si vuole co-

struire. Non è attraverso una forma di federalismo del genere, con poteri accentrati totalmente sul Governo, che si costruisce nella realtà un federalismo unitario. All'articolo 12 si ha l'esatta contezza di ciò che sto dicendo con riferimento alla ripartizione delle competenze ed ai rapporti tra Camera e Senato, che peraltro contemplanò un meccanismo piuttosto farraginoso e complesso.

Un'altra delle considerazioni che si erano fatte, che trova conferma negli emendamenti presentati, era proprio quella di cercare di costruire una valvola di flessibilità volta ad adeguare quel sistema ad esigenze di carattere unitario. È noto a tutti che la Corte costituzionale è intervenuta sul tema, con riferimento al ricorso di varie Regioni. Ricordo in particolare la legge sulle grandi opere. La Corte è intervenuta al riguardo proprio per superare una frammentazione di competenze che comprometterebbe la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni ed importanza.

Inoltre, la Corte ha rilevato che anche in sistemi fortemente pervasi da pluralismo istituzionale, come nel caso tedesco o statunitense, sono previste deroghe alla normale ripartizione di competenze per salvaguardare istanze unitarie. Mi sembra opportuno sottolineare questo passaggio perché è evidente l'attenzione della Corte sull'unitarietà della conduzione dell'attività legislativa. Siamo convinti che da un lato le maggioranze che ho precedentemente richiamato – in realtà in mano al Governo – determinino uno svuotamento dei poteri del Parlamento, e che dall'altro sia totalmente assente quello spirito unitario che Camera dei deputati e Senato dovrebbero costruire insieme. Infine, interviene l'ulteriore umiliazione del Senato nei confronti della Camera.

Chiedo dunque alla maggioranza un ripensamento su tali argomenti perché davvero non si arrivi a costruire non solo un Senato di serie B ma anche un'architettura istituzionale che nel suo complesso è svuotata di qualsiasi potere parlamentare. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e della senatrice De Zulueta*).

* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, con l'articolo 12 si tocca il cuore delle funzioni del Senato, e quindi è particolarmente importante assicurarsi che le funzioni che vengono lasciate al Senato federale, così come definito nella sua composizione dall'articolo 3, siano correttamente formulate.

Il pacchetto di emendamenti che io propongo mira a questo scopo, perché mi sembra che il testo che viene proposto non sia congruo rispetto al ruolo complessivo che si intende assegnare ad un Senato federale a forte base territoriale.

Con l'emendamento 12.800 abbiamo segnalato una nostra disponibilità a considerare persino un sistema presidenziale, e questo a dimostrazione dell'apertura dell'opposizione ad un reale confronto con la maggioranza. Io fui tra quanti sostennero in Bicamerale il sistema semi-presidenziale, e credo sia importante che rimanga agli atti che vi era una disponibilità piena dell'opposizione, appunto con l'emendamento 12.800, a considerare forme di Governo diverse da quella proposta dal testo della mag-

gioranza. Il subemendamento 12.800/4 specificava che, in tal caso, si sarebbe dovuto procedere all'elezione del Presidente della Repubblica con un sistema a doppio turno e non a turno unico, per ovviare ai rischi impliciti in ogni elezione diretta. Dico questo per ribadire la totale disponibilità dell'opposizione a considerare temi quali quelli della forma di Governo e del ruolo del Senato nell'ambito delle varie forme di Governo, onde non lasciare possibilità alla maggioranza di trincerarsi dietro una supposta non volontà di colloquio dell'opposizione.

Ma veniamo agli emendamenti che meglio riguardano la funzione del Senato.

Il 12.51 tende ad abbassare a un quinto il *quorum* richiesto per l'esame da parte del Senato di deliberazioni della Camera dei deputati in materie che la ripartizione della funzione legislativa assegna in via primaria alla Camera dei deputati. Perché un quinto anziché due quinti come proposto dal Governo? Perché due quinti in realtà rappresentano un ostacolo molto elevato al richiamo in Senato di quelle leggi di competenza primaria della Camera che il Senato ritenga opportuno esaminare.

Un quinto dei componenti di un Senato a base territoriale rappresentano sostanzialmente quattro o cinque Regioni, e noi non possiamo dimenticare che già oggi, nella nostra vigente legislazione, a cinque Consigli regionali sono riservati, ad esempio, i poteri di richiedere l'indizione di un *referendum* abrogativo di leggi ordinarie: vogliamo tornare indietro rispetto a prerogative già oggi riconosciute alle Regioni, nel momento stesso in cui affidiamo, nell'ambito di uno schema federale, alle Regioni compiti superiori?

Noi non possiamo escludere che un domani vi possa essere un blocco di Regioni, e quindi di senatori eletti in quelle Regioni, che, indipendentemente dalla maggioranza o minoranza che si determinerà, in Senato – Camera non politica, ma dove comunque si determineranno delle maggioranze, magari variabili sulle singole questioni – possa voler modificare le decisioni della Camera; non possiamo cioè escludere che una parte consistente del Senato possa voler richiamare al suo esame decisioni che sono di competenza primaria della Camera. Ma, se così è, se riconosciamo al Senato questa funzione, credo si debba riconoscere anche che essa può essere esercitata da un numero di senatori che rappresenti grosso modo il numero di Regioni che oggi possono già esercitare le prerogative riservate a cinque Consigli regionali.

Una logica analoga ispira l'emendamento 12.49, in cui si propone di inserire la dizione: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Assemblea del disegno di legge», piuttosto che quella attuale: «Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche»; se noi assegniamo trenta giorni solamente al Senato per emendare le proposte della Camera, dobbiamo allora adottare la dizione «non abbia iniziato l'esame»: dato che il richiamo avverrà solo su questioni di notevole rilevanza, se noi stabiliamo che una istituzione quale il Senato debba deliberare entro trenta giorni, in pratica rendiamo impossibile il riesame,

perché la formula del Governo dice che trascorsi i trenta giorni la legge viene comunque promulgata.

Se noi vogliamo lasciare un effettivo potere di riesame al Senato, dobbiamo dire che nei trenta giorni se ne inizia l'esame in Assemblea, cioè in Aula, ma non necessariamente si giunge alla modifica, cioè alla definitiva pronuncia dell'Assemblea. Se insistiamo per una pronuncia entro trenta giorni, francamente ciò significa che non vogliamo attribuire al Senato alcun potere di riesame.

Proseguo rapidamente, Presidente, nell'illustrazione. L'emendamento 12.47 contiene un errore materiale: si parla di soppressione del quinto periodo del secondo comma del capoverso «Art. 70» del comma 1 dell'articolo 12, mentre si tratta invece del settimo periodo; mi scuso dell'errore materiale. Il settimo periodo concerne la necessità di una maggioranza di tre quinti per superare la decisione del Governo di dichiarare essenziale per l'attuazione del suo programma una misura approvata dalla Camera. Già il senatore Villone ha molto acutamente illustrato come ciò metta la funzione legislativa del Senato nelle mani dell'Esecutivo. Ogni qual volta l'Esecutivo ritenga di espropriare il Senato della sua potestà legislativa può farlo semplicemente dichiarando essenziale una determinata misura. Il Senato diverrebbe così un'Assemblea la cui potestà legislativa sarebbe sottoposta per ogni misura al vaglio dell'Esecutivo. Sarebbe un'Assemblea a sovranità legislativa ridotta. Francamente credo sia quasi offensivo per i senatori, a qualsiasi Gruppo essi appartengano, pensare che in materie che vengono lasciate alla funzione legislativa del Senato l'Esecutivo possa rendere praticamente impossibile al Senato stesso di deliberare elevando il *quorum* per rendere valida la deliberazione a tre quinti dei suoi componenti, nemmeno dei votanti.

Colleghi, lo dico nuovamente: se vogliamo annullare del tutto le funzioni di questo Senato diciamolo apertamente. Chiunque di noi abbia un minimo di conoscenza dei testi costituzionali, delle leggi, e di come si interpretano i testi legislativi, sa bene che se accogliessimo questa misura avremmo di fatto posto nelle mani dell'Esecutivo *pro tempore* le prerogative di uno dei due rami del Parlamento: tanto vale passare al monocameralismo, tanto vale pensare ad un Senato diverso, o tornare ad un Senato meramente consultivo, ad un Bundesrat depotenziato perfino dei poteri di cui dispone oggi il Bundesrat tedesco. Per tale ragione credo sia fondamentale questo emendamento che stabilisce l'abolizione del *quorum* dei tre quinti.

L'emendamento 12.816 aggiunge alle materie di possibile esame del Senato la legge finanziaria. Si tratta di una questione molto importante; la legge finanziaria stabilisce, infatti, l'allocazione delle risorse complessive dello Stato. È chiaro che se la Camera che rappresenta le istanze regionali non ha alcuna voce in merito a tale allocazione anche le Regioni, che di quelle risorse hanno assolutamente bisogno per poter svolgere in maniera efficace le proprie funzioni, saranno private della possibilità di intervenire in materia. Tagliar fuori la Camera delle Regioni – così come la maggio-

ranza e il Governo propongono – dall’allocazione complessiva delle risorse finanziarie significa privarla di qualsiasi ruolo significativo.

Un’ultima osservazione, l’emendamento 12.43 interviene sul potere dei Presidenti di Camera e Senato di attribuire, d’intesa tra loro, all’una o all’altra Camera la funzione legislativa in casi controversi. Il testo proposto dal Governo stabilisce che la decisione dei Presidenti non è sindacabile. Io credo sia importante affermare che nei confronti di vizi del procedimento si possa, sempre, con un *quorum* del 20 per cento di deputati o di senatori, ricorrere alla Corte costituzionale.

In conclusione, credo, onorevoli colleghi, che se vogliamo conservare al Senato un minimo di funzioni reali almeno alcuni di questi emendamenti debbano essere assolutamente accettati.

* VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, illustrerò tre emendamenti all’articolo 12, di cui sono primo firmatario: gli emendamenti 12.75, 12.69 e 12.71.

Noi siamo forse di fronte all’articolo fondamentale per definire la natura e il carattere di questo nuovo Senato che tutti quanti vogliamo, ma non nello stesso modo. Infatti, così come è risultato dal voto di ieri della maggioranza sull’articolo 3, il Senato che si sta configurando non è un Senato degno di questo nome, perché non ha autentiche e forti funzioni legislative, di partecipazione al processo legislativo, né tantomeno ha caratteri federali.

Cercherò quindi di argomentare, come già hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, questa tesi sul punto fondamentale delle funzioni legislative.

Ieri alcuni colleghi della maggioranza, nel dichiarare il voto sull’articolo 3 (in modo particolare i senatori Tarolli e Schifani), hanno avuto la compiacenza di riferirsi ad un disegno di legge presentato e sottoscritto da 75 senatori delle opposizioni, cioè dell’Ulivo e del centro-sinistra, che conteneva, tra le altre cose, anche l’ipotesi della contestualità tra l’elezione del Senato e l’elezione dei Consigli regionali. I colleghi però hanno citato in maniera scorretta quel disegno di legge, perché non hanno ricordato che in quel provvedimento non c’era alcun riferimento a quella autentica aberrazione che è l’accorpamento delle elezioni regionali con le elezioni politiche, contrario ad ogni principio federalista, e non c’era alcun riferimento ad un altro obbrobrio che voi ieri avete votato, e cioè il fatto che il mandato dei Consigli regionali viene subordinato al mandato dei senatori, che comunque devono rimanere in vita cinque anni.

Queste sono anomalie assolute, non esistono in nessun ordinamento al mondo ed è per questo che io, che sono uno di quei 75 senatori, con grande convinzione ho votato no all’articolo 3 che invece ieri voi avete approvato.

Quel disegno di legge dunque si differenzia fortemente dalle proposte che voi qui avanzate proprio per quanto riguarda le competenze e le funzioni del Senato. L’emendamento 12.75, che ho firmato insieme ad altri colleghi, tra i quali i senatori Mancino, Petrini ed altri, illustra esattamente

le funzioni di un autentico, vero Senato federale. Vorrei pertanto mettere queste funzioni a confronto con quelle contenute nell'articolo 12 che voi avete proposto e che è stato votato dalla maggioranza in Commissione.

Il Senato che descrive l'articolo 12 attuale ha l'ultima parola sui principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente. Voi direte, certo, che sono molte materie e sono molto importanti, peccato che proprio la vostra maggioranza abbia tentato – poi ha lasciato cadere l'idea – addirittura di modificare l'articolo 117 della Costituzione con la famosa «riforma della riforma» (vi ricordate, quella del ministro La Loggia), per abrogare completamente proprio il novero delle materie concorrenti.

Ciò vuol dire che la vostra idea è che queste materie concorrenti abbiano una ben poca importanza e, comunque sia, anche qualora l'avessero, un Senato che si limitasse esclusivamente a fissare i principi fondamentali sulle materie concorrenti non avrebbe evidentemente alcuna funzione, alcun ruolo sulla legislazione che riguarda tutta la Repubblica e che sarebbe tutta di competenza della Camera dei deputati.

Si dice che la Camera dei deputati è l'unica che ha il rapporto di fiducia con l'Esecutivo. D'accordo, ma se vogliamo un Senato federale proprio per innestare nel processo di elaborazione legislativa una Camera che abbia un forte radicamento territoriale, non possiamo limitarne le funzioni, come voi fate nell'articolo 12, esclusivamente alle materie di legislazione concorrente, ma dobbiamo rafforzare il suo ruolo sulle altre materie, quelle che riguardano la Repubblica nel suo insieme.

Tali materie, nel vostro articolo 12, sono indicate nelle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, nei disegni di legge che concernono la perequazione delle risorse finanziarie (certo una cosa importante ma di ambigua e non chiara interpretazione) e nel sistema di elezione della Camera e del Senato.

L'emendamento 12.75 che vi propongo modifica in modo radicale le competenze del Senato. Interviene sulle materie che l'articolo 117 indica al secondo comma, quelle su cui lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva e le distingue, attribuendone alcune alla Camera politica (la difesa, ad esempio, la moneta, la politica estera) e affidando grande parte delle altre alla elaborazione legislativa collegiale di Camera e Senato. Ne cito alcune: i rapporti dello Stato con l'Unione Europea, i rapporti civili ed etico-sociali, l'immigrazione, gli organi dello Stato e le relative leggi elettorali, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Su tutto questo Camera e Senato debbono agire in modo paritario e quindi la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.

Considero molto importante l'emendamento 12.75, perché interviene rafforzando in modo significativo le funzioni del Senato, dandogli effettivamente quel carattere di Camera legislativa che non gli viene dato dall'articolo 12 così come la maggioranza l'ha proposto all'esame dell'Aula.

La logica dell'emendamento 12.69 è invece diversa. Mentre nella proposta precedente si seguiva la logica dell'articolo 12 che la maggio-

ranza ha votato, cioè si attribuiva una serie di materie comunque all'ultima parola del Senato federale, con l'emendamento in questione c'è una proposta diversa, che è esattamente identica a quella illustrata prima dal senatore Villone e che effettivamente considero anch'essa di grande valore e di grande forza.

L'idea è che vi siano materie, quelle che ho prima sommariamente richiamate, sulle quali effettivamente la Camera politica ha l'ultima parola e tutto il resto, quindi tutte le altre materie, siano di competenza legislativa paritaria tra le due Camere. È un modo per esercitare una funzione legislativa forte e determinante da parte del Senato senza incorrere in quello che potrebbe essere un paradosso, cioè che il Senato abbia l'ultima parola su materie rilevanti pur non essendo una Camera legata dalla fiducia politica al Governo.

Comunque sia, anche in questo modo e anche attraverso questo sistema sarebbe garantita al Senato una partecipazione al processo legislativo generale di gran lunga più attendibile, più credibile, costituzionalmente più corretta di quanto non sia quella prevista dall'attuale articolo 12, norma che effettivamente caratterizza questo nuovo Senato che voi state approvando come una Camera esangue, priva di reale potere legislativo e per di più composta in modo stravagante, bizzarro ed assurdo come disposto nell'articolo 3 che ho or ora commentato.

Illustro infine l'emendamento 12.71 che si riferisce alla istituzione di una Commissione bicamerale di conciliazione. Il testo che viene proposto in Aula contiene tale previsione, ma la Commissione è esclusivamente composta da parlamentari di entrambi i rami, Camera e Senato, mentre l'emendamento 12.71 contempla la presenza anche di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie. Ricordo che esiste una Commissione bicamerale per le questioni regionali che sarebbe ora di mettere in movimento e che proprio la maggioranza non vuole che funzioni. Peraltro, penso che questa sia una di quelle questioni che caratterizzano la reale volontà di volersi ispirare ai principi federalisti; noi abbiamo questa volontà, la maggioranza sta dimostrando di non averla affatto.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, per la verità l'emendamento 12.503 doveva considerarsi coerente con gli emendamenti da me presentati sull'articolo 3 che, oltre a non essere stati approvati, hanno ricevuto una notazione critica da parte del relatore perché tendevano a valorizzare il principio paritario tra le Regioni.

In realtà, non si trattava di una pur giustificabile posizione espressa da un parlamentare che proviene da una Regione molto più piccola delle altre, bensì di affermare il principio che, a maggior ragione se parliamo di una Camera federale, cioè di un Senato rappresentativo delle Regioni, la rappresentanza istituzionale non può e non dovrebbe essere legata ad una dimensione territoriale, in quanto essa prescinde dalla dimensione quantitativa delle singole istituzioni.

Si voleva anche, e soprattutto, tenere conto di un modello di Senato federale che non fosse soltanto, per così dire, una stanza di compensazione

endogena al sistema delle autonomie, che avrebbe potuto o potrebbe essere utilmente sostituita da una Conferenza permanente Stato-Regioni o da altri organismi di carattere paritario e contrattuale, bensì un autentico Senato federale. Un modello che, pur non mutuando in maniera acritica il modello statunitense che è quello più elevato di Senato federale, tuttavia mantenesse in maniera significativa alcune potestà anche alla cosiddetta Camera alta.

Non a caso l'emendamento 12.503 prevede una riscrittura dell'articolo 70 della Costituzione, con particolare riferimento a tre punti cardine. Il primo punto inerisce ad un eventuale potere di chiedere una nuova deliberazione su tutti i disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati, quindi una sorta di Camera di effettivo ripensamento costituzionale qualora, ovviamente, ne ricorrano le condizioni e, in particolare, quando la maggioranza richieda questo tipo di riesame. Poiché però la maggioranza del Senato non verrebbe formata, anche secondo la mia originaria visione, in maniera automatica attraverso la formazione della maggioranza parlamentare della Camera, potrebbe sussistere l'opportunità di un ripensamento motivato da ragioni politiche istituzionali diverse dalla verifica.

Il secondo punto è quello dell'approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale, delle autorizzazioni alla ratifica dei Trattati e dell'approvazione di bilanci preventivi e rendiconti consuntivi, per rendere anche il Senato, pur nella diversità sostanziale di funzioni, una Camera forte, cioè una Camera che, in particolare nella materia della politica internazionale che, come noto, non è preclusa dal sistema regionale, possa avere una forte capacità di esprimere un indirizzo di carattere costituzionale, così come per le leggi costituzionali.

Il terzo punto è fare, come del resto in questo caso si può ipotizzare mutuando l'esempio statunitense, proprio della Camera alta quella che tendenzialmente esprime le alte rappresentanze istituzionali, vale a dire i giudici della Corte costituzionale, nonché i componenti delle Autorità indipendenti.

È parso a me che la natura di Camera federale, intesa in senso alto, non soltanto come stanza di compensazione degli interessi regionali, giustificati ed anzi renda opportuno che spetti al Senato la nomina delle cosiddette alte Autorità di garanzia. Mi sembra che queste ultime siano meno opportunamente espressione della Camera dei deputati, dove si dovrebbe insediare, secondo il nuovo schema bipolare, il vero e proprio cuore pulsante della politica istituzionale, mentre nel Senato potrebbe radicarsi in maniera strutturata questa alta e forte funzione di garanzia. Infatti il Senato, comprendendo anche il sistema delle autonomie e il sistema regionale, meglio ancora può esercitare questa funzione.

Questo è quindi lo spirito dell'emendamento 12.503. In realtà la modifica dell'articolo 3, ripeto, rende un po' claudicante la mia opinione in questa materia ma mi sembra che tuttora sia apprezzabilmente da discutere in quest'Aula anche e soprattutto in relazione alla affermate necessità di rivedere l'impianto di cui all'articolo 12.

MARINI (*Misto-SDI*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 12.501.

C'è un punto in modo particolare di questo articolo 12 che fa nascere legittime preoccupazioni; esso riguarda la previsione di intervento del Governo nel processo legislativo che per la verità è una funzione impropria dell'Esecutivo, anche perché l'eventuale intervento del Governo si lega all'approvazione di provvedimenti da parte del Senato federale per quanto riguarda i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Allora su un punto dobbiamo intenderci. Se al Senato federale è rimessa ogni determinazione sui principi generali, consentendo poi al Governo di legare un suo intervento all'attuazione del programma, non si capisce come lo stesso programma del Governo possa riguardare i principi generali dell'ordinamento giuridico. Mi sembra che si tratti di un affidamento di competenze eccessivo ad un Governo, per quanto monocratico possa essere disegnato.

Ho pensato che fosse giusto invece rafforzare la funzione del Senato federale, attribuendogli funzioni che riguardano questioni generali della società e dell'ordinamento giuridico. Vi sono diritti che si devono esprimere in pari misura in tutte le aree territoriali del Paese; vi sono interventi come quello della difesa dello Stato e della sicurezza che riguardano l'intera Nazione; vi è il problema della repressione dei crimini e quindi quello dell'applicazione delle pene e dell'amnistia che sono temi appartenenti all'ordinamento giuridico generale, così come per quanto riguarda il sistema di tassazione e le imposte di ogni natura. Sembra sia giusto, allora, che la Camera territoriale abbia competenza esclusiva su queste materie.

La stessa questione del regime elettorale non può essere trascurata, perché se introduciamo, come è attualmente del resto, il principio che le leggi elettorali vengono adottate con legge ordinaria (né possiamo arrivare all'assurdo di avere leggi elettorali in funzione delle previsioni di vittoria che la maggioranza di volta in volta ritiene di poter ottenere) potremmo avere leggi elettorali in continua trasformazione.

Infatti la maggioranza, ritenendo di poter vincere con un certo tipo di meccanismo, potrebbe modificare di volta in volta la precedente legge elettorale. Si potrebbe obiettare che il rinvio alla legge ordinaria è previsto dal regime attuale, ma non dobbiamo dimenticare che la Costituzione del 1947 presuppone un sistema proporzionale che consente difficilmente alla maggioranza di disporre di un numero di voti sufficiente per modificare il sistema elettorale.

La situazione è diversa con il maggioritario, che assegna di fatto un premio di maggioranza molto consistente per cui le forze largamente maggioritarie nel Parlamento rappresentano una minoranza all'interno del Paese. Qui torna la questione della legittimità di un Parlamento che decide sulla base di una composizione determinata da una legge maggioritaria; la maggioranza, pur non rappresentando il 50,1 per cento degli elettori, può modificare le regole comuni che riguardano tutti i cittadini e tutte le opinioni politiche che si esprimono nel Paese.

Bisogna allora prevedere per la legge elettorale una procedura diversa dalla legge ordinaria; è necessario che tale funzione legislativa sia affidata anche alla Camera di garanzia, al Senato federale, che ha un ruolo particolare in materia di determinazione dei principi. Le stesse questioni del diritto del lavoro, del diritto sindacale, della sicurezza, che fanno parte ormai, per le trasformazioni intervenute nella nostra società, dei diritti della cittadinanza in senso esteso, dei diritti essenziali del cittadino, credo meritino di essere considerate in modo particolare, venendo affidate al Senato delle Regioni o al Senato federale. È questa la *ratio* dell'emendamento 12.501.

PEDRIZZI (*AN*). Signor Presidente, nel contesto di una proposta da approfondire ulteriormente, riferita all'articolo 12, voglio sollecitare l'attenzione dell'Assemblea sull'esigenza di assegnare al Senato federale la competenza ad esaminare anche il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge finanziaria. Non può essere sottratta all'Assemblea federale la determinazione complessiva dei saldi di bilancio se da tali scelte discenderanno poi le decisioni in materia di perequazione delle risorse finanziarie.

L'emendamento 12.511 prevede la competenza del Senato federale sulla manovra finanziaria, in considerazione del fatto che la ripartizione delle risorse del fondo perequativo è funzione di carattere bicamerale paritario. Sarebbe assurdo se, pur avendo competenza sul rispetto da parte delle Regioni del Patto di stabilità interno, il Senato non avesse competenza sul Patto di stabilità con i *partner* europei. Tale emendamento è volto a sanare questa incongruenza.

* EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, interverrò sul complesso degli emendamenti 12.20, 12.21 e 12.22.

Siamo oggi ad un punto particolarmente rilevante della riforma che introduce modifiche significative alla Carta fondamentale e riguarda aspetti che coinvolgono la prospettiva del sistema di federalismo fiscale.

L'articolo 12 del progetto di riforma modifica l'articolo 70 della Costituzione, configurando un bicameralismo asimmetrico, in un certo senso anche contraddittorio. Si passerebbe cioè dall'attuale assetto, caratterizzato da un bicameralismo paritario, ad un sistema bicamerale imperfetto. C'è un restringimento, una limitazione del Senato rispetto alla formazione delle leggi, comprendendo anche i bilanci e la legge finanziaria.

La questione, come ha ricordato poco fa il senatore Pedrizzi, è stata affrontata in sede consultiva dalla Commissione finanze e negli interventi svolti in Aula dal senatore Azzollini. Desidero però proporre ulteriori elementi di riflessione rispetto alle decisioni che saranno democraticamente assunte dall'Assemblea.

Con i miei emendamenti ho posto una questione centrale rispetto alla riforma *in itinere*: un Senato che non avrebbe la funzione piena rispetto ai diversi livelli di governo. Siamo chiamati dunque ad affrontare il delicato problema della politica di bilancio rispetto ad un disegno riformatore che vede una sola Camera politica.

La politica di bilancio si compone dei saldi di finanza pubblica, che devono essere garantiti annualmente a livello di consolidato nazionale, e delle regole di ripartizione sul territorio degli stessi saldi (ossia quanto e chi paga e chi prende, sul territorio, nel rispetto dei saldi di bilancio).

Dobbiamo allora chiederci che cosa è il federalismo. Deve essere un modo più efficiente di gestire la cosa pubblica; se non lo è, è cosa da non fare. Nella versione che stiamo esaminando, il federalismo si basa sulla delega di gestione, ma nell'ambito di paletti contabili certi e precisi (i saldi nazionali previsti dalla legge finanziaria).

Le funzioni delle due Camere vengono differenziate. Se si considera questa previsione insieme all'altra, eguale e contraria, che attribuisce l'esercizio della legislazione statale esclusiva alla Camera dei deputati, emerge un disegno orientato alla divisione del lavoro tra Assemblee, più che ad una forma di concorso diseguale, basata su legittimazioni e ruoli ben differenziati.

Il progetto sembra cogliere, con il cosiddetto Senato federale, un importante risultato forse simbolico e un altrettanto importante risultato politico, però opposto al primo: la creazione di una seconda Camera formalmente destinata a realizzare il principio federale, ma sufficientemente insidiosa per le garanzie costituzionali non solo delle autonomie ma anche dei diritti dei cittadini.

Il problema è infatti se entrambi gli spetti della politica di bilancio debbano passare dalle due Camere, come è oggi oppure c'è una divisione di ruoli: una Camera si occupa dei saldi finanziari e l'altra dei fondi perequativi.

A ben vedere, il guaio non sta nella questione se le Camere debbano essere o meno differenziate, sta nel fatto che si possano stabilire i saldi di finanza travalicando a livello consolidato i paletti in essi fissati: questo mi sembra il cuore del problema. Se il Senato federale vuol dire non avere «paletti», cioè non avere contabilità che faccia il consolidato, oppure avere i «paletti» che vuole lui, ossia avere saldi incoerenti con quelli della finanziaria, saremmo al disastro!

Credo che si possa lavorare per differenziare la funzione delle due Camere, ma sembra inevitabile stabilire un raccordo tra di esse nel perimetro di Maastricht, cioè sul consolidato della pubblica amministrazione. E' impensabile non tenere conto anche delle autonomie territoriali e funzionali.

Patto di stabilità interno, scelte di perequazione e legge finanziaria rappresentano un *unicum*, costituito dal saldo complessivo, che verrebbe spezzato tra le due Camere e tra competenze differenziate, rispetto ad una indispensabile unitarietà, ad una intrinseca interconnessione tra centro e periferia.

È certo un problema delicato e difficile. Non mancano le soluzioni, ma non certo quella indicata dalla Commissione affari costituzionali, che appare senz'anima, un ibrido rispetto alle necessità di cui si avrebbe bisogno.

Mi sembra che non risolvere questo elemento di contraddittorietà, che deriva da un assetto federale nel quale la nuova Camera, espressione del mutamento in senso federale dello Stato, non abbia poteri in materia finanziaria, significa non avere la «quadra» del cerchio.

La modifica della prima Commissione non mi pare sufficiente e soprattutto affievolisce le prerogative del Senato. Non c'è un pieno chiarimento tra l'ambito delle competenze assegnate, cioè l'allocazione annuale di risorse alle autonomie, comprese quelle territoriali e funzionali, e l'intero ambito della manovra. Abbiamo ribadito l'esigenza di affrontare questo aspetto dando una soluzione coerente. Siamo certamente chiamati alla straordinaria sfida di guardare al futuro senza privilegiare il presente. Ciò richiede equilibrio, prudenza e soprattutto molta prudenza rispetto alla delicatezza e all'impostazione delle scelte che siamo chiamati a compiere.

Vi è un'altra questione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del Senato. Mi riferisco al fatto che la parola finale sul bilancio spetterebbe alla Camera, anche con riferimento alle risorse interne e dunque violando il principio di autonomia del Senato che si troverebbe in una posizione subalterna rispetto alla Camera, con inevitabili conseguenze non solo sui mezzi di finanziamento ma su ogni altro aspetto che lascio alla vostra riflessione.

Il risultato finale di questi equivoci che ho cercato di evidenziare è quello di dare luogo ad un Senato senza ruolo e senza risorse, i quali saranno molto probabilmente trasferiti all'«Aspen Institute». (*Applausi dai Gruppi UDC e FI e dei senatori Pedrizzi, Petrini, Zanda e Castellani*).

TONINI (*DS-U*). Signor Presidente, dispiace che il senatore Morando sia assente perché egli avrebbe potuto illustrare con una competenza assai maggiore della mia questi emendamenti che sono molto importanti e delicati. Essi riguardano la ripartizione delle competenze rispetto alle leggi che regolano il bilancio della Repubblica. Proponiamo di chiarire in modo preciso e netto quali siano le competenze della Camera e del Senato e quale il procedimento in materia di leggi di spesa.

In particolare, l'emendamento 12.803 reca la seguente modifica al testo varato dalla Commissione: la competenza della Camera non riguarderebbe soltanto i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato, ma anche il bilancio di previsione e quello di assestamento.

L'emendamento di maggior rilievo è comunque l'emendamento 12.818, che in sostanza propone una tripartizione della strumentazione tecnica per il bilancio. Viene indicata la legge di contabilità della Repubblica, per l'armonizzazione e il coordinamento delle regole e degli strumenti di gestione della finanza pubblica; essa non può che essere una legge paritaria rispetto alla quale sono ugualmente competenti la Camera e il Senato, dal momento che deve definire regole generali per la contabilità della Repubblica e dunque impegnare oltre allo Stato anche le Regioni.

In secondo luogo si indica la legge finanziaria della Repubblica di ogni anno e dei due successivi, che reca le misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica, per il coordinamento del sistema tributario, per le entrate e per la perequazione delle risorse finanziarie.

In sostanza avremmo da una parte una legge finanziaria della Repubblica, che non può che essere una legge paritaria e vedere coinvolti a medesimo titolo la Camera politica e il Senato federale, e dall'altra, come recita l'emendamento 12.803 che ho testé illustrato, la competenza esclusiva della Camera per quanto riguarda il bilancio dello Stato, cioè quello strettamente riferito alle competenze dello Stato.

Vi sarebbe quindi questa tripartizione con due strumenti perfettamente paritari, quello rappresentato dalla legge di contabilità generale e quello rappresentato dalla legge finanziaria della Repubblica, e uno strumento invece a prevalente competenza della Camera, cioè appunto il bilancio dello Stato.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo articolo 70 della Costituzione, così come viene proposto, prevede la competenza esclusiva della Camera dei deputati sui «disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato». La legge finanziaria, la manovra di politica economica, il bilancio, cioè, non dovrebbero più essere esaminati dal Senato.

Una simile previsione rende esplicita la competenza della sola Camera sul coordinamento della finanza pubblica, cioè della finanza statale con quella regionale e locale, sul coordinamento del sistema tributario dello Stato con quello delle autonomie.

La Camera dei deputati dovrebbe fissare i tetti di spesa, sia per lo Stato, sia per l'aggregato delle autonomie territoriali, e contemporaneamente l'ammontare del fondo perequativo per le Regioni con insufficienti capacità fiscali. Il Senato, a questo punto, con la sua competenza concorrente, dovrebbe provvedere alla semplice distribuzione delle risorse del fondo perequativo ed a ricavarne indicazioni per l'esercizio delle sue competenze nella legislazione di principio.

Si modifica così l'articolo 81 della Costituzione, introducendo una sorta di taglia-spese di rango costituzionale, capace di stabilire *a priori* i livelli di entrata e di spesa di Regioni e Comuni, regolamentando dall'alto (con l'accetta) il godimento dei diritti sociali e civili, che invece la nuova Costituzione dice di affidare alle responsabilità regionali.

Le implicazioni non appaiono chiare. L'intreccio con la variegata capacità fiscale delle Regioni porterà a rilevanti disuguaglianze tra i cittadini.

I contenuti degli articoli 3 e 120 della Costituzione sarebbero così sovvertiti. Nessun democratico potrà sentir propria una simile Carta costituzionale, perché i valori fondanti del patto sancito dopo la caduta del fascismo, la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà, sono stati sostituiti con il privilegio, la disuguaglianza, basata sulla capacità fiscale e sul censo e l'ingiustizia sociale.

In secondo luogo, le sole Regioni saranno responsabili dello Stato sociale e delle politiche per lo sviluppo economico. I rispettivi livelli di

spesa saranno determinati da loro. Le loro entrate, invece, saranno definite a Roma, dal *Premier* e dal voto di una Camera minacciata di scioglimento.

Io mi chiedo: è un modo efficiente di gestire il Patto di stabilità? È un modo efficiente di rispettare i Trattati di Maastricht e di Amsterdam?

La congiuntura, come dimostra la bassa crescita attuale, potrebbe produrre una rigidità nelle spese, una diminuzione delle entrate ed un aumento del *deficit*. Se lo Stato tenesse bloccate le aliquote fiscali e le partecipazioni, il *crack* per molte autonomie sarebbe inevitabile. Anzi, siccome nei fatti resterebbe comunque la responsabilità d'ultima istanza del Parlamento, torneremmo inevitabilmente al ripiano a piè di lista dei debiti della periferia. Potremmo paradossalmente raggiungere un risultato opposto a quello che oggi si dichiara di perseguire.

Il Patto di stabilità si trasformerebbe comunque in un letto di Procuste per le Regioni e per i diritti delle persone. Il bilancio gestito dal solo Governo lascerebbe nude, senza rappresentanza, le diversificate realtà popolari regionali. Le scelte centrali avrebbero il segno dell'arbitrio e dell'autoritarismo e sorgerebbero continui moti di contestazione.

Che fare quindi? C'è chi sostiene che si potrebbe separare l'attuale bilancio, costituito dal bilancio e dalla finanziaria, in due strumenti: il bilancio dello Stato centrale e il bilancio dell'intero aggregato delle autonomie. Quest'ultimo sarebbe da sottoporre anche all'esame del Senato. In questo caso il Senato dovrebbe però avere competenza sulle entrate proprie delle Regioni, sulle aliquote, sulle partecipazioni, sulla formazione e non solo sulla distribuzione del fondo perequativo. Alla competenza esclusiva della Camera resterebbe il solo governo della quota di capacità fiscale relativa al debito pubblico ed alla spesa per il personale di alcuni Ministeri, cioè alla difesa nazionale, alla politica estera e poco altro.

In concreto, come sarebbe possibile distinguere tra la competenza sulla capacità fiscale destinata allo Stato e la competenza sulla capacità fiscale destinata all'aggregato delle autonomie territoriali?

A ben guardare risulterebbe una suddivisione artificiosa, difficile se non impossibile da realizzare, tra autoritarismo e arbitrio da una parte e caos del governo dell'economia dall'altra.

La soluzione del problema non può che essere quella di attribuire la competenza sul bilancio e sul conto consuntivo alle due Camere e quindi anche al Senato. Ciò naturalmente implica la creazione di un Senato veramente federale eletto dal popolo, a rappresentanza paritaria, libero dalla presenza dei Governatori e con il compito di approvare finanziaria e documenti di bilancio. Questo Senato costituirebbe una rappresentanza diretta molto forte delle comunità regionali in grado di coinvolgerle sino in fondo nella *governance* economica complessiva della Repubblica, nella responsabilità delle sue scelte finanziarie ed economiche e nella definizione dei diritti delle persone, sventando la prospettiva sia del separatismo che del caos.

Se lasciamo le cose come proposte l'Italia resterebbe priva di una cabina di regia dell'economia, in balia delle forze sregolate del mercato e delle scelte degli altri Stati. La nostra indipendenza sarebbe compromessa.

Il declino in atto e l'impovertimento in corso dell'Italia non possono essere fronteggiati con una strategia avventuristica, che, partita per allargare la spesa degli enti decentrati, sta generando un sistema per un verso senza effettivo coordinamento politico e per un altro autoritario. Serve quindi una correzione, un'altra Costituzione; serve che il Senato federale abbia la competenza sull'insieme dei documenti di bilancio. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Battisti. Congratulazioni.*)

MICHELINI (*Aut.*). Signor Presidente, abbiamo presentato gli emendamenti 12.518 e 12.535 con l'obiettivo di colmare una lacuna riscontrata nel testo dell'articolo 70 della Costituzione, così come riformulato con l'articolo 12 del disegno di legge in esame. La lacuna è da attribuire al fatto che tra le materie rientranti nella competenza legislativa della Camera e del Senato e di Camera e Senato congiuntamente non figurano quelle relative alla contabilità delle Regioni e alla legge finanziaria.

La carenza è stata riscontrata a seguito di un censimento delle competenze legislative attribuite al Parlamento, quindi alla Camera dei deputati ed al Senato federale della Repubblica, nonché alla Camera e al Senato congiuntamente, nella materia della finanza pubblica, per la quale la proposta di modifica dell'articolo 70 della Costituzione non investe un solo ramo del Parlamento, ma la distribuisce tra i due rami separatamente e in parte congiuntamente tra loro.

Ricordo che la materia della finanza pubblica con la riscrittura dell'articolo 70 della Costituzione viene articolata tra le competenze legislative del Parlamento nella seguente maniera: alla Camera dei deputati vengono attribuiti i disegni di legge concernenti le materie relative alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari, al sistema valutario, al sistema tributario e contabile dello Stato, alle dogane nonché i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato.

Al Senato federale della Repubblica vengono attribuiti i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie relative all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al coordinamento della finanza pubblica ed al coordinamento del sistema tributario.

Alla Camera e al Senato congiuntamente vengono attribuiti disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e quelli relativi alle materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, e cioè, in particolare, l'istituzione dei tributi regionali, provinciali, comunali e delle Città metropolitane; la disciplina relativa all'istituzione del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, quella per la destinazione di risorse aggiuntive e per l'effettuazione di interventi speciali a favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; quella concernente i principi generali per l'attribuzione del patrimonio a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane; infine, quella ine-

rente la disciplina dell'indebitamento delle Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Da questo elenco di competenze e materie, pur integrato dalla 1^a Commissione, rimangono comunque escluse materie di certo non residuali nella composizione degli strumenti di finanza pubblica, e cioè quelle relative al sistema contabile delle Regioni e quelle relative alla legge finanziaria della pubblica amministrazione.

Per la prima, cioè per la contabilità delle Regioni, con l'emendamento 12.518 si propone l'attribuzione della relativa competenza legislativa al Senato federale della Repubblica ritenendo che esso costituisca la sede più idonea in base a due considerazioni: la prima è legata al fatto che la materia relativa al sistema contabile è correlata a quella dei sistemi tributari e così come alla Camera viene attribuita la competenza legislativa inerente il sistema tributario e contabile dello Stato (primo comma dell'articolo 70 della Costituzione) e al Senato il coordinamento del sistema tributario, si propone di aggiungere a quest'ultimo sistema anche quello contabile delle Regioni; la seconda è legata al fatto che la vigente normativa in materia di contabilità regionale contenuta nella legge 15 maggio 1976, n. 335, come sostituita con il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, riporta nel titolo «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni».

Dunque, il sistema contabile delle Regioni nella competenza legislativa già esercitata dal Parlamento si configura come disciplina di principi generali e di coordinamento ed in questa veste è in stretta sintonia con la natura della competenza riservata allo Stato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la cui legislazione di principi è appunto attribuita dall'articolo 70 al Senato.

Ora, tenendo distinte le competenze relative ai sistemi tributari e contabili dello Stato dai sistemi tributari e contabili delle Regioni, si può attribuire alla legge finanziaria il ruolo di regia e quindi di coordinamento ed armonizzazione, a livello gestionale, della finanza di tutta la pubblica amministrazione con l'obiettivo di garantire il Patto di stabilità e crescita.

In questo senso, la legge finanziaria, così come il suo presupposto (non lo dimentichiamo), e cioè il DPEF, va attribuita alla competenza congiunta di Camera e Senato ed in questa direzione va la proposta contenuta nell'emendamento 12.535.

Con questi emendamenti non si stravolge ma si conferma l'impianto funzionale introdotto con la riscrittura dell'articolo 70 della Costituzione e ciò pur non nascondendo le perplessità che derivano da una disarticolazione delle componenti del sistema finanziario pubblico, poiché in siffatta configurazione si eleva il rischio di perdere un Governo capace di garantire il principio di unitarietà della finanza pubblica e quindi il pericolo di non tenere sotto controllo il sistema dei conti.

Infine, non pare necessario invece dover affrontare in questa sede il tema della attribuzione della competenza relativa al sistema contabile degli enti locali, dando per scontato che essa dovrebbe essere ricompresa nelle competenze primarie riservate allo Stato ai sensi della lettera p), se-

condo comma, dell'articolo 117 della Costituzione: «Funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane».

Se, peraltro, nella materia relativa alle «funzioni fondamentali» non rientrasse anche quella dell'ordinamento degli enti locali, materia quest'ultima che ricomprende anche il sistema contabile, sarebbe necessario aprire un nuovo dibattito per attribuire la competenza relativa ai sistemi di contabilità degli enti stessi. Infatti, signor Presidente, l'aspetto relativo alle norme di contabilità degli enti locali non è affatto chiarito nel testo che stiamo esaminando. (*Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Fassone*).

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dai senatori Malan e Calderoli e intendo illustrarli.

Si tratta di proposte che in parte danno risposta – spero in maniera soddisfacente, ma senz'altro in maniera che riteniamo adeguata – alle obiezioni sollevate da ultimo anche dal collega Villone.

Con l'emendamento 12.527 (testo 2), alla procedura di sottolineatura della rilevanza di una legge di competenza del Senato fatta dalla Camera e dal Governo, per cui si prevede un voto qualificato del Senato per superare le eventuali obiezioni o proposte di modifica dell'altra Camera, si sostituisce una procedura bicamerale.

Mi spiego meglio: il Senato in questo schema ha la potestà di decidere in via definitiva sulle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, i famosi principi fondamentali di competenza dello Stato. Si è posta – ed è stata affrontata in Commissione, come pure in Aula – la questione della rilevanza anche forte che una di queste materie, pur attribuita alla competenza del Senato, può avere per l'azione di governo. Ricordiamo che nel terzo comma dell'articolo 117 sono indicate, tra le altre, le materie della tutela della salute, dell'energia ed altre estremamente significative.

In questo caso, la Commissione ha optato per la procedura indicata nel testo esitato dalla Commissione e che è all'esame di quest'Assemblea. Sempre in Commissione vi era stata una proposta emendativa a mia firma – e ringrazio i colleghi che l'hanno recepita – in cui si prevedeva una procedura diversa, che garantiva comunque l'intervento definitivo del Senato, ma attraverso una procedura bicamerale, che appariva, in realtà, allora (e, secondo me, appare tale anche oggi) preferibile, perché – lo ricordo ai colleghi – nella procedura bicamerale vi è un momento di mediazione e di riflessione congiunta tra Camera e Senato che avviene attraverso la commissione di conciliazione prioritaria, che prevede il testo all'esame di quest'Assemblea.

L'emendamento recepisce questa impostazione e, tra l'altro, è anche di garanzia rispetto ad eventuali abusi da parte del Governo, che potrebbe richiamare alla procedura bicamerale praticamente tutte le leggi, prevedendo nel testo riformulato che questo possa avvenire solo se sul pro-

blema vi sia stato un voto che chiameremo «di fiducia» (per usare un termine al quale siamo abituati; tecnicamente così non è nel testo presentato dal Governo, ma lo si può comunque assimilare ad un voto di fiducia). L'emendamento 12.527 (testo 2) viene incontro a queste esigenze.

L'emendamento 12.532a (testo 2), presentato dal senatore Calderoli, al quale aggiungo la firma, contiene una norma puramente formale che serve ad evitare che tra primo, secondo e terzo comma vi sia una sorta di rimbalzo continuo, per cui con esso si sopprime un richiamo di carattere normativo.

L'emendamento 12.532a, come riformulato, è una sorta di *summa* degli emendamenti 12.532 (testo 2) del senatore Calderoli e 12.539 dei senatori Malan e Boschetto, suggeriti ed ispirati dalla necessità di fugare ogni dubbio sul fatto che la procedura bicamerale interessasse «leggi dello Stato» e «della Repubblica» non meglio definite. Infatti, al terzo comma dell'articolo 70, vi è un richiamo a «leggi dello Stato» e «della Repubblica» che sono sottoposte alla procedura bicamerale senza ulteriori specificazioni.

Ciò aveva creato perplessità e dubbi di carattere interpretativo, per cui gli emendamenti dei senatori Calderoli, Malan e Boschetto sviluppano la formulazione «legge dello Stato» o «legge della Repubblica», espressa in forma sintetica, richiamando ed indicando espressamente i casi, le norme e i relativi articoli della Costituzione cui detta formula si riferisce, per i quali la procedura è comunque bicamerale.

Un ultimo emendamento che a me pare significativo, e che recupera una questione già sollevata e dibattuta in Commissione senza però esiti emendativi, è l'emendamento 12.551 del senatore Calderoli, che sostituisce alla procedura arbitrale dei due Presidenti delle Camere nel caso di dubbio sull'assegnazione di un disegno di legge alla competenza della Camera, del Senato o congiuntamente di Camera e Senato, un arbitrato di carattere collegiale da parte di un Comitato paritetico.

Questo emendamento va letto in connessione con il 12.553, dei senatori Malan e Boschetto, nel quale si precisa che la insindacabilità di tale arbitrato vale per ogni sede, volendo specificare che si tratta di una norma di procedura che si esaurisce nel contesto parlamentare e non è soggetta a sindacati esterni, altrimenti la materia delle competenze di Camera e Senato diventerebbe conflittuale e aggiungeremmo ulteriori potenziali conflitti a quelli già esistenti. Con l'arbitrato si esclude che ci siano terzi soggetti, estranei al sistema parlamentare, che possano contestare la legittimità della scelta compiuta in questa sede da parte degli organi preposti ad esprimere la loro valutazione sulla competenza legislativa. È un dato estremamente importante, considerando la complessità della materia.

Aggiungo che l'articolo 70, come proposto, è estremamente complesso. Indubbiamente, quello che si prospetta è un modello unico; inviterei però i colleghi a riflettere sul fatto che i modelli dei Senati federali nullificano e annichiliscono la responsabilità del Senato, oppure si traducono, come per il Senato americano, in un bicameralismo perfetto, che nel

nostro caso è stato escluso per tutte le leggi e riservato soltanto a particolari leggi.

Credo che questo modello discenda dal modello costituzionale dell'articolo 117 della Costituzione dove vi è questa impostazione della competenza Stato – Regioni in materia concorrente ed è necessario che su questa materia fortemente conflittuale, come è emerso anche da una pubblicazione dell'Ufficio Studi del Senato e che comunque noi addetti ai lavori conosciamo bene, vi sia una Camera in qualche modo deputata a risolvere politicamente le questioni tra Stato e Regioni come organo di mediazione.

Presidenza del vice presidente SALVI

(*Segue PASTORE*). Si può senz'altro migliorare la situazione, però, in realtà, tutto nasce non dalle norme procedurali che stiamo discutendo con riferimento all'articolo 12, ma dal sistema voluto nella precedente legislatura e che noi nella sostanza intendiamo rispettare per ragioni sulle quali ci intratterremo nella sede opportuna.

SCARABOSIO (*FI*). (*Il microfono della postazione del senatore Scarabosio non si accende. Il senatore Scarabosio cambia postazione*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 12.530 e 12.57. Con la nuova formulazione dell'articolo 70, che è praticamente diventato articolo 12, cade il sistema del bicameralismo perfetto... (*Il microfono si disattiva per motivi tecnici*).

PRESIDENTE. Senatore Scarabosio, sono imbarazzato per tutti noi.

SCARABOSIO (*FI*). (*Il senatore Scarabosio cambia nuovamente postazione*). Signor Presidente, la cosa non era banale, perché privare un senatore del potere di parlare non è banale, come direbbe il nostro relatore.

PRESIDENTE. Non sarebbe mai banale, senatore Scarabosio.

SCARABOSIO (*FI*). Signor Presidente, con la nuova formulazione dell'articolo 70 termina un grande periodo storico, quello del bicameralismo perfetto, e ci si avvia a creare un sistema diverso, quello del nuovo bicameralismo imperfetto o, come qualcuno lo definisce, asimmetrico. Creiamo comunque due Camere legislative con competenze diverse.

L'articolo 12 evidenzia con il secondo comma una competenza esclusiva per la Camera dei deputati che qualcuno dice essere prevalentemente della Camera, ma poi chiude, attraverso la norma finale, nel senso dell'at-

tribuzione alla Camera dei deputati. Quindi, tutte le materie relative al secondo comma dell'articolo vengono assegnate alla Camera dei deputati.

Al Senato federale vengono affidati invece i principi fondamentali delle materie di cui al terzo comma. Vi è poi un altro punto che riguarda una funzione collettiva relativamente ad alcune materie che hanno una caratteristica di collettività e che riguardano Camera dei deputati e Senato. Si ritorna, cioè, al vecchio sistema. Infine, abbiamo una previsione di esclusività delle Regioni in alcune materie che sono state aggiunte: la famosa *devolution* con competenze esclusive.

È chiaro che al Senato – questo è il punto fondamentale – rimane la definizione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Tuttavia, debbo rilevare che la legislazione concorrente sta sollevando oggi grandi problemi perché nell'individuazione dei principi fondamentali ci si imbatte in punti di crisi del diritto. Segnalo al relatore, che ha grande sensibilità essendo giurista costituzionale, la necessità di risolvere questo grande problema, che ereditiamo dalla riforma del Titolo V varata dal centro-sinistra.

Siccome abbiamo recepito in parte l'impianto di quella riforma, si tratta di chiarire cosa siano i principi fondamentali. Alcuni sono enunciati dalla Costituzione, ma nell'ambito di una legge ordinaria il concetto di principio fondamentale è molto discutibile, anzi di quasi impossibile definizione. Quale sarà la linea di demarcazione tra il principio fondamentale di una legge di competenza del Senato federale e la disciplina di dettaglio delle Regioni? Quando una legge regionale supera i propri confini incidendo sui principi fondamentali?

Questi problemi, in base all'attuale sistema, possono essere risolti soltanto tramite una decisione della Corte costituzionale. Oggi è pendente una serie di ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale, che sta diventando l'organo più importante che determina la linea di confine dei principi fondamentali della legislazione concorrente. È un punto sul quale vorrei che il relatore riflettesse a lungo per evitare che tutte le problematiche inerenti la legislazione concorrente fossero risolte dalla Corte costituzionale.

L'emendamento 12.530, sia pure con soluzione radicale, tende a superare il problema attraverso una seconda deliberazione del Senato federale in caso di conflitto sulla determinazione del principio fondamentale. Con una seconda votazione del Senato federale il problema sarebbe risolto, nel senso che spetta al Senato federale definire il concetto determinato di principio fondamentale.

Non so se questa proposta possa indicare una soluzione definitiva; forse il relatore potrà prospettare altre soluzioni, ma sicuramente il problema esiste. Si tratta di una eredità ma, come ha detto il senatore Pastore, abbiamo seguito l'impianto del centro-sinistra e affrontare il problema nell'ambito di una legge costituzionale sarebbe una buona soluzione.

Quanto all'emendamento 12.57, condivido la proposta di molti senatori che mi hanno preceduto. Facendo riferimento all'articolo 117, secondo comma, abbiamo attribuito alcune materie alla legislazione esclusiva dello Stato che farebbe capo alla Camera dei deputati. Riterrei più adeguato ri-

condurre alcune materie ad una funzione legislativa collettiva, prevedendo anche una deliberazione del Senato federale della Repubblica. Suscita, ad esempio, perplessità che nella delicata materia della sicurezza dello Stato, implicante anche gli apparati, decida soltanto la Camera dei deputati; sarebbe preferibile al riguardo una funzione bicamerale.

Altre materie su cui dovrebbero deliberare entrambi i rami del Parlamento sono quelle riguardanti gli organi dello Stato e le relative leggi elettorali, le elezioni del Parlamento europeo, ma soprattutto – a mio avviso – quanto è previsto alla lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione, e cioè la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Queste sono materie veramente importanti, perché riguardano la struttura della sanità e dell'istruzione e quindi è opportuno che a decidere su questi elementi fondamentali sia non soltanto la Camera dei deputati, ma anche il Senato federale della Repubblica.

Allora, tramite un semplice emendamento, si può introdurre questa modifica e ampliare le competenze del Senato federale della Repubblica, senza comunque andare a scapito della Camera, che in ogni caso manterrebbe la propria competenza su tali materie. Diciamo che in sostanza si tornerebbe alla situazione di oggi.

Cito ancora la legislazione elettorale, la materia relativa agli organi di Governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Anche su questo punto ho dei dubbi, perché con ciò entriamo proprio nel cuore del sistema politico del Paese, e quindi a mio parere tali materie dovrebbero rientrare nel sistema del bicameralismo perfetto.

Ci sono alcune materie che con il mio emendamento propongo di sottrarre alla competenza concorrente per inserirle in quella collettiva. Faccio l'esempio delle professioni: abbiamo visto che già oggi, se i principi fondamentali non sono completi ed esaustivi, un avvocato potrebbe esercitare la propria professione in modo differente da una Regione all'altra. Questo lascia molti dubbi, per cui inserirei nuovamente le professioni nel sistema bicamerale perfetto. Analoga considerazione va fatta per il governo del territorio e, infine, per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia. Il sistema dell'energia, infatti, è fondamentale.

So che in questo modo si torna al sistema precedentemente vigente, però credo che ampliare le materie soggette a legislazione collettiva non sia sbagliato, soprattutto per quelle essenziali per la vita del sistema Paese. (*Applausi dei senatori Eufemi e Nessa*).

PRESIDENTE. L'emendamento 12.820a del senatore Flammia è stato ritirato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo alla discussione sull'articolo 12.

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, ho ritenuto di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti per intervenire in sede di discussione sull'articolo perché credo che sia utile una riflessione generale sul nodo che stiamo per affrontare, che è quello delle funzioni e del ruolo del Senato in un sistema federale.

Si tratta infatti di una delle questioni cruciali di questa riforma. È vero che a nostro avviso questa è stata in parte pregiudicata dalle scelte compiute dalla maggioranza sull'articolo 3, ma noi non rinunciamo a ricercare comunque su tutti gli altri nodi del disegno di legge soluzioni coerenti e difendibili.

Il Senato, in un sistema federale, rappresenta i territori e/o le istituzioni territoriali e svolge inevitabilmente un ruolo di riequilibrio, di *check and balance*, di contropotere, se si considera questa espressione nel senso istituzionale, cioè sapendo che le Costituzioni democratiche moderne accolgono sempre un principio di pluralismo delle istituzioni ed evitano di concentrare tutti i poteri in capo ad una sola istituzione o – peggio – in capo ad un uomo solo, perché una simile concentrazione metterebbe a rischio i diritti, le libertà dei cittadini e le stesse regole democratiche.

Nei sistemi federali, quindi, alla Camera che più rappresenta i territori, è inevitabilmente attribuito dunque un ruolo di *check and balance*, di contropotere. Pensate... (*Il microfono si disattiva improvvisamente*).

PRESIDENTE. Colleghi, ci sono disfunzioni tecniche e quindi sospendo la seduta per pochi minuti per cercare di ovviare ad esse.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,36).

La seduta è ripresa.

Prego il senatore Bassanini di riprendere il suo intervento dall'inizio.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, dicevo che ho rinunciato ad illustrare gli emendamenti per intervenire nella discussione sull'articolo 12 in generale, perché credo sia utile una riflessione complessiva sulle funzioni e il ruolo del Senato in un sistema federale.

Nei sistemi federali il Senato rappresenta i territori e le istituzioni territoriali, quindi rappresenta il momento nel quale si incontrano e si confrontano le esigenze e gli interessi dei territori, delle diversità, e le esigenze e gli interessi nazionali, federali, e rappresenta inevitabilmente un *check and balance*, un contropotere. Ciò si riscontra in tutti i sistemi federali: basta ricordare che i Presidenti degli Stati Uniti devono spesso fare i conti (è successo ancora ieri, per la legge sul controllo delle armi) con un Senato che vota contro i disegni di legge sostenuti dal Presidente; basta ricordare le difficoltà che ha il cancelliere tedesco, attualmente, con un Bundesrat nel quale prevalgono orientamenti politici diversi dai suoi.

Naturalmente la questione del ruolo del Senato è strettamente collegata con il quadro complessivo della forma di governo che noi decideremo di adottare, e al riguardo la questione è, in teoria, ancora aperta. È per

questo che, come ricordava il senatore Passigli, noi, che pure siamo tendenzialmente per un sistema parlamentare non assembleare, sul modello britannico o su quello tedesco, abbiamo tuttavia presentato, anche a quest'articolo, un'ipotesi che invece si coniuga con una forma di governo di tipo presidenziale, all'americana, nella convinzione che, in ogni caso, una forma di governo presidenziale classica in un sistema federale (la forma di governo presidenziale nasce storicamente in congiunzione con una forma di Stato federale) sia comunque meglio di un modello spurio, di padre e madre ignoti, qual è quello del premierato assoluto e onnipotente che, allo stato, il testo presentato dal Governo e approvato dalla Commissione ci propone.

Nella forma di governo presidenziale il Presidente ha grandi poteri, ma non può sciogliere le Camere, non può porre la fiducia sulle leggi, non può farsi attribuire deleghe legislative, non può emanare provvedimenti legislativi di urgenza. È vero che nel modello americano egli ha un potere di veto sulle leggi approvate dal Congresso, ma, com'è noto, è un potere solo negativo, che il Congresso può superare con voto a maggioranza qualificata, ed è un potere perfettamente bilanciato da quello che ha il Senato di bloccare le nomine di Ministri, ambasciatori, capi di agenzie e di amministrazioni, che non possono aver corso se il Senato non concorda con il Presidente sulla scelta dei titolari di questi organi o di queste funzioni.

Quindi, il sistema presidenziale è un sistema equilibrato, dove il Congresso nel suo insieme e il Senato in modo particolare, grazie ai suoi specifici poteri, è un potente contropotere, un potente organo di bilanciamento e di garanzia del pluralismo delle istituzioni; di garanzia che nessuno concentri quel potere assoluto che, come già scriveva Montesquieu, «corrompe assolutamente» e dunque mette a rischio i diritti, le libertà e le stesse regole democratiche.

Nel sistema americano i vizi e i rischi del bicameralismo paritario sono superati con un uso intelligente dei *joint committee*, cioè delle Commissioni di conciliazione tra le posizioni espresse sulle leggi dalle due Camere, istituto che per la prima volta si propone, opportunamente, di introdurre anche nel nostro sistema costituzionale.

Se andassimo verso la forma di Governo presidenziale, il modello americano suggerisce una larga aderenza al bicameralismo paritario, con una differenziazione prevalentemente funzionale tra le due Camere. Se, viceversa, prevale il modello parlamentare, sia pure con premierato forte – forte ma non assoluto, non onnipotente – che è quello che noi preferiamo, pensiamo allora sia opportuno prevedere una bipartizione tra leggi a prevalenza Camera e leggi bicamerali: è il modello più facilmente gestibile; e, ovviamente, differisce da quello che ci viene proposto, che vede invece una tripartizione tra leggi a prevalenza Senato, leggi a prevalenza Camera e leggi bicamerali.

Pensiamo che nell'ambito delle competenze legislative riservate alla federazione, nelle quali è prevalente ed esclusiva l'attuazione del programma di Governo e del programma di maggioranza, sia giusto, legittimo

e funzionale prevedere una prevalenza della Camera dei deputati, che è quella che esprime la fiducia al Governo e che, per così dire, gestisce il rapporto maggioritario.

Pensiamo tuttavia sia assolutamente essenziale mantenere alla competenza bicamerale due gruppi di funzioni legislative.

In primo luogo, quelle che attengono alle regole, ai diritti, alle libertà, per le quali, in linea di principio, va affermato che non possono essere attratte nella logica maggioritaria, che non possono cioè essere appropriate dalla maggioranza; perché devono garantire tutti; e perché maggioranze e minoranze devono, in questo caso, decidere insieme, nel rispetto dei diritti di tutti. Di questa categoria fanno parte non solo le leggi costituzionali e le leggi di revisione della Costituzione, ma anche le leggi elettorali e tutte quelle in materia di diritti e di libertà.

Per questo riteniamo opportuno che si conservi nel terzo comma il riferimento alle riserve di legge come materia di competenza bicamerale. Se questa opportuna formulazione fosse superata, allora, cari colleghi, dovremmo scrivere chiaramente che le leggi che attuano e tutelano i diritti della prima parte della Costituzione sono tutte necessariamente bicamerali, perché fanno parte di quella parte della legislazione che è legittimamente dominata dalla regola di maggioranza e che legittimamente è attuazione del programma di Governo.

Ma vi è una seconda categoria di leggi che, a nostro avviso, è opportuno siano bicamerali e sono quelle che attengono all'ordinamento federale nel suo complesso e che quindi incidono su poteri, competenze, attività e risorse delle Regioni e degli enti locali. Anche qui vorrei dire «tutte le leggi in materia»: sono sicuramente le leggi cornice del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ma sono anche le leggi che definiscono, per esempio, i livelli essenziali delle prestazioni e che sono decisive ai fini di determinare il ruolo, l'attività e le responsabilità delle Regioni e degli enti locali.

Le due categorie ricordate, a nostro avviso, dovrebbero appartenere ad una competenza bicamerale: questa quindi investe un'area relativamente ampia, sapendo tuttavia che l'istituzione della Commissione di conciliazione tra Camera e Senato consentirà di superare l'infinita navetta, che talora rende macchinoso il processo di formazione delle leggi.

A noi sembra questo il modello più equilibrato e più funzionale. Devo dire con molta nettezza che, se viceversa ci si dovesse squilibrare verso un'eccessiva preponderanza delle leggi a prevalenza Camera, allora tanto varrebbe riprendere in considerazione il modello monocamerale, perché avere un Senato privo di un effettivo ruolo nella rappresentanza dei territori e delle comunità territoriali e nell'equilibrio delle istituzioni come effettivo contropotere, avere un Senato che non riesce a svolgere queste funzioni, ci porterebbe a concludere che, allora sarebbe meglio abolire il Senato e avere una sola Camera. (*Applausi dei senatori Vitali e Villone*).

* MANZELLA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZELLA (*DS-U*). Signor Presidente, anch'io come molti colleghi intervenuti sono convinto che questo articolo 12 costituisca un po' l'arco di volta del nostro processo federale e, al centro del centro, ci sono certamente le questioni finanziarie, sul Patto di stabilità interna, sulla perequazione, sulla legge finanziaria, i temi sollevati negli emendamenti dei colleghi Caddeo, Tonini, Morando, Eufemi, Pedrizzi e Michelini.

Io parlerò, invece, di un tema che appare quasi marginale, e che tuttavia solleva un problema serio di costituzionalità. Si tratta dell'ultimo comma di questo articolo 12, quello che stabilisce l'intesa tra i Presidenti delle due Camere per risolvere le questioni di competenza legislativa tra i due rami del Parlamento. Si costituzionalizza così, signor Presidente, un istituto di diritto parlamentare ed anche di diritto legislativo. Ci sono, infatti, vari articoli dei Regolamenti parlamentari che stabiliscono che per gli organi collegiali bicamerali, per le indagini conoscitive, per i tempi delle Commissioni bicamerali l'intesa tra i due Presidenti è fonte di diritto parlamentare interno. È anche però fonte di diritto legislativo, direi, perché dall'intesa tra i due Presidenti, per esempio, dipende la nomina di membri di *Authorities*.

Se la costituzionalizzazione prevista in questo comma avesse riguardo solo a queste materie, non ci sarebbe questione. Qui però si costituzionalizza un'intesa sul procedimento costituzionale per fare le leggi, cioè un'intesa, un accordo tra due soggetti pubblici su una materia di per sé non negoziabile: il procedimento legislativo.

Nel momento in cui è la Costituzione e non il Regolamento, non una legge organica, a fissare la procedura per fare le leggi (sia quella bicamerale, sia quella decisa in via definitiva dal Senato, sia quella decisa in via definitiva dalla Camera), ebbene, da quel momento non vi può essere intesa presidenziale che possa cambiare o derogare all'ordine costituzionale delle competenze, perché con un'intesa non si può cambiare la Costituzione. E non si può cambiare, come tutti sappiamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché siamo in un regime di Costituzione rigida che si può modificare solo con l'apposita procedura di revisione costituzionale, con quattro passaggi assembleari, perché c'è un organo che vigila affinché i deragliamenti da questa rigidità non possano aver luogo.

Se poi qualcuno si illudesse che questa deroga sarebbe possibile perché si tratterebbe di procedure parlamentari, l'errore sarebbe ancora più grave. La materia appartiene infatti ai fondamentali della nostra esperienza costituzionale, fissati una volta per sempre dalla famosa sentenza n. 9 del 1959 della Corte costituzionale, commentata da costituzionalisti famosi come Barile, Esposito e Mortati. Quella sentenza tracciava un'invalicabile linea di confine tra gli *interna corporis*, consegnati a regolamenti, prassi e consuetudini, e le norme costituzionali sul procedimento legislativo: insindacabili i primi, sindacabilissimi invece gli scarti dalle norme costituzionali e sul procedimento legislativo.

Ecco perché appare un vero e proprio *monstrum*, una eccezione inaccettabile e fuori dalla nostra esperienza costituzionale quell'aggettivo «insindacabile» che qualifica l'intesa dei Presidenti. Vorrei che il relatore ci spiegasse a chi si rivolge quell'aggettivo: insindacabile per chi? Insindacabile da chi? Da parte della Corte costituzionale? Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad una revisione costituzionale surrettizia, ad una violazione dell'articolo 134 della Costituzione, che pure non compare nel lungo elenco degli articoli qui rivedibili della nostra Costituzione.

È una sottrazione irragionevole di una materia giustiziabile da parte della Corte costituzionale e, direi, proprio perché stiamo parlando di un progetto di legge costituzionale, è una lesione di quel nucleo irrinunciabile senza il quale avremmo la «Costituzione incostituzionale» di cui ha parlato recentemente Giovanni Sartori, lesione che certo cadrebbe sotto la mannaia della Corte costituzionale se questo progetto di legge costituzionale andasse davvero al suo giudizio e non cadesse prima, come mi pare inevitabile, nelle urne referendarie. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, desidero esprimere le forti perplessità che mi indurranno a non votare l'articolo 12 che viene proposto dal relatore e che, se rimanesse nel testo che c'è stato proposto, comporterà una ripartizione delle competenze tra Camera e Senato federale che di fatto presuppone il mantenimento in vita integrale dell'attuale Titolo V della Costituzione.

In questo senso, sul piano procedurale concordo con l'obiezione avanzata ieri dal senatore Villone che sarebbe stato opportuno limitare la discussione sull'articolo 12 al mero procedimento di formazione delle leggi, mettendo da parte gli emendamenti che possono incidere sulla definizione delle competenze in modo da non pregiudicare le successive decisioni. Poiché questa scelta procedurale non è stata fatta, dobbiamo valutare nel merito questo articolo 12 così come ci viene sottoposto.

Esso conferma in modo credo irreversibile la scelta di mantenere nel nostro ordinamento costituzionale la cosiddetta legislazione concorrente.

Ho già avuto modo di dire, nel corso della discussione generale sul disegno di legge in esame, che i repubblicani giudicano la legislazione concorrente come l'elemento che determina il maggiore conflitto di attribuzioni e la maggiore confusione nei rapporti tra Stato e Regioni. Credo che questo dato sia confermato anche dalla pregevole pubblicazione del Servizio studi del Senato, che ha illustrato la giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V e che evidenzia come più della metà dei casi su cui si è dovuta pronunciare la Corte derivino dalle norme relative alla legislazione concorrente. Il fatto quindi di basare sulla legislazione concorrente, sulla competenza, cioè, nella definizione dei principi generali a

cui dovrebbero ispirarsi poi le Regioni, la diversità di competenze tra Camera e Senato rappresenta una scelta che noi non possiamo in alcun modo condividere.

Ciò detto, desidero sottolineare come comunque, anche entrando nella logica di mantenere la legislazione concorrente e di fare di questa il punto cardine per la distinzione delle competenze tra Camera e Senato federale, vi sono, nel testo che viene presentato, alcune incongruenze per cui ho proposto degli emendamenti che non toccano, purtroppo, l'impianto, ma tendono quanto meno a correggere alcune distorsioni che derivano da questa scelta.

Mi riferisco, in particolare, al fatto che tutte le competenze relative al secondo comma dell'articolo 117 sono attribuite alla Camera, compresa quelle della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che sono materia su cui invece l'intervento da parte delle Regioni e dei poteri locali è essenziale. Vi è quindi la necessità che su questo vi sia, quanto meno, una competenza bicamerale, se non quella prevalente del Senato federale.

L'altra considerazione è quella relativa alle norme tributarie, che vengono qui affidate alla competenza della Camera. Ora, noi sappiamo benissimo che, anche con l'avvio del cosiddetto federalismo fiscale, per molti anni manterremo un sistema in cui la finanza delle Regioni e degli enti locali sarà basata su una compartecipazione di tributi statali, sarà difficile nel breve termine l'introduzione prevalente di tributi propri delle Regioni e degli enti locali. E allora, non fare di questa materia relativa alle norme tributarie qualcosa di competenza comune dei due rami del Parlamento significa contraddire quella stessa logica federale cui ci si vuole, in teoria, ispirare.

Infine, credo vada precisato in modo chiaro che è competenza bicamerale tutta la materia elettorale, compresa quindi quella relativa ai *referendum* e alla legislazione per il Parlamento europeo, non solo quella relativa all'elezione di Camera e Senato.

Queste sono alcune indicazioni che noi diamo per cercare di correggere alcune storture che a nostro avviso vi sono nell'articolo che stiamo esaminando, ma non tolgono, anche se fossero accolte, il motivo di fondo del dissenso che io debbo esprimere su questa scelta, cioè la decisione di mantenere in vita un sistema in cui la legislazione concorrente – di cui tra l'altro non si propone nemmeno un ridimensionamento, come pure era stato nelle prime indicazioni venute dal ministro La Loggia – rimane il cardine della costruzione costituzionale.

Io credo che in questo modo non solo non abbiamo la capacità di correggere le incongruenze della riforma del centro-sinistra adottata nella passata legislatura, ma rischiamo per alcuni aspetti addirittura di aggravarle. (*Applausi del senatore Peterlini*).

* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, entro nel merito del dibattito con l'amarezza di un risultato che abbiamo, per quanto possibile, tentato di contrastare.

Già con l'articolo 3 il Senato esce indebolito nella sua composizione; sul punto ho sentito utilizzare argomenti strumentali. È bene ancora una volta ripetere che contestualità e contemporaneità sono due concetti diversi, non necessariamente coincidenti, perché mentre la contemporaneità è un dato cronologico, la contestualità che avete inserito nell'articolo 3 presenta collegamenti organici tra l'elezione dei Consigli regionali e l'elezione dei senatori della Repubblica.

Vorrei ricordare a me stesso, onorevole Presidente, che nel 1994, nel periodo di massima sofferenza almeno per quanto riguarda il mio partito, mi sono presentato alle elezioni per il Senato, risultando eletto insieme ad altri tre parlamentari vincitori al primo scrutinio, mentre altri colleghi della mia parte politica arrivarono in Parlamento attraverso l'utilizzazione dei resti.

Nel 1995, nella mia Regione vinse la destra. Se all'epoca fosse già in vigore la disciplina che è stata introdotta con l'articolo 3, per quanto eletto con una percentuale molto alta, avrei corso il rischio di non venire in Senato: dovendo seguire la sorte dei Consigli regionali, poteva appunto accadere questo.

Ciò è quanto è emerso nelle votazioni di ieri: non insistete, colleghi, ricordandoci che 57 senatori avrebbero sottoscritto un disegno di legge che parlava di contestualità! La contestualità cronologica, alla quale almeno io ho fatto riferimento, è diversa dalla contestualità organica che abbiamo introdotto con l'approvazione dell'articolo 3.

Vorrei ripetere all'onorevole relatore che con l'articolo 3 sono stati disattesi alcuni punti essenziali. La Regione ha una durata precaria in rapporto alla durata del Senato e quest'ultimo, collegato alle liste, ne risulta fortemente indebolito.

Se andiamo a discutere le proposte enucleate nelle competenze legislative divise tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, ci accorgiamo che ancor di più va in sofferenza questo ramo del Parlamento.

In questo caso, mi sono chiesto personalmente se non valga la pena di tornare allo spirito di alcuni costituenti che si batterono perché la Costituzione prevedesse una sola Camera. Occorre porsi questo interrogativo: ritenere che la funzione prevalente del Senato consista con riferimento al terzo comma dell'articolo 117, implica la sottovalutazione del dibattito che si è svolto.

Il terzo comma dell'articolo 117, relativo alla legislazione concorrente, è stato bombardato in Senato immediatamente dopo la vittoria del centro-destra, precisamente in occasione della presentazione del documento di indagine conoscitiva svolta dalla Commissione affari costituzionali. Lo stesso Ministro per gli affari regionali ha dichiarato in più occasioni che la legislazione concorrente dovesse essere eliminata con l'allocazione di alcune delle materie alla competenza esclusiva dello Stato ed altre alla competenza esclusiva delle Regioni.

Di fronte a così mutevoli opinioni, possiamo dichiararci contenti del fatto che al Senato sia riconosciuta l'ultima parola solo alla legislazione relativa ai principi fondamentali? La legislazione di principio postula l'esistenza di una competenza esclusiva di merito delle Regioni, sia pure nel rispetto di principi eventualmente dettati dal legislatore nazionale. Non è obbligatorio, infatti, dettare i principi, possono essere utilizzati quelli già presenti nel vigente ordinamento, come è avvenuto peraltro dal 1970 ad oggi.

Tale richiamo ai principi dell'ordinamento ha consentito ai Governi della Repubblica di impugnare le leggi regionali e di sollevare conflitti di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale. Mi rendo conto che, quando viene meno il legame fiduciario tra una Camera e il Governo, l'ultima parola va riconosciuta in alcune materie alla Camera proprio perché conserva il rapporto fiduciario. Il Governo ha diritto di porre la fiducia su determinate questioni e la Camera può accordarla o negarla, mentre il Senato non ha un cordone ombelicale di tipo fiduciario. I colleghi Manzella e Bassanini giustamente hanno fatto espresso riferimento alle riserve di legge.

È ammissibile che tutte le riserve di legge debbano coinvolgere una sola Camera? Sarei preoccupato in ordine ai diritti fondamentali, ai diritti costituzionali, ai diritti di libertà, ai diritti civili, sociali, elettorali, se in queste materie avesse la competenza esclusiva la sola Camera? Ricordo ai colleghi che una legge elettorale segnò la fine della democrazia; avanzo un'ipotesi, ma mi auguro che ciò non avvenga ed è per questo che auspico che la Costituzione debba garantire che ciò non avvenga. Abbiamo ancora una volta discusso della riforma del Titolo V e degli errori che sono stati commessi; mi dispiace dover parlare in assenza del senatore Nania, che inviterei a leggere attentamente la sentenza della Corte costituzionale del 2003.

Nella passata legislatura fu commesso un errore con la cancellazione del riferimento all'interesse nazionale; la Consulta ha stabilito che l'interesse nazionale, a legislazione vigente, ferma restando l'attuale stesura dell'articolo 117, è invocabile dal legislatore nazionale, sia pure con misura e congrua motivazione.

Giungo alla conclusione, signor Presidente. In Aula spesso non si affronta una questione di merito: nel dibattito tra maggioranza e opposizione, prevale la tesi che l'opposizione non ponga questioni accettabili. Ciò dispiace. Il Senato è stato fortemente ridimensionato dal punto di vista della qualità; con la formulazione al nostro esame, ridotta è anche la sua competenza legislativa.

Credo, perciò, che dovremo insistere sugli emendamenti presentati. A questo punto, è il caso di preferire il monocameralismo piuttosto che un bicameralismo sbilenco. Resta in piedi il problema del Governo e del modello di Stato. In uno Stato federale non c'è contrarietà rispetto a un Presidente direttamente eletto, purché venga salvaguardata l'autonomia non solo funzionale, ma anche politica delle Camere.

Con questa riforma, diventa difficile scriverne bene nei testi di diritto costituzionale. Con questo Senato, certamente, abbiamo scritto una brutta pagina anche dal punto di vista della competenza legislativa. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U.*)

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, la mia riflessione riprende quanto da me già argomentato nel corso della discussione generale. In quella sede ho illustrato le ragioni in base alle quali anche dal punto di vista tecnico appare opportuno mantenere una sostanziale unitarietà nella manovra di finanza pubblica, le cui parti sono indissolubilmente legate da molti vincoli. Confermo pienamente, pertanto, quelle argomentazioni.

Prima di riprendere qualche considerazione su questi temi alti, in aggiunta a ciò che ho detto, vorrei proporre due piccoli spunti per concludere a favore della piena competenza bicamerale in materia finanziaria.

Innanzitutto, considerato che sono anche il relatore sul bilancio interno del Senato, occorre tenere presente un tema non banale, ossia la competenza sulla decisione relativa alla dotazione finanziaria dello stesso Senato federale, che nell'ipotesi formalizzata dal testo licenziato dalla 1^a Commissione permanente spetterebbe solo alla Camera dei deputati. Anche in questo caso occorre porsi il quesito se sia coerente mantenere un bicameralismo sia pure asimmetrico, quanto a strutture e competenze, con la definizione delle risorse finanziarie da parte di una sola Camera.

Il quesito che pongo in sostanza è questo: la vita e la funzionalità del Senato federale possono dipendere dalle decisioni dell'altro ramo del Parlamento circa la dotazione finanziaria? E se dovessero esserci esigenze di variazioni della dotazione, quale sarebbe lo strumento formale per tale richiesta? E' un problema che pongo.

C'è un'ulteriore considerazione di importanza minore, ma da non tralasciare, che devo proporre sempre in qualità di relatore sul bilancio interno del Senato. Occorre dare per acquisito il subentro da parte del nuovo Senato federale in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei contratti in essere in capo all'attuale Senato. Non mi pare che si sia sufficientemente riflettuto su tale questione, perché probabilmente si dà per scontata una tale successione. Tuttavia, per ragioni di prudenza ed esigenze legate alla continuità delle istituzioni, credo sia utile che ne rimanga almeno menzione, o – se viene presa in considerazione – che tale continuità sia in qualche modo assicurata.

Altri temi potrebbero essere oggetto di riflessione, ma discendono dai due precedenti e quindi non ne farò menzione in questa sede rimandandone la discussione ad un momento successivo all'approvazione di questo articolo.

Tornando ad aspetti più generali, sempre per addurre argomenti a favore di una competenza bicamerale in materia finanziaria, basta conside-

rare che è lo stesso Titolo V a richiederlo nel momento in cui accoglie la cosiddetta *golden rule* riservando dunque il debito ai soli investimenti. Se gli enti locali possono generare debito ci deve essere da questo punto di vista un contemperamento con gli altri livelli. Ciò si ricollega ad una decisione in termini di distribuzione del saldo complessivo che da un lato implica una visione unitaria, dall'altro una sede nella quale tutte le parti in campo possono partecipare alla decisione.

Ecco perché il Senato federale deve essere competente per bilancio e finanziaria, in quanto portatore più da vicino delle istanze delle autonomie. Il Titolo V porta a tale soluzione anche da un altro punto di vista. Dal momento che l'articolo 117, primo comma, impone anche alle Regioni vincoli internazionali ed europei, tra cui quelli relativi al Patto di stabilità e crescita e ai grandi orientamenti di politica economica, ne consegue che i due livelli istituzionali coinvolti, il Governo centrale e le Regioni, sono chiamati a decidere insieme al riguardo, almeno sotto il profilo della ripartizione. Mi pare ovvio che la sede formale più idonea ad una tale decisione potrebbe essere il nuovo Senato federale.

Infine, ho appena accennato alla questione del debito che rappresenta un punto cruciale, come sta emergendo, anche da un'altra prospettiva. Come è noto (la Commissione bilancio peraltro sta svolgendo un'apposita indagine conoscitiva al riguardo), uno dei problemi che si va profilando è legato alla crescita del settore pubblico non statale. Una soluzione – vuole essere solo un suggerimento – potrebbe consistere nell'indicazione già nella prossima finanziaria, all'articolo 1, di un tetto massimo che ripartisca tra i vari livelli istituzionali quello già esistente sui limiti della quota sull'estero del nuovo debito. Il problema è dunque valutare se da decisioni in questa materia possa essere esclusa la rappresentanza federale. A maggior ragione – sempre per rimanere al tema che stiamo affrontando – lo stesso problema potrebbe porsi nell'ambito di un ampliamento ulteriore delle potenzialità della finanziaria nella gestione del debito, il che aggiunge un ulteriore motivo per una competenza bicamerale in questa materia, oltre a quanto specificato in discussione generale e che confermo.

Sono naturalmente pronto a valutare specificamente anche la ripartizione del bilancio e della legge finanziaria, per le sue parti relative allo Stato centrale e dunque di ovvia pertinenza esclusiva della Camera, ma va certamente considerata la parte relativa alla finanza pubblica allargata che mi pare difficile poter sottrarre al Senato federale.

Data la complessità e l'importanza delle questioni sollevate, vorrei in conclusione fare la seguente considerazione. Bisogna essere consapevoli del fatto che la ridefinizione della rappresentanza degli interessi delle autonomie a livello centrale non può sostanzarsi in un possibile indebolimento complessivo delle istituzioni. Per questo motivo mi limito a suggerire una riflessione sul tema, restando aperto a qualsiasi soluzione che salvaguardi le competenze dello Stato centrale, ma che si faccia carico del problema dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni e quindi dell'intera finanza pubblica allargata, che non può che essere valutata nella sede opportuna, appositamente necessaria: il Senato federale. (*Ap-*

plausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Del Pennino. Congratulazioni).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come ben sanno i colleghi, io esercito abusivamente la professione di costituzionalista. La mia professione, quella vera, a cui sono abilitato, sarebbe la medicina.

In medicina valeva un assioma secondo cui è la funzione che crea l'organo: significava che la morfologia dell'organo, sia macroscopica che microscopica, era determinata dalla funzione a cui lo stesso era chiamato. Ebbene, noi, in questa nostra avventura costituzionale, abbiamo capovolto esattamente questa logica: abbiamo prima definito come sarebbe stato il Senato ed ora andiamo a definire la funzione che lo stesso dovrà svolgere.

Questo ha creato, a parer mio, una grave e insanabile disarmonia, perché la funzione che noi stiamo assegnando al Senato con questo articolo 12 è direttamente derivata dal federalismo che avevamo disegnato nell'articolo 117 della Costituzione: piaccia o non piaccia, quello era il modello federalista che avevamo disegnato e quel modello doveva essere ripreso e conformato da questo Senato.

Allora, è assolutamente logico immaginare che vi sia una tripartizione della funzione legislativa, in cui cioè vi sono leggi di pertinenza dello Stato, leggi in cui lo Stato può soltanto definire i principi generali, spettando poi la norma di dettaglio alle Regioni, e leggi che invece sono di diretta pertinenza delle Regioni. Ecco dunque che, in quel modello, con questa funzione, il Senato veniva ad assumere un ruolo di doppia garanzia: nei confronti delle autonomie regionali e nei confronti dell'unità e armonicità della funzione statale. Infatti, il Senato aveva la possibilità di richiamare a sé e di discutere quelle leggi dello Stato che ritenesse in qualche modo interferenti con le autonomie regionali e, al tempo stesso, aveva la funzione, che io definirei primaria, di definire la cornice entro la quale, nelle materie concorrenti, doveva poi svolgersi la funzione legislativa delle Regioni; ruolo primario perché, come giustamente faceva osservare il collega Scarabosio, definire i principi fondamentali è particolarmente difficile ed è una funzione sicuramente arbitraria.

Dunque, il Senato avrebbe dovuto svolgere la sua funzione primaria, quella cioè di definire il limite fra l'autonomia regionale e l'esigenza dell'unità statale; e definendo quel principio fondamentale, svolgendo questo non già arbitrio ma arbitrato, il Senato federale avrebbe garantito l'integrità delle autonomie regionali e dello Stato centrale e, soprattutto, l'omogeneità del tessuto sociale nell'ambito di quel modello di federalismo non competitivo ma solidale che noi avevamo immaginato.

Ma oggi questo schema è completamente sovvertito dalla forma che abbiamo dato a quel Senato, che difficilmente potrà assolvere alla fun-

zione così definita. Infatti, il modello originario uscito dalla Commissione è stato completamente stravolto nel corso della discussione avvenuta in Aula. Quel modello prevedeva che il Senato, proprio per quella funzione di raccordo e di arbitraggio fra due espressioni democratiche che sono naturalmente e fisiologicamente in competizione, fosse indipendente sia dall'uno che dall'altro schema politico.

Le elezioni del Senato, infatti, si sarebbero svolte ogni sei anni, il che comportava la sfasatura per almeno cinque legislature su sei tra l'elezione della Camera e quella Senato. L'elezione del Senato non avrebbe quindi ripreso in modo pedissequo gli schemi politici che presiedono la formazione della Camera; al tempo stesso sarebbe stata però indipendente dalle elezioni regionali e quindi non si poteva configurare un mandato che costituisse un vincolo fra l'espressione politica regionale e l'espressione nazionale federalista rappresentata dal Senato.

Questo schema non esiste più, il Senato viene eletto contestualmente ai Consigli regionali e quindi inevitabilmente riflette quell'assetto politico. Innanzitutto, lo riflette perché il momento elettorale è unico e inevitabilmente dipendente. È infatti difficile pensare che sia eletto un Presidente della Regione di un colore e un senatore di un altro colore; ci sarà una contemperazione per cui verranno rappresentate sia la maggioranza che l'opposizione, è però chiaro che tale assetto sarà rappresentativo di quello politico della Regione.

Non solo ci sarà questa dipendenza ma ci sarà anche un vincolo di mandato ben preciso, che noi abbiamo stabilito più volte, nel momento della contestualità delle elezioni certo, ma poi anche nel diritto all'elettorato passivo che spetta soltanto ai residenti della Regione e ancora nell'immaginare che il numero legale sia legato non soltanto alla presenza dei senatori in quanto individui ma anche alla presenza di un certo numero di senatori rappresentativi di Consigli regionali.

Abbiamo quindi creato un vincolo di mandato molto stretto tra le Regioni e il Senato, che inevitabilmente si traduce sulla funzione. Per cui è difficile immaginare che questo Senato federale possa essere elemento di raccordo armonico; esso sarà parte della conflittualità fra le due diverse espressioni democratiche, quella dei Consigli regionali e quella della Camera dei deputati, e sarà naturalmente sbilanciato a favore della prima. Il che, badate bene, non aumenta la natura federalista del nostro Stato.

Questo è l'equivoco di fondo in cui siamo caduti, che cioè occorresse un Senato veramente federale; il fatto è – parliamoci chiaro – che esso doveva essere venduto sul mercato elettorale, questa era la ragione pura e semplice. Un Senato veramente federale avrebbe dovuto essere rappresentativo non già della natura federalista e quindi unitaria dello Stato nazionale ma della rivendicazione regionale nei confronti del centralismo statale.

Questo è il modello sul quale noi, ahimè, stiamo costruendo infaustamente il nostro federalismo che, ripeto, dovrebbe essere un movimento naturalmente e fisiologicamente centripeto, votato cioè a cercare un elemento unitario tra gli elementi differenziali laddove – ahimè non casual-

mente, visto il nome del Ministro per le riforme istituzionali – sta diventando un movimento drammaticamente centrifugo.

Per questo motivo noi siamo vivamente preoccupati del modello federalista che andiamo disegnando e della riforma costituzionale che stiamo per definire. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

* TAROLLI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, c'è una estremizzazione nelle argomentazioni dei colleghi di opposizione che rende difficile anche il dialogo e il confronto. Infatti, i colleghi Bassanini e Mancino ci dicono: o diamo competenze significative al Senato, altrimenti è meglio attestarci sul modello monocamerale.

Qui però bisogna capirsi, onorevoli colleghi: o ci mettiamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, perché vogliamo costruire qualcosa in comune, e allora diventa facile anche per gli interlocutori di questa parte, cioè della maggioranza, mettersi in sintonia con voi, altrimenti se si continua ad estremizzare è chiaro che tutto diventa più difficile.

Facciamo una premessa: noi vogliamo un Senato federale che sia solido, che sappia competere con le altre istituzioni, che sappia essere rappresentante del livello nazionale, della Nazione, ma che sappia anche cogliere e interpretare al meglio i bisogni e le istanze sociali ed economiche che provengono dai livelli territoriali e dal Paese in genere. Benissimo. Allora, perché si configuri questo Senato, ci sono due elementi fondamentali e imprescindibili, tali da rendere questo Senato «forte» per distinguerlo dal Senato più debole, sapendo che non c'è un modello in giro per il mondo a cui ci si può ispirare, ma è un'esperienza che va costruita in autonomia.

Gli elementi sono dunque due, e cioè la natura del Senato e le sue funzioni. La natura l'abbiamo delineata all'articolo 3, dove abbiamo detto che i senatori sono eletti con il suffragio universale diretto, il che rende l'investitura del Senato piena. Dopodiché si può sottilizzare sulle contestualità, sulle contemporaneità, e così via, ma abbiamo un Senato e dei senatori che sono investiti dal suffragio universale. Questo è il primo elemento che rende forte la tipologia che stiamo costruendo.

L'altro elemento riguarda le funzioni, le competenze. Nel testo che la Commissione ci ha consegnato, il Senato è chiamato a svolgere non una funzione di riflessione, non una funzione di mediazione, ma funzioni di deliberazione, ed è questa l'altra caratteristica che rende il Senato forte.

Allora, colleghi dell'opposizione, quello che noi abbiamo davanti non è un testo distante dalle vostre sollecitazioni; è un testo che probabilmente va ulteriormente approfondito e arricchito, ma dobbiamo capirci, perché se continuiamo a drammatizzare tutto diventa più difficile.

Se interloquisco con voi e dico che qui ci sono già due elementi imprescindibili che rendono identificabili la natura e le funzioni di questo organismo che stiamo costruendo, quali sono gli elementi aggiuntivi necessari per meglio definirne il ruolo? Su questo piano interloquisco con voi ed anche con il relatore, che su tale materia ha impiegato, oltre alla sua competenza, anche il cuore e l'intelligenza.

Sappiamo che non c'è un modello simile, sappiamo cioè che stiamo costruendo un'ipotesi *in progress*, come dicevo ieri sera, che magari nei prossimi anni sarà ulteriormente approfondita, rivista e plasmata.

Ma su alcuni punti, proprio perché le differenze non sono poi così marcate, vorrei far presente al collega D'Onofrio, mio presidente e maestro in questa materia, che probabilmente un approfondimento potrebbe contribuire a farci fare qualche passo ulteriore.

In primo luogo, se vogliamo che svolga una funzione di garanzia, il Senato dovrebbe essere investito totalmente delle funzioni tipiche di un Senato delle garanzie, quando si parla di nomina dei rappresentanti nella Corte costituzionale, nel Consiglio superiore della magistratura e nelle *Authority*. Quindi, dovremmo dire che solo il Senato è investito della competenza della nomina di personalità di garanzia.

In secondo luogo, ho sentito anche un collega della maggioranza intervenire stamattina sugli ordini professionali, questione che andrebbe valutata attentamente per assicurare che all'interno della Repubblica ci siano criteri, obiettivi, diritti e garanzie che valgano per tutti i cittadini, che essi abitino in Sicilia o in Trentino-Alto Adige.

Infine, vi è la questione sollevata anche dal presidente della Commissione bilancio Azzollini. Nel testo che la 1^a Commissione permanente ci ha sottoposto, si investe il Senato della materia della perequazione. Sottopongo al Governo questa considerazione: che senso ha dare la bandierina al senatore sulla materia della perequazione quando non gli si danno poi gli strumenti operativi per praticarla? Che senso ha incaricare un senatore di gestire il fondo perequativo nazionale o di determinare gli obiettivi, i criteri, le missioni di tale fondo, dargli quindi una bella macchina, quando poi non gli si mettono a disposizione gli strumenti, ovvero la benzina per camminare?

È nelle leggi di bilancio che si determinano le poste sulle quali poi si investe nel fondo perequativo. Allora, i colleghi del Mezzogiorno, sia della maggioranza sia dell'opposizione, se intendono mantenere tale principio, devono sapere che questo è lo strumento sul quale va incardinata la questione; altrimenti attribuiamo al Senato una funzione che non è in grado di mettere in pratica.

Faccio una seconda traduzione operativa: come si fa a realizzare un obiettivo previsto dal Trattato di Maastricht, ad esempio il rapporto *deficit-PIL* inferiore al 3 per cento? Se, infatti, si lascia questa competenza esclusivamente alla Camera, chi potrebbe garantire che questa non delibere scaricando sulle Regioni il compito di assolvere a tale criterio? Se vogliamo, cioè, che anche i trattati internazionali vengano gestiti con il criterio della equanimità, è evidente che la materia non può essere esclusa,

ma deve vedere coinvolto anche chi ha il dovere di essere il tramite necessario con le realtà territoriali, quale è il Senato che si va a costruire.

Pertanto, pongo all'attenzione del relatore e del Governo l'esigenza di un ulteriore approfondimento sulla materia perché nelle riflessioni delle prossime ore si possa arrivare ad una migliore definizione della problematica. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

Saluto ad una delegazione dei comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna i sindaci e gli amministratori dei comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone, ai quali va il cordiale saluto mio e dell'Assemblea.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

VIZZINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, intendo motivare il tipo di ragionamento politico che presiede all'articolo 12 sul quale stiamo dibattendo e che è stato pensato, così come lo stiamo esaminando, partendo dalla seguente riflessione politica.

Alla fine della scorsa legislatura fu approvata la riforma del Titolo V della Costituzione, con un articolo 117 che divideva le materie in modo abbastanza complesso. Esso probabilmente avrebbe potuto essere meglio riconsiderato; tuttavia, si tratta di una legge costituzionale recentissima e la filosofia che abbiamo voluto portare avanti, nel momento in cui abbiamo disciplinato le funzioni del Senato e della Camera nell'ambito di un bicameralismo che è stato definito asimmetrico, è stata quella di partire esattamente dall'articolo 117 così come modificato con il nuovo Titolo V.

È stato un atto di attenzione verso una legge che pure questa parte politica non aveva votato nella scorsa legislatura e la dimostrazione che quando si opera sulla Costituzione si vuole dare anche un senso di continuità, perché se ogni maggioranza pensasse di farsi la propria Costituzione, probabilmente il testo della Carta costituzionale diventerebbe qualcosa di diverso da come è stato concepito nel passato e da come ci piace continuarlo a concepire.

Pertanto, la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 12 è direttamente conseguente alle scelte compiute dall'attuale opposizione, allora maggioranza, nel momento in cui ha concepito il nuovo Titolo V

della Costituzione. Ci sono materie di competenza esclusiva dello Stato e, rispetto alla funzione asimmetrica di Camera e Senato, esse sono di competenza della Camera dei deputati con una possibilità di richiamo da parte del Senato della Repubblica, ma con competenza finale della Camera e, tra le materie concorrenti, tutta la parte che riguarda le norme fondamentali di indirizzo resta di competenza primaria del Senato federale della Repubblica con una possibilità di richiamo, ma con un'ultima parola che può essere detta dal Senato.

Il dibattito ha dimostrato che questo poteva incrociarsi con un'attuazione dei programmi di Governo in una Camera che dovrà essere eletta con una propria legge elettorale, non più insieme alla Camera dei deputati, e che non è legata da un rapporto di fiducia con il Governo stesso; per questo abbiamo cercato, lasciando invariate le competenze scritte nell'articolo 117, di trovare una procedura che consenta al Governo di operare un richiamo all'esigenza di attuazione del proprio programma portando in competenza bicamerale il provvedimento, ponendo il voto di fiducia alla Camera dei deputati e lasciando ferma la competenza del Senato, dove il provvedimento deve essere approvato comunque con un voto a maggioranza, perché non è possibile per il Governo porre la fiducia in questo ramo del Parlamento. Peraltro, questo è il senso di alcuni degli emendamenti cui ho chiesto di apporre la firma nel corso della loro illustrazione e cui ha apposto la firma anche il senatore Pastore, presidente della Commissione affari costituzionali.

Abbiamo quindi scelto una procedura che non indebolisce la capacità del Senato di esprimersi sulle leggi, mentre quella della Camera resta vincolata al fatto che il Governo, chiedendo il voto di fiducia, in qualche modo ottiene il consenso della sua maggioranza. Questo ci è sembrato un modo di mantenere il Senato federale forte, rafforzato, dignitoso, rappresentante delle esigenze del territorio e non soltanto di quelle politiche o partitiche e riteniamo di averlo fatto, a differenza di tanti altri emendamenti – presentati ora anche dall'opposizione – in cui la Camera finiva per avere un potere di richiamo finale che, esso sì, avrebbe indebolito definitivamente la posizione del Senato della Repubblica.

In questo modo, invece, a noi pare di aver pensato ad una posizione di primaria importanza del Senato della Repubblica che, anche quando il Governo richieda l'esame bicamerale di determinati provvedimenti collegati all'attuazione del programma, deve dare un voto senza che sia possibile porre la fiducia e quindi con un Governo che dovrà utilizzare questo ramo federale del Parlamento come momento di negoziazione degli interessi politico-partitici – lo ripeto – con quelli del territorio, che saranno rappresentati al Senato.

È la strada che abbiamo scelto, che forse non è completa, ma che potrà essere completata lungo il cammino; c'è già un emendamento presentato dal relatore sull'articolo 120 della Costituzione, sul quale potremo discutere per garantire ancor meglio l'unità giuridica ed economica della nostra Nazione anche in riferimento ai diritti essenziali dei cittadini.

Questo quadro ci sembra il più semplice ed esaustivo delle esigenze che possono essere poste e lascia aperto quindi l'esame all'altro aspetto, illustrato sin qui in almeno due interventi, che riguarda i provvedimenti di natura finanziaria e le materie di competenza bicamerale paritaria di Camera e Senato.

Escludo di parlare delle altre questioni su cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, che però sono importanti, e sono le funzioni fondamentali di Comuni, Province, Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, tutta una serie di casi espressamente previsti in cui c'è un rinvio della Costituzione a leggi peraltro tutte citate.

Si pone un problema rispetto ai bilanci e ai rendiconti consuntivi e rispetto all'attuale struttura finanziaria del nostro Stato. Vorrei innanzitutto ricordare, poiché non è stato fatto in questo dibattito, come sono organizzate in questo momento le funzioni di Camera e Senato.

Tocca alla Camera dei deputati, secondo il testo, occuparsi del sistema tributario statale, del sistema contabile statale, del bilancio annuale e pluriennale e del rendiconto generale. Qualcuno ha dimenticato che toccano al Senato federale i principi fondamentali di indirizzo in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica, coordinamento del sistema tributario, essendo queste materie concorrenti la cui normativa a livello fondamentale di indirizzo tocca con competenza primaria al Senato federale.

Toccano ad entrambe le Camere la perequazione delle risorse finanziarie, le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione e – lo voglio specificare – non soltanto nel concepimento e nell'attuazione in prima fase dell'articolo 119 della Costituzione, ma nell'esercizio annuale, perché è stato precisato con il testo uscito dalla Commissione che il riferimento all'articolo 119 si fa anche in quelle leggi annuali che annualmente portano allo spostamento di risorse.

Il problema che viene posto rispetto alla Costituzione è in funzione della struttura dei disegni di legge di bilancio, che non può avere riferimenti in una legge costituzionale; stiamo, infatti, parlando della legge finanziaria che è una legge dello Stato che oggi è in vigore e che in un altro momento potrebbe non esserlo. Quindi, nessuna Costituzione della Repubblica può fare riferimento ad una legge dello Stato in vigore che, mentre discutiamo, potrà essere modificata. È certo però che un'interpretazione attenta dell'articolo 12 come uscito dalla Commissione porta ad affermare che, nell'ambito della legge finanziaria, se ci fosse un solo articolo nel quale si opera uno spostamento di risorse verso le Regioni o una perequazione di risorse finanziarie, l'intero provvedimento sarebbe attratto nella competenza bicamerale; quindi, il Senato in ciò è assolutamente garantito.

È vero che esistono i problemi autorevolmente posti sia nell'intervento del senatore Tarolli che in quello del presidente della Commissione bilancio Azzollini, ai quali una risposta va data. Ritengo che, per quanto riguarda le dotazioni finanziarie del Senato della Repubblica, sia assolutamente opportuno studiare una formulazione da inserire nelle norme transi-

torie per cui il Regolamento del Senato può provvedere a determinare annualmente il fabbisogno del Senato per trasmetterlo al Governo per gli opportuni provvedimenti. Questa sarebbe una garanzia che il Senato non deve dipendere esclusivamente da decisioni dell'altro ramo del Parlamento; possiamo lavorarci (l'ho indicato in modo generico), ma rimane fermo il principio che il Senato deve avere la sua autonomia finanziaria.

Colleghi senatori, abbiamo parlato dell'articolo 81 della Costituzione, abbiamo cercato di arrivare a delle modifiche, vi sono state molte riunioni, ma purtroppo questa sessione non ha prodotto effetti. Ritengo che in futuro, nella prossima legislatura, sarà necessario modificare l'articolo 81 della Costituzione e strutturare le cose in modo che ci sia una legge di stabilità che si occupi degli obblighi della permanenza dell'Italia nell'Unione Europea e una legge di stabilità interna, questa sì di competenza del Senato federale, che provvederà al riparto delle risorse, alla perequazione e quant'altro

In questo senso, le osservazioni del senatore Azzollini sono da tenere in considerazione *de iure condendo*, atteso che abbiamo deciso responsabilmente di non mettere troppa carne al fuoco e di non inserire l'articolo 81, che deve essere oggetto di un apposito dibattito e di un'apposita sessione dei lavori (già iniziata con alcune audizioni presso le Commissioni congiunte bilancio di Senato e Camera), per dare una risposta moderna ad un ordinamento dei conti pubblici e della legge finanziaria che non corrispondono più alle mutate condizioni dell'Italia che diventa federale cedendo sovranità a valle e dell'Italia parte dell'Unione Europea che cede sovranità a monte.

Questo dovrà essere compiutamente preso in considerazione e dovrà essere uno dei primi impegni all'inizio della prossima legislatura, quando sarà già in vigore il testo di cui ci stiamo occupando. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, mi scuso con i colleghi perché ero assente questa mattina quando il Presidente di turno mi ha invitato ad illustrare gli emendamenti che ho presentato all'articolo 12. Vorrei soffermarmi sul tema della decisione di bilancio in generale e della decisione del Parlamento nazionale in materia finanziaria nel nuovo contesto creato, da un lato, dalla riforma del Titolo V varata dal centro-sinistra nella scorsa legislatura e, dall'altro, dalla riforma che stiamo discutendo in questa fase.

Per ragioni di brevità tornerò su un punto che considero assolutamente qualificante. Malgrado si susseguano interventi del senatore Nania per fornire argomenti critici nei confronti del Titolo V della Costituzione come riformato dal centro-sinistra nella scorsa legislatura, lo schieramento politico di maggioranza, se ho capito bene, ha scelto di non intervenire in maniera profonda per modificare l'attuale impianto del Titolo V. Ne con-

segue che una parte significativa di materie è affidata a quella che per brevità chiamiamo legislazione concorrente. Secondo questo schema lo Stato centrale, cioè il Parlamento nazionale, interviene in queste materie per dettare una legislazione di principio, mentre la parte restante della disciplina è stabilita dalle Regioni.

Vorrei affrontare tale questione dal punto di vista della decisione finanziaria e di bilancio che sottende le decisioni su queste stesse materie attribuite alla legislazione concorrente. Dallo studio delle decisioni della Corte costituzionale, intervenute già nel corso di questo anno a proposito di applicazione corretta del Titolo V, si evince che una corretta gestione di queste materie può essere garantita soltanto dalla costruzione di una vera Camera delle Regioni.

Non riprendo l'argomento che mi induce a ritenere che né la soluzione proposta dal centro-destra né quella proposta maggioritariamente dal centro-sinistra corrispondano alle caratteristiche necessarie ad istituire una vera Camera delle Regioni; in ogni caso soltanto un procedimento legislativo di decisione di bilancio proprio di una vera Camera delle Regioni, in quanto Camera di compensazione e di incontro degli interessi dello Stato centrale e dei soggetti federati, consente una corretta gestione delle materie affidate alla cosiddetta legislazione concorrente. In sede di decisione degli aspetti finanziari e di bilancio, e prim'ancora in sede di decisione delle norme di contabilità, possiamo dunque ipotizzare, come si fa nel progetto al nostro esame, un'assoluta priorità della Camera politica rispetto alla Camera delle Regioni?

Possiamo ipotizzare un'ultima parola nella Camera politica in materia di decisione di bilancio che escluda il Senato, se stiamo all'interno di questa logica? La mia risposta è assolutamente no, perché se la decisione in materia finanziaria e di bilancio è affidata in ultima istanza, con netta prevalenza, alla Camera politica, questo significa che i soggetti federati (la cui possibilità di intervenire nella corretta gestione dell'attuale Titolo V è naturalmente legata alla possibilità di codecidere anche sugli aspetti finanziari legati alla gestione di queste materie) sono sostanzialmente esclusi dalla decisione di bilancio.

Ecco perché continuo a ritenere assolutamente cruciale la costruzione della Camera delle Regioni come sede di compensazione e di cooperazione nella decisione fondamentale, cioè quella di bilancio.

Mi sono permesso di presentare emendamenti che avrebbero bisogno – lo so, signor relatore – di un ulteriore sviluppo in sede di revisione nella definizione delle materie relative al Titolo V. Ho provato a presentare uno schema che risponda a principi di razionalità e ragionevolezza, una volta assunto il fatto che ci sia una vera Camera delle Regioni. Allora, se ci fosse una vera Camera delle Regioni, non c'è dubbio che in primo luogo (e secondo me, senatore Vizzini, non c'è nessun bisogno di modificare l'attuale articolo 81 della Costituzione per andare in questa direzione) occorrerebbe stabilire chi (se tutte e due le Camere assieme o una sola delle due, con un'ultima parola per una delle due) decide sulla norma di contabilità.

La legge di contabilità è una norma di rilievo costituzionale, che traduce in procedura la previsione dell'articolo 81 della Costituzione. In una Repubblica federale come quella che abbiamo immaginato nell'attuale Titolo V, la legge di contabilità può essere decisa soltanto dalla Camera politica? La risposta è ancora una volta no.

Se ci fosse una vera Camera delle Regioni, la legge di contabilità, che regola le procedure per la decisione di bilancio sia dello Stato centrale (del Governo e del Parlamento nazionale), sia dei soggetti federati (le Regioni), dovrebbe essere assolutamente bicamerale. Vi chiederete che cosa succederebbe fino a quando non venisse approvata la legge bicamerale, cioè se una delle due Camere si rifiutasse all'infinito di approvare il testo licenziato dall'altra Camera. In tal caso, resterebbe in vigore l'attuale legge di contabilità fino a quando non se ne licenziasse un'altra assolutamente bicamerale, che fosse in grado di regolare la procedura di decisione di bilancio, come attualmente fa la legge di contabilità, in un contesto nel quale i soggetti che devono applicare la norma di contabilità sono sia il Parlamento nazionale, sia le Regioni, cioè i soggetti federati.

Una volta dotatici di una legge di contabilità perfettamente bicamerale, resterebbe da decidere sulla dotazione delle risorse, sul sistema tributario che riguarda entrambi i soggetti di cui stiamo parlando, cioè lo Stato centrale e i soggetti federati.

Naturalmente, si dovrebbe fare una distinzione a proposito della legge finanziaria, che chiameremo – come proposto dall'attuale maggioranza – legge di stabilizzazione (e in questo contesto avrebbe senso chiamarla legge di stabilizzazione), la quale di anno in anno, aggiornandosi al triennio successivo, deve recare le misure di modificazione della legislazione vigente, per fare in modo che sia lo Stato centrale, sia i soggetti federati compiano scelte di bilancio coerenti con il Patto di stabilità e di crescita che ci lega agli altri Paesi dell'Unione monetaria europea.

In questo senso si dovrebbe parlare di legge di stabilizzazione, di una legge che contiene scelte di entrata e scelte di spesa che modificano la legislazione vigente nel senso di stabilizzare la finanza pubblica, tutta la finanza pubblica italiana, rendendola coerente con gli obiettivi del Patto di stabilità.

È del tutto evidente che se quella che io chiamo legge finanziaria o di stabilità presenta tali caratteristiche, deve riguardare entrambi i rami del Parlamento – se si sta parlando di una vera Camera delle Regioni – perché all'interno della legge finanziaria si assumerebbero misure che hanno a che fare direttamente con la vita, sotto il profilo finanziario, dei soggetti federati oltre dello Stato centrale.

A quel punto, e solo a quel punto, il bilancio dello Stato centrale dovrebbe essere approvato soltanto dalla Camera politica e riguardare le materie sulle quali non c'è legislazione concorrente, cioè quelle sulle quali, a livello centrale, si può decidere in perfetta autonomia, le materie di esclusiva competenza dello Stato centrale, e contenere quelle misure che a discrezione dello Stato centrale implementano i fondi per il cosiddetto rie-

quilibrio, essendo chiaro, però, che quest'ultima voce rientra nella legge di stabilità.

A mio avviso, Presidente, questo è uno schema razionale che in tanto può essere applicato in quanto naturalmente esista nel procedimento legislativo nazionale un ruolo significativo per una Camera che sia effettivamente delle Regioni. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non pro-

ponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile».

EMENDAMENTI

12.11

GUBERT

Sopprimere l'articolo.

12.58

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

12.74

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.
_____**12.500**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Sopprimere l'articolo.
_____**12.800/1**

PASSIGLI

All'emendamento 12.800, al comma 8, capoverso «Art. 81», al terzo comma sopprimere il secondo periodo.
_____**12.800/2**

PASSIGLI

All'emendamento 12.800, al comma 8, capoverso «Art. 81», al secondo comma sopprimere il terzo periodo.
_____**12.800/3**

PASSIGLI

All'emendamento 12.800, al comma 8, capoverso «Art. 81», al quinto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro».
_____**12.800/4**

PASSIGLI

All'emendamento 12.800, al comma 9, capoverso «Art. 83», al primo comma, sostituire le parole: «a turno unico» con le seguenti: «a doppio turno».

12.800/5

PASSIGLI

All'emendamento 12.800, al comma 9, capoverso «Art. 83», al secondo comma, sostituire la parola: «cinquecentomila» con la seguente: «trecentomila».

12.800/6

PASSIGLI

All'emendamento 12.800, al comma 9, capoverso «Art. 83» sopprimere il terzo comma.

12.800/7

PASSIGLI

All'emendamento 12.800, al comma 14, capoverso «Art. 87» al secondo comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato della Repubblica» e le parole: «della Camera stessa» con le seguenti: «del Senato stesso».

12.800/8

PASSIGLI

All'emendamento 12.800, al comma 17, capoverso «Art. 90», secondo comma, sostituire le parole: «dal Governo con regolamento, sulla base dei principi stabiliti dalla legge» con le seguenti: «con legge».

12.800

BASSANINI, MANZELLA

Sostituire gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il Capo II ed il Capo III con il seguente:

«Art. 12. – 1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. – La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o

proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni".

2. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".

3. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, la Camera dei deputati delibera su un disegno di legge entro un termine dato.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera dei deputati l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni".

4. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione le parole: "di delegazione legislativa," sono soppresse.

5. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

6. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati, con messaggio motivato, una nuova deliberazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere".

7. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari. Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi".

8. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le spese correnti. Il totale delle altre spese, nonché

delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad un tasso maggiore del prodotto interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente articolo, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.

Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata".

9. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, secondo le norme stabilite dalla legge.

L'elezione ha luogo sulla base di candidature proposte da cinquecentomila elettori.

Qualora il numero delle candidature regolarmente presentate sia superiore a due, in ciascuna regione ha luogo, alla data stabilita dalla giunta regionale e comunque entro quaranta giorni dalla conclusione della verifica delle candidature, un turno di elezioni primarie a suffragio universale e diretto, al quale partecipano i candidati ammessi. I due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti su base nazionale partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi».

11. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 84 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica sono determinati con legge costituzionale".

12. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni e può essere rieletto una sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.

Novanta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di indizione.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel frattempo, ove necessario, sono prorogati i poteri del precedente".

13. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente della Repubblica, che è eletto contestualmente al Presidente per quattro anni, secondo le norme stabilite dalla legge.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato.

Qualora anche il Vice Presidente sia nell'impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

14. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 87. – Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale ed è il Capo del Governo. Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri dopo aver acquisito il parere favorevole della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa. Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Può inviare messaggi alle Camere su questioni urgenti e le informa sull'attuazione delle leggi. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere favorevole del Senato della Repubblica, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

15. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente".

16. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il giuramento è prestato, con le medesime modalità, dal Vice Presidente e dal Presidente supplente nel momento in cui subentrano nell'esercizio delle funzioni presidenziali".

17. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 90. – L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere. I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge".

19. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

20. Gli articoli 59, 76, 77, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione sono abrogati"».

12.801

BASSANINI, MANZELLA

Sostituire gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 con il seguente:

«Art. 12. – 1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. – La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni".

2. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".

3. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, la Camera dei deputati delibera su un disegno di legge entro un termine dato.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera dei deputati l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni".

4. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione le parole: "di delegazione legislativa," sono soppresse.

5. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

6. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati, con messaggio motivato, una nuova deliberazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la

deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere".

7. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari.

Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi.

8. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo predisposti dalla apposita Commissione della Camera dei deputati.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le spese correnti. Il totale delle altre spese nonché delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad un tasso maggiore del prodotto interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente articolo secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.

Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata"».

12.27

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (*Formazione delle leggi*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile"».

12.69

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie non comprese nel comma secondo del presente articolo.

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i successivi trenta giorni il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, la perequazione delle risorse finanziarie, i bilanci dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la legge di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, nonché il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato e devono essere approvati, nell'identico testo, dalle due Camere. I disegni di legge attinenti ai bilanci dello Stato sono presentati alla Camera dei deputati"».

12.504

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea nazionale e dai Consigli regionali. L'Assemblea nazionale ha competenza legislativa nelle materie e nei limiti di cui all'articolo 117.

L'Assemblea nazionale ha competenza legislativa nelle materie e nei limiti di cui all'articolo 117.

L'Assemblea nazionale determina principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

L'Assemblea nazionale, su richiesta di un quinto dei componenti, rimette al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità di un regolamento per violazione dei principi e dei criteri di cui al secondo comma"».

12.503

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (*Formazione delle leggi*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati, tranne che la Costituzione o altre leggi costituzionali non stabiliscano diversamente.

Il Senato della Repubblica può, a maggioranza dei suoi membri, chiedere, entro quarantacinque giorni dalla approvazione, una nuova deliberazione sui disegni di legge approvati dalla Camera dei Deputati. In tal caso, la Camera dei deputati deve riapprovare il testo a maggioranza dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica concorre paritariamente con la Camera dei deputati all'approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di approvazione dei bilanci preventivi e di rendiconti consuntivi.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei due terzi dei propri componenti un terzo dei Giudici della Corte costituzionale, nonché i componenti delle Autorità indipendenti"».

12.73

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La potestà legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica secondo le seguenti modalità:

a) salvo quanto disposto dalla lettera b), il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti;

b) la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, che approvano un identico testo, per le leggi di bilancio e le leggi collegate, le leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), all'articolo 117, terzo comma, per le leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, per le leggi di revisione

costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e negli altri casi espressamente previsti dalla Costituzione"».

12.505

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La potestà legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica secondo le seguenti modalità:

1) Ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 2, i disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati e, qualora approvati, inviati al Senato della Repubblica che può esaminarli su richiesta di un quinto dei suoi componenti. La Camera dei deputati decide, in via definitiva e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle eventuali modifiche proposte dal Senato entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del disegno di legge precedentemente adottato dalla Camera dei deputati.

2) La funzione legislativa viene esercitata da entrambe le Camere che quindi approvano identico testo, per le leggi di bilancio, quelle ad esso collegate, nonché per le leggi di cui all'articolo 79, articolo 117 20 comma, lettera *e*) e lettera *l*) articolo 117, 30 comma, modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, nonché per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138 e per ogni altro caso espressamente previsto dalla Costituzione"».

12.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nelle seguenti materie: leggi di bilancio e leggi collegate, legge finanziaria, leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), all'articolo 117, terzo comma, leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione.

Negli altri casi, il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.75/1

BASSANINI

All'emendamento 12.75, al comma 1, capoverso «Art. 70» dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) tutela della concorrenza».

12.75/2

BASSANINI

All'emendamento 12.75, al comma 1, capoverso «Art. 70» all'ultimo comma sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

12.75

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

- a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti civili ed etico-sociali;
- c) immigrazione;
- d) leggi di bilancio e finanziarie;
- e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- f) ordine pubblico e sicurezza;
- g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

i) norme generali sull'istruzione;

l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;

o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni; Province e Città metropolitane;

b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;

c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.502

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

- b) rapporti civili ed etico-sociali;
- c) immigrazione;
- d) leggi di bilancio e finanziarie;
- e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- f) ordine pubblico e sicurezza;
- g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- i) norme generali sull'istruzione;
- l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;
- o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni; Province e Città metropolitane;
- b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;
- c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.501

MARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *I.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La legge è votata dalle due Camere che, collettivamente, esercitano la funzione legislativa. La legge stabilisce le norme concernenti:

a) i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà; le prestazioni imposte dalla difesa nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;

b) la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni e le donazioni;

c) la definizione dei crimini e dei delitti nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati;

d) la base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione delle imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta.

La legge stabilisce anche le norme concernenti:

a) il regime elettorale delle Camere;

b) la creazione di categorie di enti pubblici;

c) le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato;

d) le nazionalizzazioni di imprese ed i trasferimenti di proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato.

La legge determina i principi fondamentali:

a) dell'organizzazione generale della difesa nazionale;

b) dell'insegnamento;

c) del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;

d) del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale.

Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese dello Stato nei modi e con i limiti previsti dalla legge.

Rientrano altresì in questo articolo tutte le materie coperte da riserva di legge"».

12.51

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro venti giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74».

12.12

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere. Dopo l'approvazione da parte di una Camera il disegno di legge è trasmesso all'altra. Su richiesta formulata entro 21 giorni, alla Camera dei deputati da parte di un terzo dei suoi componenti ovvero, al Senato da parte di un terzo dei propri componenti ovvero da parte della maggioranza dei due terzi dei rappresentanti di ciascuna di almeno quattro Regioni, l'altra Camera esamina il disegno di legge. In mancanza di tale richiesta il disegno di legge è approvato definitivamente per tacito consenso dell'altra Camera. Qualora la Camera che esamina, su sua richiesta, il disegno di legge approvi modificazioni, su di esse delibera la Camera che per prima lo ha esaminato e approvato. Se la deliberazione è conforme, il disegno di legge è definitivamente approvato. Qualora sia difforme, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti

da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.»

12.506

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, primo periodo, l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, inizia alla Camera dei deputati mentre l'esame dei disegni di legge concernenti i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, inizia al Senato».

12.16

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le lettere c), d), e), g), i), m), n), q) del secondo comma dell'articolo 117».

12.95

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, al primo periodo, dopo le parole: «secondo comma» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle previste dalle lettere p) ed s)» e sostituire la parola: «ivi» con le seguenti: «restando comunque»; nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «terzo comma», inserire le seguenti: «nonché nelle materie di cui alle lettere p) ed s) del secondo comma dell'articolo 117»; nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» con le seguenti: «le norme tributarie».

12.23

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «ivi compresi i disegni di legge» fino alla fine del periodo.

12.509

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo».

12.510

ZORZOLI

Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma primo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato»; e al comma terzo, inserire, dopo le parole: «per l'esame», le seguenti: «dei disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato nonché».

12.88

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato» e nel terzo comma, dopo le parole: «delle risorse finanziarie» inserire le seguenti: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato.».

12.511

PEDRIZZI, GRILLOTTI, SALERNO, BALBONI, KAPPLER

Al comma 1, «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato»; e al terzo comma, dopo le parole: «concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» aggiungere le seguenti: «, i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato».

12.536

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al bilancio e al rendiconto consuntivo dello Stato».

Conseguentemente, al terzo comma dopo la parola: «concernenti» aggiungere le seguenti: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato».

12.20

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.61

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70» nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.70

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato» con le seguenti parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al bilancio dello Stato e al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.54

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo» con le parole: «di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo».

12.54a

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo» con le parole: «di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo».

12.803

MORANDO, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato», con le parole: «al bilancio di previsione, a quello di assestamento ed al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.77

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ad esclusione dei disegni di legge in materia di modifiche territoriali di cui all'articolo 132.».

12.512

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sopprimere le parole da: «Dopo l'approvazione» fino alla fine del comma.

12.513

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «federale».

12.514

GUBERT

Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma 1, al terzo periodo sostituire le parole: «di due quinti dei propri componenti» con le seguenti: «di un terzo dei propri componenti ovvero della maggioranza dei rappresentanti eletti di ciascuna di quattro regioni».

12.515

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «due quinti» con le seguenti: «due terzi».

12.804

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti parole: «della maggioranza».

12.805

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti parole: «della metà».

12.890

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti parole: «di un quinto».

12.900

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti parole: «di un quarto».

12.910

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti: «di un terzo».

12.13

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente parola: «ventuno».

12.806

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, terzo periodo, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

12.807

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, quarto periodo, sostituire le parole: «Entro i trenta giorni successivi» con le seguenti: «Entro i sessanta giorni successivi».

12.15

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, quarto periodo e nel secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «trenta», con la parola: «sessanta».

12.516

RONCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma 1, dopo le parole: «entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulla quale la Camera dei deputati decide in via definitiva» inserire le seguenti: «con maggioranza assoluta dei componenti».

12.50

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere il quinto periodo.

12.49

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Assemblea del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

12.71

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, aggiungere i seguenti periodi: «È istituita una Commissione bicamerale di conciliazione composta da venti deputati e venti Senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari. La Commissione si riunisce come Commissione parlamentare paritetica di conciliazione con l'intervento di quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono designati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti locali, in riferimento alla loro tipologia, dimensione, collocazione geografica e territoriale. La Commissione bicamerale di conciliazione approva, con la maggioranza dei componenti, un proprio regolamento.».

12.55

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e» e aggiungere, alla fine dello stesso periodo, le seguenti parole: «, ivi compresa la legge finanziaria, ove prevista».

12.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, la terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali, concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento delle finanza pubblica, la programmazione, la alloca-

zione e» e aggiungere, alla fine dello stesso periodo, le seguenti parole: «, ivi compresa la legge finanziaria, ove prevista».

12.517

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, la terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento delle finanza pubblica, la programmazione, la allocazione delle risorse finanziarie».

12.56

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e».

12.701

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, la terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento delle finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e».

12.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.

12.48

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro venti giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

12.17

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti le lettere p), r), s), di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma.».

12.808

CADDEO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma secondo, primo periodo, dopo le parole: «Il Senato federale della Repubblica esamina» aggiungere le seguenti: «i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato e».

12.92

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» e nel terzo comma, sopprimere le parole: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.».

12.93

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la perequazione delle risorse finanziarie e» e al terzo comma, sopprimere le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie.».

12.76

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 117, terzo comma», inserire le seguenti: «e nelle materie di competenza legislativa regionale.».

12.518

MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma», inserire le seguenti: «ivi compreso il sistema contabile delle regioni.».

12.519

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 2, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «La Camera dei deputati entro dieci giorni dalla trasmissione esamina il disegno di legge.».

12.809

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma secondo, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti: «della maggioranza».

12.810

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti», con le seguenti: «della metà».

12.18

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «due quinti», con le seguenti: «un terzo».

12.521

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire le parole: «due quinti», con le seguenti: «un quinto».

12.522

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».

12.811

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «entro dieci giorni», con le seguenti: «entro quindici giorni».

12.812

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «entro i trenta giorni successivi», con le seguenti: «Entro i sessanta giorni successivi».

12.25

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con maggioranza assoluta dei componenti».

12.29

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Presidente del Senato a meno che il Primo ministro non chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva. In tal caso le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.».

12.47 (testo corretto)

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere il settimo periodo.

12.46

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Aula del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

12.524

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere il sesto periodo.

12.525

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», ivi richiamato, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

12.813

BASSANINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», ivi richiamato, al secondo comma, sopprimere le parole: «Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

12.526

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al secondo comma, sopprimere le parole da: «Qualora il Governo» fino alla fine del comma.

12.814

MORANDO, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora nei successivi trenta giorni il Primo Ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva, le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati».

12.527 (testo 2)

MALAN, BOSCIETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo».

12.528

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere le parole: «per l'attuazione del suo programma».

12.815

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da:: «è approvato in via definitiva solo se il Senato» sino alla fine del comma con le seguenti: «è trasmesso alla Camera dei deputati che lo approva a maggioranza assoluta dei componenti.».

12.529

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i disegni di legge concernenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la dichiarazione del Governo ed il mancato accoglimento delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati da parte del Senato entro i successivi quaranta giorni determinano un nuovo esame da parte della Camera dei deputati, che può approvare in via definitiva il disegno di legge, con le modifiche già proposte, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

12.530

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«In caso di controversia sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, le Regioni interessate potranno richiedere una seconda votazione del Senato Federale della Repubblica. La seconda votazione del Senato Federale della Repubblica sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, non è sindacabile».

12.72

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere f), m) e p) dell'articolo 117 e la perequazione delle risorse finanziarie. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la Costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare la commissione bicamerale di conciliazione per l'approvazione definitiva del testo. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma.».

12.19

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere, in particolare per le lettere a), b), f), h), l), o) di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché per i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie, ol-

tre ad ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera ed una seconda lettura della Camera che per prima ha approvato il disegno di legge, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.531

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi:

- a) il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;
- b) esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119;
- c) disegni di legge concernenti, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- d) allocazione delle funzioni amministrative in capo ad organi amministrativi dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, commi 1 e 2;
- e) esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2;
- f) in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.532

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sopprimere le parole: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma».

12.545

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 3, aggiungere dopo le parole: «dalle due Camere» le seguenti parole: «per l'esame dei disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.816

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per l'esame» aggiungere: «della legge finanziaria nonché».

12.24

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge» inserire le seguenti: «attinenti ai bilanci e al rendiconto dello Stato».

12.817

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole da: «anche annuali» fino a: «di cui all'articolo 119» con le seguenti: «concernenti la perequazione e il reparto delle risorse ai sensi dell'articolo 119».

12.818

MORANDO, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «per l'esame dei disegni di legge» con le seguenti: «con-

cernenti la legge di Contabilità della Repubblica, per l'armonizzazione e il coordinamento delle regole e degli strumenti di gestione della finanza pubblica; la legge finanziaria della Repubblica di ogni anno e dei due successivi, che reca le misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, per il coordinamento del sistema tributario, per le entrate e per la perequazione delle risorse finanziarie».

12.45

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «concernenti la» con le seguenti parole: «influenti sulla».

12.57

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica» con le seguenti: «leggi costituzionali; sicurezza dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo; ordine pubblico e sicurezza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».

12.21

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le parole: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato nonché le risorse finanziarie delle amministrazioni pubbliche».

12.22

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le seguenti parole: «le risorse finanziarie delle Amministrazioni Pubbliche».

12.535

MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» inserire le seguenti: «ivi compresa la legge finanziaria».

12.9

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie», inserire le seguenti: «le norme tributarie».

12.819

MORANDO, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sopprimere le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica».

12.532a (testo 2)

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma».

12.539

MALAN, BOSCKETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «e nei casi previsti dagli articoli 27, quarto comma, 114, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 118, primo e secondo comma, 122, primo comma, 125, 126, primo comma, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137 secondo comma».

12.10

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «Repubblica», inserire le seguenti: «del Parlamento europeo, nonché in materia di referendum statali».

12.541

GUBERT

Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma 3, dopo le parole: «legge della Repubblica», inserire le seguenti: «qualora rientrante nella competenza dello Stato».

12.78

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12.542

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sopprimere le parole da: «Se un disegno di legge» fino alla fine del comma.

12.543

ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo e terzo periodo con i seguenti:

«Il disegno di legge approvato da una delle due Camere è esaminato dall'altra in Commissione. Se questa entro 20 giorni, non apporta modifiche, il disegno di legge si considera definitivamente approvato, salvo si tratti di conversione di un decreto-legge. Ove invece la Commissione approvi emendamenti, i Presidenti delle due Camere convocano una Commissione mista paritetica con l'incarico di predisporre un testo comune sulle disposizioni oggetto di disaccordo, entro 20 giorni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della seconda Camera, senza possibilità di ulteriori modifiche. Se il testo così predisposto non è approvato il disegno di legge si considera respinto. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge».

12.544

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

«Ai fini della trasformazione in legge dello Stato, ciascun disegno di legge deve essere approvato dalle due Camere nel medesimo testo».

12.546

DEL PENNINO

Al primo comma, «Art. 70», richiamato, sostituire le parole: «una lettura» con le parole: «due letture».

12.840

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi i

soli emendamenti sottoscritti da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti delle singole Assemblee».

12.830

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.820

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.80

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «una commissione mista paritetica» con le seguenti parole: «una commissione bicamerale formata da un eguale numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari» e, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dalla commissione mista paritetica».

12.44

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «commissione mista paritetica» aggiungere le seguenti: «, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari».

12.65

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «commissione mista paritetica» aggiungere le seguenti: «, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari».

12.87

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro sessanta giorni».

12.85

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro quaranta giorni».

12.86

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro trenta giorni».

12.547

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella quale deve essere garantita la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari».

12.81

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee ai sensi del presente comma e su di esso sono ammessi i soli emendamenti che siano presentati da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti della singola Assemblea».

12.548

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il testo proposto dalla commissione è esaminato secondo le procedure di cui ai commi primo e secondo del presente articolo».

12.66

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.820a

FLAMMIA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.552

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora esso sia stato approvato con il voto dei due terzi più uno dei membri della Commissione mista paritetica».

12.79

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

12.63

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

12.551

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I Presidenti possono deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del Comitato non è sindacabile».

12.43

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «non è sindacabile» e aggiungere le seguenti: «può essere impugnata dal venti per cento dei deputati o dei senatori presso la Corte costituzionale che decide con procedura d'urgenza».

12.553

MALAN, BOSCIETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alcune sede».

12.53

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.».

12.100

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«Nelle materie di competenza collettiva delle due Camere, di cui al terzo comma, ogni disegno di legge che concerna l'ordinamento, l'attività o le risorse delle Regioni o degli enti locali è sottoposto all'esame di una Commissione paritetica composta di 42 senatori e di un ugual numero di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. I senatori sono nominati nei modi previsti dal Regolamento del Senato. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fanno parte della Commissione i Presidenti delle Giunte, che possono essere sostituiti, in caso di impedimento, dai Presidenti dei Consigli. Per gli enti locali fanno parte della Commissione un membro ordinario e un membro supplente eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, tra i Sindaci e i Presidenti delle Province. Sui pareri e sulle proposte della Commissione, la Camera e il Senato, ove ritengano di non accoglierli, deliberano con la maggioranza assoluta dei loro componenti».

12.94

VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«In sede di prima applicazione, e salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna Regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia autonoma nella Commissione di cui all'articolo 70 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. Fino all'approvazione della legge statale, i rap-

presentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali, individuati dalla componente parlamentare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere, presentata dalle associazioni esponenziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente comma.».

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Cossiga Francesco

Abrogazione di norme penali relative ai contributi e alla somministrazione di servizi ai parlamentari nazionali e ad altre categorie di titolari di pubblici uffici (2808)

(presentato in data **02/03/2004**)

Sen. Curto Euprepio

Passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle Amministrazioni statali da regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di Dirigente Superiore. Costituzione del Consiglio Superiore dei Dirigenti dello Stato (2809)

(presentato in data **02/03/2004**)

Sen. Cossiga Francesco

Modifiche al Codice Penale in materia di richiesta di procedimento (2810)

(presentato in data **03/03/2004**)

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», la relazione sullo stato di attuazione della legge stessa, con riferimento agli anni 2002 e 2003 (*Doc. CX, n. 2*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente, nonché alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 24 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la relazione sullo stato di attuazione della legge medesima recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», per l'anno 2003 (*Doc. CXXXIV, n. 4*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Luca Sarodi, di Vasto (Chieti), espone la comune necessità di un intervento legislativo di riforma della «legge fallimentare» di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Petizione n. 660*);

il signor Lodovico Canini, di Montecchio (Terni), chiede l'istituzione dell'Ordine del Tricolore (*Petizione n. 661*);

la signora Maria Marronaro, de L'Aquila, chiede talune modifiche al disegno di legge A.S. n. 2529, recante: »Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento«, attualmente all'esame della 7^a Commissione permanente (*Petizione n. 662*);

la signora Mara Marozzi, di Pavia, e numerosi altri cittadini chiedono ulteriori modifiche alla normativa in materia di procreazione medicalmente assistita (*Petizione n. 663*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede che sia data piena applicazione al decentramento amministrativo e al federalismo fiscale, di cui rispettivamente all'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione (*Petizione n. 664*);

il signor Francesco Di Pasquale di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:

– iniziative volte a promuovere il rispetto dei valori e delle tradizioni di tutte le confessioni religiose (*Petizione n. 665*);

– il completamento della meccanizzazione degli uffici della Conservatoria immobiliare, l'ammodernamento degli Archivi notarili e l'accorpamento degli uffici della proprietà immobiliare (*Petizione n. 666*);

– che i difensori civici non possano ricoprire cariche elettive presso i medesimi enti locali nei quali abbiano svolto il proprio ufficio (*Petizione n. 667*);

– norme atte ad assicurare maggiore trasparenza nelle nomine dei difensori civici, dei revisori dei conti e dei membri dei nuclei di valutazione che operano negli enti locali (*Petizione n. 668*);

– che le giocate del lotto e del totocalcio siano effettuate soltanto a cadenza settimanale (*Petizione n. 669*);

– nuovi interventi a tutela del diritto alla casa (*Petizione n. 670*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interpellanze

PONZO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e della giustizia.* – Premesso che:

la Regione Lazio ha autorizzato, con decreto n. 28 del 4.4.2003, nella qualità di soggetto attuatore, la società Ecofer Ambiente S.r.l., con sede a Santa Palomba (Roma), a "realizzare e a mettere in esercizio una discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalle attività di autodemolizione nonché frantumazione di rifiuti contenenti metalli", in località Divino Amore, nel territorio del Comune di Roma, presso la borgata Falconiana, via Ardeatina, all'altezza del Km 15,300;

risulta che il progetto autorizzato dall'Assessore all'ambiente della regione Lazio, nella qualità di soggetto attuatore, non rispetta completamente le norme contenute nei decreti e circolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/92 (rifiuti tossici e nocivi), la delibera interministeriale del 27.7.1984 (discarica di seconda categoria tipo B), il decreto legislativo n. 22/97 (necessità che l'impianto fosse oggetto di valutazione di impatto ambientale nazionale, in quanto rientrante tra le categorie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10.8.1988, n. 377) e il decreto legislativo n. 36 del 13.1.2003 di recepimento della direttiva CE 1999/3;

considerato che, pertanto, l'Assessore alle Politiche della Tutela Ambientale della Provincia di Roma ha inviato, in data 5.1.2004, al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti di Roma e provincia, alla Regione Lazio, al Comune di Roma, al Municipio XII e all' ARPA Lazio, una nota con la quale invita il soggetto attuatore a riproporre un progetto rispondente pienamente al decreto legislativo n. 36/2003 e alle relative normative tecniche collegate;

poiché il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio, in data 23.1.2004, rispondendo alla citata nota della Provincia di Roma, ha ritenuto che il decreto di autorizzazione n. 28 del 4.4.2003 costituisca la conclusione di un processo istruttorio che ha valutato il progetto sotto più aspetti al fine di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, ma non tiene in considerazione le valutazioni ostative proposte dalla Provincia di Roma nel più ampio contesto del suolo e delle falde idriche esistenti;

rilevato che la tutela del territorio, nonché la tutela della salute dei cittadini, è principio fondamentale che deve essere osservato e rispettato, anche in considerazione del fatto che tale discarica si trova in una località dove vengono effettuati continui pellegrinaggi presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, e in considerazione della rilevanza dell'area stessa, anche al fine di non avere turbative dell'ordine pubblico che la realizzazione di tale discarica comporterebbe,

si chiede di sapere:

se e come i Ministri interpellati intendano intervenire affinché tale zona venga adeguatamente tutelata e, quindi, se non ritengano opportuno

che venga revocato il decreto n. 28 del 4 aprile 2003 del soggetto attuatore, al fine di prevenire danni irreparabili alla natura del territorio e alla salute pubblica, tenuta anche presente l'importanza che il Santuario del Divino Amore ha nella tradizione e devozione delle popolazioni laziali e del resto del popolo italiano;

se siano state accertate eventuali responsabilità, rispetto ai criteri generali suesposti, per la regolarità delle procedure seguite.

(2-00526)

Interrogazioni

BRUNALE, MODICA, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

presso il Museo etrusco Guarnacci di Volterra è conservata una straordinaria testa di marmo, comunemente denominata «Testa Lorenzini» (dal cognome della persona che dichiarò di averla trovata nella sua proprietà), risalente al V - IV secolo a.C. e, quindi, tra le più importanti sculture arcaiche etrusche;

tale opera fu consegnata al Museo Guarnacci dal sig. Lorenzini nel 1965 affinché trovasse adeguata collocazione ed esposizione al pubblico e agli studiosi;

solo nel 1976, a cura dell'allora Soprintendente per la Toscana Dr. Prof. Guglielmo Maetzke, fu imposto sul bene, ai sensi di legge, il vincolo di importante interesse archeologico ed artistico;

nel relativo documento di proposta della Soprintendenza per la Toscana al Ministero si legge che tale reperto risultava «conservato nell'antica casa di Via Roma 4 (a Volterra) di proprietà della famiglia Lorenzini, da tempo immemorabile, e fino al 1965 era gettata nella cantina come priva di valore artistico»;

a comprova della proprietà, agli atti della Soprintendenza rilevava solo una attestazione resa dall'ispettore onorario alle antichità Prof. Enrico Fiumi, già direttore del Museo Guarnacci;

circa sette anni or sono gli eredi legittimi del Sig. Lorenzini, e come tali detentori del reperto, hanno manifestato l'intenzione di vendere tale bene;

di recente, anche a seguito di notizie apparse sulla stampa locale, è nata una *querelle* giudiziaria, ancora non conclusa, sul fatto che tale reperto etrusco avesse anche altri legittimi proprietari;

in tale controversia si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura di Stato anche il Ministero per i beni e le attività culturali che, oltre a chiedere il trasferimento della causa presso il Tribunale di Firenze, sembra che abbia dichiarato di non aver motivo «per rivendicare la proprietà della Testa Lorenzini (...) perché il bene in questione è stato nella piena e libera disponibilità della famiglia Lorenzini (...) in data ben antecedente al 1939» (anno in cui è entrata in vigore la legge di tutela n. 1089/39);

anche in tale ipotesi, la posizione assunta in giudizio da codesto Ministero appare in contrasto con la legge 20 giugno 1909, n. 364, e con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10355 del 2 ottobre 1995, e quindi ne segue che si debba considerare il reperto in questione di proprietà dello Stato, anche perché non sembra esistere agli atti di codesto Ministero alcun atto o documento valido giuridicamente, di data certa anteriore all'anno 1939, che possa legittimare quanto sarebbe stato sostenuto in sede di giudizio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le ragioni per le quali il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio non debbano portare necessariamente, in forza della legge 20 giugno 1909, n. 364, giusta sentenza n. 10355 del 2/10/1995 della Corte di Cassazione, alla rivendicazione alla proprietà dello Stato della cosiddetta «Testa Lorenzini»;

se, in questo caso, il Ministero non intenda intervenire presso l'Avvocatura dello Stato al fine di correggere la linea di condotta processuale fin qui assunta davanti al Tribunale di Firenze.

(3-01455)

PASCARELLA, BRUTTI Massimo, MARITATI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

nelle settimane appena trascorse si sono verificati preoccupanti e deliberati atti di intimidazione nei confronti di magistrati appartenenti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la cui Procura è impegnata in delicatissime indagini sul *racket* della prostituzione e dello smaltimento dei rifiuti;

l'ultimo di questa lunga serie di atti intimidatori – sconosciuti sono penetrati nottetempo all'interno degli uffici della Procura e hanno appiccato il fuoco ad una cinquantina di fascicoli contenenti atti di indagine – segna una *escalation* significativa, iniziata con il furto di telefoni cellulari e di un computer portatile nel quale si trovavano memorizzati file, anch'essi contenenti atti di indagine;

queste vicende, lungi dal rappresentare casi isolati, sono emblematiche delle condizioni di «abbandono» nelle quali versano gli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere, presso i quali, solo per fare un esempio, il servizio di vigilanza è attivo sino alle 17,30 dei giorni feriali e sino alle 14 del sabato, con gli uffici che rimangono dunque abbandonati, alla mercé di qualunque malintenzionato;

le forze dell'ordine, dal canto loro, lamentano la mancanza di agenti da destinare a funzioni di sorveglianza, se è vero come è vero che rispetto a qualche anno fa vi sono 300 uomini in meno;

questa condizione di lassismo e di abbandono da parte dello Stato evidentemente contrasta con le più volte manifestate intenzioni da parte dell'attuale Governo di assicurare elevati standard di sicurezza e di garantire la legalità, oltre che la funzionalità del settore giustizia,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, intendano predisporre per ga-

rantire nell'immediato che tali intimidazioni non abbiano a ripetersi e, più in generale, quali impegni intendano assumere affinché le forze dell'ordine possano contare su risorse umane più numerose e su mezzi più efficienti e affinché i magistrati impegnati presso il predetto Tribunale possano svolgere al meglio il proprio incarico senza essere vittime di inefficienze e di intimidazioni.

(3-01456)

FASOLINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che attualmente la discarica di Parapoti, sita nel comune di Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno, è presidiata da numerosi cittadini che di fatto si dichiarano disposti a tutto pur di evitare la riapertura dell'impianto di stoccaggio di rifiuti solidi urbani, già sequestrato dall'autorità giudiziaria;

constatato che ancora una volta si configura lo scenario degli anni scorsi, che ha visto la disperazione delle popolazioni locali che hanno subito per oltre un decennio il grave degrado ambientale derivante dalla presenza dell'impianto e che ora giustamente reclamano una diversa ubicazione della struttura;

considerato che da notizie di stampa risulta che siano ancora in corso accertamenti giudiziari sulle presunte irregolarità perpetrate con la gestione della suddetta discarica e che è in corso un commissariamento del comune di Montecorvino Pugliano per infiltrazioni camorristiche;

tenuto conto che il Sindaco di Montecorvino Rovella ha inviato nota di protesta al Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, senza ricevere idonee e favorevoli assicurazioni al riguardo;

considerato inoltre che l'interrogante aveva già rappresentato al Governo la necessità di rimuovere dalla carica di Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania il Presidente della giunta regionale On. Antonio Bassolino, per la sua indisponibilità ad affrontare in modo organico e strategico il problema dei rifiuti solidi urbani, tanto è che dopo anni della sua fallimentare gestione non un solo impianto risulta regolarmente funzionante in provincia di Salerno;

tenuto conto che la città di Salerno, principale tributaria della discarica di Parapoti, non ha ancora avviato la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nel complice silenzio della Regione Campania e del suo Presidente. Alla fine il presidente Bassolino, dopo gli anni dell'ignavia, ha gettato la spugna dimettendosi dall'incarico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire presso gli Organi competenti per bloccare la riapertura dell'impianto e per trovare, nell'ambito della Regione Campania, soluzioni alternative che non danneggino i cittadini, e che risolvano un problema che coinvolge l'intero territorio salernitano.

(3-01457)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che i beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge n. 109 del 7 marzo 1996, sono destinati allo Stato e/o ai Comuni per essere utilizzati e destinati a finalità sociali;

che nel Comune di Casoria (Napoli) è stata confiscata definitivamente, il giorno 8 aprile 1994, una villa unifamiliare con annesso giardino sita in via Martiri d'Otranto, prevenuta signora Mazza Anna;

che è stata eseguita identica confisca definitiva del 27 maggio 1997, prevenuto Vento Carlo, in via Nazionale delle Puglie n. 259 (Casoria) per il fabbricato composto da piano terra e primo piano più l'immobile composto da piano interrato, piano terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto piano;

che i pareri al Prefetto per gli immobili confiscati sono stati chiesti per la villa in via Martiri d'Otranto, prevenuta signora Mazza Anna, il 18 gennaio 2001, e per i fabbricati siti in via Nazionale delle Puglie, n. 259 il 18 aprile 2001, prevenuto signor Vento Carlo;

che gli stessi pareri, per i beni confiscati, sono stati richiesti al Sindaco in data 30 gennaio 2001;

che, ad oggi, i suddetti immobili non sono stati ancora acquisiti dal Comune di Casoria per le finalità sociali previste dalla legge,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che inducano l'Amministrazione Comunale di Casoria a non adempire agli obblighi dell'acquisizione dei beni confiscati alla criminalità;

se non si ravvisino negli inadempimenti omissioni e/o complicità con la criminalità imperante sul territorio.

(4-06266)

CHINCARINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

sarebbe imminente l'insediamento del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 128, di riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana;

secondo quanto riportato dal giornale «Finanza & Mercati» del 19-02-2004 nell'articolo «L'Italia avrà la sua NASA» sarebbe stato commissionato uno studio di valutazione per attuare l'accorpamento di ASI e CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), sito a Capua, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda a fondamento quanto riportato da «Finanza & Mercati» ed in tal caso se non sia più corretto che l'ipotesi di accorpamento con l'ASI riguardi più centri di eccellenza disseminati sul territorio nazionale e non soltanto il CIRA di Capua;

se non sia auspicabile e più opportuno, nell'attuale fase transitoria, non procedere all'insediamento del Presidente e del Consiglio d'amministrazione dell'ASI, di cui alcuni componenti peraltro sarebbero direttamente e/o indirettamente collegati con la Finmeccanica, principale destinataria dei finanziamenti dell'ASI.

(4-06267)

MODICA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in Toscana vi è al momento un'unica corte d'appello, a Firenze, da cui dipendono ben undici tribunali e tredici sezioni distaccate dei medesimi;

la corte d'appello di Firenze copre le esigenze di tutte le province toscane ad eccezione di quella di Massa Carrara che – caso unico di sconfinamento extraregionale nell'ordinamento giudiziario ordinario – ricade nella competenza della corte d'appello di Genova;

come evidenziato dalle relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, il carico di lavoro sulla corte d'appello di Firenze è pesantissimo talché vi si registra un elevato numero di procedimenti penali e civili pendenti col rischio, in taluni casi, che si determini l'estinzione del reato per prescrizione;

la vastità e complessità delle attività della regione Toscana, caratterizzata da un alto numero di abitanti (oltre tre milioni e mezzo) e di comuni (270), nonché dalla compresenza di attività industriali, artigianali, agricole, turistiche e culturali di eccezionale valore, rende ormai anacronistica l'ottocentesca geografia giudiziaria che vi prevede una sola corte d'appello a differenza della maggior parte delle altre grandi regioni italiane;

da tempo immemorabile si discute senza esito dell'istituzione di una seconda corte d'appello in Toscana, preferibilmente situata nell'area nord-occidentale, in modo da coprire le esigenze del secondo distretto regionale per abitanti e attività economica dopo quello dell'area metropolitana fiorentina, tanto che sono attualmente giacenti in Parlamento almeno otto disegni di legge sull'argomento (per l'esattezza alla Camera i disegni di legge nn. 85, 833, 1408, 1414, 2293, 3156, 3165 e al Senato il disegno di legge n. 740) mentre molti altri furono presentati senza successo nelle precedenti legislature;

l'area nord-occidentale della Toscana, rappresentata dalle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, costituisce un esempio di area territoriale policentrica ricca di una grande varietà di produzioni industriali, artigianali e agricole di alta qualità (motoveicoli a Pontedera, marmo a Carrara, carta e alimentari a Lucca, vetro e informatica a Pisa, nautica a Livorno e Viareggio, pelli a S. Croce sull'Arno, mobilio a Cascina, chimica a Rosignano Solvay, siderurgia a Piombino, olio e vino sulle colline pisane e livornesi, etc.) e di una rete integrata di servizi pubblici e privati di alto livello (turismo balneare in Versilia, nell'isola d'Elba e su tutta la costa tirrenica, turismo culturale e artistico a Lucca, Pisa, Pietrasanta e in molti altri centri storici, università e ricerca pubblica a Pisa,

sistema sanitario di area vasta con punte di eccellenza a Pisa e Massa, porto e logistica portuale a Livorno, aeroporto internazionale a Pisa);

la provincia di Pisa è la più estesa e popolata tra le quattro dell'area ed ha il maggior numero di comuni;

la città di Pisa costituisce il baricentro geografico naturale di quest'area ed è facilmente raggiungibile sia dagli altri centri dell'area che dal resto d'Italia perché è sede di aeroporto ed importante punto di snodo stradale, autostradale e ferroviario;

la città di Pisa gioca anche il ruolo di baricentro culturale in quanto è sede dell'unica università presente nell'area, l'Università di Pisa, che è una delle più antiche e famose d'Italia, gode di riconosciuto prestigio internazionale ed è affiancata dalle uniche due scuole universitarie di eccellenza italiane, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento «S. Anna»;

la scuola giuridica universitaria pisana, presente sia nell'ateneo che nella Scuola S. Anna, ha lunga storia (quasi settecento anni) e grande fama di dottrina e di ricerca avanzata, come testimoniato dai molti famosi giuristi italiani che si sono formati o hanno insegnato o insegnano a Pisa;

sulla base delle rilevazioni delle controversie pendenti al 30 giugno 2000, il tribunale di Pisa, rispetto a quelli di Livorno e di Lucca, tratta il maggior numero di controversie sia in materia civile (13.496 a fronte di 12.635 di Lucca e 11.103 di Livorno) che in materia penale (35.892 a fronte di 27.982 di Lucca e 23.535 di Livorno);

l'ordine degli avvocati di Pisa è il secondo per dimensioni della regione (dopo quello di Firenze) e, in collaborazione con gli ordini di Lucca, Livorno, Massa Carrara e addirittura La Spezia e con l'Università di Pisa, gestisce un'importante scuola forense e collabora alle attività della nuova scuola di specializzazione universitaria per le professioni forensi;

considerato che:

risulta evidente l'opportunità e l'urgenza dell'istituzione di una seconda corte d'appello in Toscana situata nel distretto nord-occidentale della regione;

la sede naturale della seconda corte d'appello toscana non può che essere Pisa, per le ragioni territoriali, culturali, economico-sociali e professionali esposte nelle premesse;

la stampa cittadina ha riportato che il Sottosegretario per la giustizia on. Valentino, nel corso della sua visita a Pisa del 20 febbraio 2004, si è così pronunciato: «Se devo esprimere un personale parere, che certamente non impegna il Governo, ritengo che Pisa abbia tutti i numeri per essere una sezione della corte d'appello, per i tanti processi, l'ampio suo territorio, la sua tradizione culturale con la Normale e una delle università più prestigiose d'Italia. Bisogna lavorare in questa direzione perché il progetto ambizioso possa realizzarsi in armonia con le altre realtà giudiziarie del circondario»;

si chiede di sapere:

quale sia il parere del Ministro in indirizzo sul tema dell'istituzione di una seconda corte d'appello in Toscana con sede a Pisa;

quali atti il Ministro intenda porre in atto per dotare l'area territoriale integrata formata dalle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa di una struttura giudiziaria adeguata alla sua realtà economica, sociale e culturale e per alleggerire l'enorme carico di lavoro che grava sulla corte d'appello fiorentina.

(4-06268)

BETTAMIO. – *Ai Ministri degli affari esteri, per gli italiani nel mondo e della giustizia.* – Premesso che:

le cronache giornalistiche da alcuni anni prestano attenzione alla triste vicenda della minore L. B., cittadina italiana, nata l'11 aprile 1994 dall'unione della Sig.ra Lisbeth Flister, cittadina norvegese, e del Sig. Silvio Berlini, cittadino italiano;

la minore veniva coattamente rimpatriata in Norvegia il 3 agosto 2001 dopo che il padre la aveva trattenuta per quattro anni in Italia in quanto la madre si trovava all'acme di una grave patologia psichiatrica che ne aveva determinato il ricovero in una clinica per la cura di malattie mentali;

il 28 marzo 2003 il tribunale di Rimini affidava la minore in via esclusiva al padre, con sentenza confermata il 22 gennaio 2004 integralmente dalla Corte d'appello di Bologna;

riguardo al citato trattenimento della figlia minore in Italia, il 31 ottobre 2003 il Sig. Berlini veniva assolto, con sentenza passata in giudicato, da ogni addebito penale in quanto il giudice ritenne i fatti non costituenti reato;

il distretto di polizia di Hordaland (Norvegia) ha emesso nel 1998 un mandato di cattura internazionale nei confronti del Sig. Berlini, senza mai notificare all'imputato, né al suo difensore, i capi d'accusa ed i provvedimenti adottati;

detto mandato veniva archiviato con decreto emesso in data 14 settembre 2003 ma, a seguito della immediata richiesta presentata dal Sig. Berlini, a mezzo del suo difensore, di incontrare la propria figlia, veniva ripristinato lo stesso giorno dall'agente di polizia competente;

anche in questa ultima occasione veniva rifiutata al difensore la visione degli atti;

sino ad oggi detto mandato di cattura risulta efficace, nonostante le disposizioni dell'articolo 12 del codice penale norvegese e dell'articolo 54 della Convenzione di Schengen, che dispongono chiaramente il principio del «ne bis in idem»;

alla minore viene impedito arbitrariamente da oltre due anni e mezzo l'incontro con il padre, mentre dal luglio 2003 sono stati interrotti anche i contatti telefonici e postali, vietati persino alla famiglia paterna e alle amiche, in violazione delle stesse determinazioni giudiziarie norvegesi del 3 marzo 1997, che concedono al padre l'affidamento congiunto, un ampio diritto di visita e diritti a contatti telefonici;

i servizi minorili della ASL Bologna Nord in ben tre relazioni espongono serie preoccupazioni per la integrità fisica e psichica della

bambina in Norvegia e parlano di una situazione di grave pericolo psicofisico;

i servizi minorili di Bergen Ytrebygda continuano a rifiutare di rispondere alle quattro istanze presentate per raccomandata dal padre e dai suoi legali;

detti servizi minorili sono stati visitati il 4 settembre 2003 da una delegazione della ambasciata d'Italia ad Oslo e, secondo il rapporto del 23 settembre 2003, redatto dal Ministero degli affari esteri, si sarebbero mostrati restii a collaborare con le autorità italiane;

sono stati secretati, a norma del decreto ministeriale n. 604 del 1994 dal Ministero degli affari esteri, alcuni atti riguardanti la minore ed il genitore nella corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata d'Italia e le autorità norvegesi, che non è stata ritenuta accessibile al difensore del Sig. Berlini, a norma della legge n. 241 del 1990, in quanto classificati tra le «categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali»;

la minore soffre di una grave patologia immunitaria congenita per la quale in Italia le autorità competenti alla tutela hanno disposto in modo chiaro cure e medicazioni particolari, che non sono state affatto messe in atto, come risulta anche dalla visita della delegazione dell'ambasciata d'Italia presso i servizi minorili di Bergen;

per oltre due anni e mezzo è stato impedito al Sig. Berlini di accedere alla giustizia norvegese, per causa di forza maggiore determinata dall'efficacia del citato mandato di cattura, che gli impediva di recarsi a prendere parte alla procedura di mediazione obbligatoria, la quale nell'ordinamento norvegese è condizione per poter presentare un ricorso in materia di affidamento di minori;

il 16 novembre 2003 il Sig. Berlini si è recato in Norvegia, rischiando di sacrificare la sua libertà personale, al fine di partecipare alla suddetta mediazione, accompagnato da una delegazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, a sua volta autorizzata da una risoluzione dell'ente stesso approvata all'unanimità il 4 novembre 2003;

il Sig. Berlini si recava in Norvegia senza assistenza dell'ambasciata d'Italia ed obbligato a recarsi ad un interrogatorio di polizia presso il commissariato di Fana il 18 novembre 2003, in assenza sia di funzionari dell'ambasciata che di personale del consolato italiano di Bergen, dovendo comprendere le domande e fornire le risposte in lingua norvegese, alla presenza di un interprete con poca padronanza della lingua italiana e senza ottenere, a richiesta, copia del relativo verbale;

prima della partenza del Sig. Berlini l'agente di polizia competente comunicava al suo avvocato, con trasmissione in fac-simile del 12 novembre 2003, che «è evidentemente condizione che Silvio Berlini non provi nemmeno a mettersi in contatto con Lara», disposizione che, a giudizio dell'interrogante, appare del tutto arbitraria, gravemente lesiva del diritto di una minore cittadina italiana e in totale contrasto con le disposizioni giudiziarie sia italiane che norvegesi;

il giorno 20 novembre 2003 si teneva una conferenza stampa ad Oslo nella quale la delegazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna interveniva al fine di chiedere alle autorità norvegesi collaborazione per risolvere questa vicenda nell'interesse della bambina coinvolta;

il portavoce del Ministero di giustizia norvegese concedeva un'intervista al telegiornale di Tv-Norge del 20 novembre 2003 alle ore 22,35, asserendo che «quegli italiani non devono piangere lacrime da cocodrillo», ed un'altra al primo quotidiano norvegese, «VG», pubblicata in seconda pagina della edizione del 20 novembre 2003, affermando che «è del tutto naturale che le autorità norvegesi aiutino il cittadino norvegese», in evidente contrasto con quanto disposto da tutti gli ordinamenti europei nonché dalle convenzioni internazionali sulla tutela dell'infanzia;

il Sig. Berlini in tale circostanza dovette tornare in Italia senza poter avere anche solo un contatto con la figlia minore;

l'interessato, trovandosi, dopo un *iter* giudiziario di nove anni, in una situazione economica precaria, chiedeva, tramite il proprio legale, l'accesso al gratuito patrocinio norvegese al fine di poter avanzare un ricorso per riconoscimento dei diritti della propria figlia a norma delle convenzioni internazionali attualmente vigenti;

tale diritto spetterebbe al Sig. Berlini in quanto stabilito sia dalla legge per il gratuito patrocinio norvegese, e dalle sue disposizioni attuative, che dall'articolo 26 della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nonché dalle stesse disposizioni della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento, entrambe ratificate dalla Norvegia, con riserva *ex* articolo 42, fin dal 1985;

come richiesto dalle disposizioni attuative norvegesi 96/96 § 1.5, ai fini del gratuito patrocinio, il Sig. Berlini faceva certificare il proprio reddito dall'agenzia delle entrate di Bologna, per una somma che è nota all'interrogante ed è ufficiale, comunque ben inferiore al limite disposto dalla legge n. 70/2003, che prevede 230.000 corone norvegesi;

il Governatore di Oslo e Akerhus comunicava però al legale del Sig. Berlini in data 21 gennaio 2004 che non veniva autorizzato l'accesso al gratuito patrocinio, in quanto «non si vedono seri motivi per fare accedere il richiedente al gratuito patrocinio»;

la madre della minore, Sig.ra Flister, risulta essere indagata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna per i reati di cui agli articoli 388, 572 e 574 del codice penale, in quanto avrebbe telefonato in diverse occasioni al padre della minore, Sig. Berlini, minacciando di fare del male alla bambina se non le avesse subito inviato 800.000 corone norvegesi;

dalle analisi della Conferenza dell'Aja sulla applicazione della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, il cui ultimo rapporto reperibile è relativo all'anno 1999, risulterebbe che la Norvegia sia gravemente inadempiente riguardo al rimpatrio di minori sottratti e del riconoscimento dei diritti d'accesso, i quali ultimi risultano di fatto pari a zero casi positivi,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano promuovere al fine di tutelare l'interesse della minore nella vicenda descritta in premessa e di far valere il pronunciamento della giustizia italiana, fino ad ora è rimasto inascoltato ed inefficace per le autorità norvegesi;

se si intenda garantire alla minore L. B. un rapporto affettivo e sereno con il proprio padre e la famiglia paterna, come disposto sia dalla giustizia norvegese che da quella italiana, invitando le autorità norvegesi alla collaborazione, nel superiore interesse della bambina, come previsto dalla Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata anche dalla Norvegia;

se i Ministri interrogati ritengano consoni alla normale prassi gli atteggiamenti assunti dalle autorità norvegesi nei confronti del Sig. Berlino e della figlia e se prevedano di dover intervenire diplomaticamente per richiamare gli impegni assunti dai Paesi che hanno ratificato le convenzioni ed accettato le norme del diritto civile internazionale;

quale misure urgenti si intenda adottare per accertare se la bambina goda effettivamente delle cure sanitarie disposte dall'autorità giudiziaria italiana ed, in caso negativo, come si intenda garantire il suo diritto costituzionale alla integrità fisica;

se non si ritenga opportuno, in caso di reiterato e continuato rifiuto norvegese di collaborare nel superiore interesse della minore, deferire la ritenuta inosservanza alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, attraverso il segretario generale del Consiglio d'Europa, avendo la Norvegia ratificato la convenzione e i protocolli aggiuntivi;

quali siano i motivi concreti che hanno portato alla secretazione degli atti a norma del decreto ministeriale n. 604 del 1994, citato in premessa, misura mai adottata in casi analoghi;

se si intenda sensibilizzare ulteriormente la rappresentanza diplomatica italiana in Norvegia al fine di assicurare una ancor più attenta vigilanza ed assistenza sui minori italiani residenti nel territorio di competenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967.

(4-06269)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 65, 66 e 67), ha stabilito il trasferimento ai Comuni dei servizi del Catasto;

è ancora in corso di svolgimento il confronto con le organizzazioni sindacali per quanto concerne gli incentivi economici a favore del personale statale da trasferire ai Comuni, stante l'elevata professionalità richiesta per lo svolgimento dei compiti relativi ai servizi catastali,

si chiede di sapere:

se sia vero che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di emanazione prevede la facoltà da parte dei comuni di rivedere gli estimi catastali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale passaggio di competenze, in assenza di un quadro preciso di riferimenti normativi, considerati anche i tagli agli Enti Locali apportati con la legge finanziaria per il 2004, possa comportare un incremento degli estimi sulla base dei quali si calcolano le imposte sulla casa, la qual cosa, combinata con l'aumento dell'ICI, potrebbe provocare un aumento del peso dei tributi sugli immobili e di conseguenza un aumento degli stessi canoni di locazione;

se si intenda, prima dell'effettivo passaggio dei servizi catastali dall'Agenzia del territorio ai Comuni, emanare la necessaria normativa per assicurare unitarietà di indirizzo negli accertamenti catastali per ragioni di equità fiscale evitando squilibri all'interno della stessa Regione o della stessa Provincia o dello stesso Comune.

(4-06270)

BASTIANONI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), con il comma 54 dell'articolo 2, aggiunge due nuovi commi all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (seconda legge annuale di semplificazione), ai sensi dei quali: «*2-quater.* Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.; *2-quinquies.* Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma *2-quater* attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società (...);»;

le nuove disposizioni, nell'elencare i soggetti ammessi al deposito in via telematica dei bilanci societari e degli altri documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile, non menzionano i consulenti del lavoro;

la mancata inclusione della categoria dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica non sembra ragionevole considerando che essi sono professionisti dell'area economico-giuridica, già abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi all'amministrazione delle finanze;

è opportuno inoltre ricordare che la consulenza in materia fiscale e societaria rientra tuttora tra le attività dei circa 22.000 consulenti del lavoro ad oggi iscritti all'Albo, che curano altresì i conseguenti adempimenti delle aziende assistite;

in tal senso, la suddetta omissione potrebbe configurare una discriminazione tra liberi professionisti dell'area economico-giuridica riguardo ad un'attività del tutto compatibile con la formazione e le competenze dei consulenti del lavoro, con effetti potenzialmente lesivi della loro professionalità,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la mancata inclusione dei consulenti del lavoro dall'ambito dei soggetti abilitati alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 54, della legge n. 350 del 2003 possa in concreto configurare una discriminazione non giustificabile in relazione ai contenuti professionali richiesti per le medesime operazioni;

in tal caso, se il Governo non ritenga opportuno adottare una iniziativa volta a sanare la discrasia che si è venuta a creare per effetto della norma succitata, riconoscendo in tal modo il giusto valore all'attività professionale dei consulenti del lavoro.

(4-06271)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.*

– Premesso:

che la compromissione tra soggetti devianti inseriti in importanti centri decisionali dello Stato e la criminalità organizzata ha raggiunto, sul territorio della provincia di Napoli, secondo quanto risulta all'interrogante, livelli oramai preoccupanti, denotati dalla cristallizzazione di simbiosi aventi finalità occulte che, attraverso la forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo tra poteri dello Stato devianti e poteri criminali, indirizza le finalità pubbliche, cui deve conformarsi l'azione della pubblica amministrazione, verso interessi di singoli gruppi dediti alle più variegata attività affaristiche criminali;

che rappresentativa di tale deleterio connubio è la vicenda della realizzazione sul territorio di Afragola della grande struttura commerciale IKEA, affidata alla società NAC costruzioni s.r.l., i cui lavori sono in corso di esecuzione, che si estende per una superficie complessiva di mq 32.000 e sarà destinata al commercio di mobili, con annessi un centro con bar, ristorazione con prodotti tipici svedesi più bancomat;

che la definizione della lucrosa operazione affaristico-criminale è supportata da un patto scellerato che vede da un lato la partecipazione attiva di vari soggetti introdotti in importanti centri decisionali della pubblica amministrazione e dall'altro di personaggi già noti alle cronache giudiziarie in quanto prestanomi di esponenti apicali di pericolose organizzazioni criminali con le quali non esitano ad instaurare rapporti societari di affari e di contiguità;

che l'operazione ha avuto inizio grazie ai provvedimenti adottati a favore della ditta NAC costruzioni, s.r.l. (C.F. 12306470159), riconducibile alla criminalità organizzata, dal Vice Prefetto dott. Caccia Perugini, durante la sua gestione commissariale al Comune di Afragola e confermati nella concreta applicazione dalle complici omissioni dell'attuale amministrazione del suddetto Comune che, nonostante le palesi illegalità caratterizzanti gli atti adottati dal Commissario prefettizio, non ha ritenuto di attivare alcuna autotutela, dando il via ai lavori del megacentro commerciale;

che un ulteriore momento di complicità nella realizzazione del delineato disegno si riscontra nell'inquietante decisione dell'Agenzia del Demanio di Napoli di vendere alla menzionata società N.A.C. costruzioni, con sede in Milano, il terreno sito in Afragola, località Cantariello, distinto al catasto terreni al foglio 15. Il terreno in questione, utilizzato dalla menzionata N.A.C. per la realizzazione del centro IKEA, risulta già confiscato, ai sensi della legge antimafia n. 575/65, al capocamorra Magliulo Vincenzo, esponente apicale dell'omonimo clan attivo su Afragola che a seguito di una sanguinaria faida ha ceduto il controllo del territorio al clan Moccia; cioè lo Stato (*rectius* i soggetti deviati dello Stato), anziché destinare il bene confiscato tolto alla camorra per finalità sociali, così come prescrive la legge (per strutture sanitarie o comunque per finalità istituzionali), lo cede alla N.A.C. per renderlo funzionale alle finalità ed agli interessi della stessa camorra;

che per delineare l'ambito affaristico criminale nel quale si sta sviluppando la vicenda è necessario premettere che sul territorio di Afragola la quasi totalità delle iniziative nel campo delle attività economiche e delle costruzioni in genere, per poter avere concreta realizzazione, deve inderogabilmente sottostare ai voleri della potente famiglia camorristica dei Moccia, che, come è noto agli organi inquirenti, per la concretizzazione delle proprie attività delittuose può contare sulla penetrante forza di intimidazione che gli deriva anche da forme di devianze istituzionali garantite da personaggi politici del posto e da amministratori comunali e regionali. La famiglia Moccia ha ottenuto il predominio su una vasta zona al Nord di Napoli dopo efferate e sanguinarie guerre con i clan riconducibili alle famiglie Giugliano e ai Magliulo sempre di Afragola. I Moccia poterono far affidamento sul clan Alfieri con il quale hanno stretto un forte ed indelebile patto di alleanza. Con l'Alfieri, capo indiscusso della camorra campana negli anni '90, i Moccia ottennero il predominio sull'intera area. Questa posizione è stata anche sostenuta nelle sedi giudiziarie dallo stesso Alfieri il quale, per sua stessa ammissione, designò Angelo Moccia suo successore al vertice della organizzazione criminale «Nuova Famiglia»;

che l'eredità nella gestione degli affari e degli interessi della camorra della «Nuova famiglia», capeggiata dai Moccia, trova nella vicenda IKEA di Afragola un ulteriore momento di riscontro, poiché proprio attraverso le figure dei soggetti celati dietro alla società NAC costruzioni s.r.l. è possibile comprendere che ad Afragola con l'operazione IKEA si sta realizzando lo stesso affare criminale che venne condotto dalla Nuova Famiglia dal boss Carmine Alfieri agli inizi degli anni '90 per la realizzazione della grande struttura commerciale «Città Mercato» sul territorio di Pompei, proprio con gli stessi personaggi che si celano nella NAC costruzioni. Infatti quest'ultima società, con sede legale in Milano e con capitale sociale di 10.200,00 euro, ha come amministratore unico tale Sicignano Sebastiano, nato a Castellammare di Stabia e residente a Gragnano. Il Sicignano viene citato nella proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di sequestro

beni ai sensi della legge antimafia n. 575/1965 a carico di Barbato Domenico. Il Sicignano compare in una delle società monitorizzate, l'Orchidea s.r.l. di cui è amministratrice la moglie del Barbato, tale Imperato Paola. Inoltre lo stesso Sicignano Sebastiano, inserito in una fitta rete di società composta da ben ventiquattro ditte di cui è dubbia la titolarità, risulta collegato attraverso le società GEN.IM (partita Iva 0131619210), SOGEST con sede in Roma (C.F. 01477020562) alla Adroma Costruzioni s.r.l. (P.I. 015228631219), alla Adroma Immobiliare (P.I. 01528621210), alla Adroma Impianti s.p.a. (P.I. 01542501216), alla Promhotel s.r.l. (P.I. 01474701214) e nella C.E.G. s.r.l. (C.F. 06642406635), ai fratelli Negri Bruno, Corrado, Paolo e ai menzionati Barbato Domenico e Imperato Paola. Le strette cointeressenze economiche, affaristiche e societarie tra il Sicignano Sebastiano della N.A.C. costruzioni con il Barbato Domenico e con i fratelli Negri è quindi oltremodo evidente;

che a carico di Barbato Domenico e di Negri Paolo e Corrado risulta che la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nell'ambito della vicenda dell'ingerenza della criminalità organizzata nella realizzazione della struttura commerciale «Città Mercato» di Pompei abbia disposto l'incriminazione degli stessi per i reati di cui agli artt. 110 e 629 del codice penale, II comma, in relazione all'art. 628, III comma, del codice penale poiché con i boss della camorra Carmine Alfieri e Cesarano Ferdinando, come materiale esecutore della condotta delittuosa posta in essere su richiesta del Barbato Domenico e dei fratelli Negri, consentivano alle strutture societarie facenti capo ai medesimi, e segnatamente alla società GEN.IM s.r.l. di cui erano soci, di conquistare affari vantaggiosissimi a danno di altri soggetti. A carico del Barbato Domenico per tali fatti pende tuttora il procedimento penale n. 01/99 per i reati di cui agli artt. 110 e 629 del codice penale, II comma, in relazione all'art. 628, III comma, del codice penale nonché richiesta di applicazione di misura di prevenzione;

che gli organi inquirenti hanno osservato che gli ingenti profitti conseguiti dal Barbato in occasione della vicenda «Città Mercato» sono stati reinvestiti dal medesimo, direttamente o mediamente, nell'acquisizione di partecipazioni sociali e nella realizzazione di successivi investimenti immobiliari. Nel corso dell'interrogatorio reso il 17.7.1998 dal boss della camorra Carmine Alfieri, quest'ultimo, nel riferire le modalità di realizzazione del centro commerciale denominato «Città Mercato», ha fornito elementi dai quali sono desumibili organici rapporti tra il Barbato e l'organizzazione criminale;

che anche nella circostanza, come dichiarato da Carmine Alfieri, il Barbato si è avvalso di una società avente sede in Milano, così come sta avvenendo con il centro IKEA, le cui operazioni affaristiche criminali sono condotte dalla società di Milano N.A.C. costruzioni nella quale figura Sicignano Sebastiano;

che di particolare importanza per comprendere il contesto criminale in cui operano il Barbato ed i fratelli Negri (collegati alla N.A.C. attraverso Sicignano) sono le dichiarazioni del boss Carmine Alfieri, contenute nel rapporto della questura di Napoli sulle misure di prevenzione nei confronti del Barbato: «Il Barbato operava nella qualità di rappresentante della società milanese. Egli avrebbe dovuto fare tutto il necessario per porre l'opera in condizioni di funzionare effettivamente e fino ad interessarsi delle stesse assunzioni di personale. Mi sono personalmente incontrato con il Barbato. Durante gli incontri si discusse essenzialmente con il Barbato ed i Negri dei posti di lavoro che chiedeva Cesarano e che il Barbato non poteva garantire perché altrettanto doveva fare per i componenti della Giunta comunale di Pompei. Il Barbato mi disse che a seguito del buon esito dell'operazione Città Mercato a Pompei, di cui si stava ultimando l'insediamento, aveva l'intenzione di ripetere l'operazione anche nella mia zona, cominciando con l'acquisto del terreno». E' evidente come la volontà esternata al capocamorra Carmine Alfieri sia stata dal Barbato, seppur con l'utilizzo di prestanomi a causa delle vicende giudiziarie in corso a carico dello stesso, posta in essere sul territorio di Afragola e che in tale circostanza le complicità camorristiche non possono che essere individuate nel clan Moccia, erede degli interessi del boss Alfieri;

che le indagini condotte sul Barbato hanno evidenziato come i vantaggi ottenuti dal gruppo criminale Alfieri - Cesarano sono stati strettamente connessi al fatto che il sodalizio criminale ha reso possibili alla GEN.IMM di Milano l'acquisizione dell'area per realizzare Città Mercato, ed in via mediata di consentire al clan vari vantaggi economici: 1) ottenimento di una rilevante somma di danaro di molte centinaia di milioni; 2) la disponibilità della gestione del bar e del parcheggio; 3) utilità per forniture di beni e servizi all'ipermercato ed all'assunzione di dipendenti;

che parte di questi vantaggi, è stato accertato dagli organi inquirenti, sono stati riversati su soggetti inseriti nell'Amministrazione comunale di Pompei per la pronta disponibilità degli organi comunali ad adeguare i provvedimenti sulla destinazione dell'area. Tale disponibilità è il frutto di rapporti anomali tra esponenti politici locali e la camorra dominante sul territorio. Anche tale connubio criminale appare del tutto simile a quello cristallizzatosi nella vicenda del costruendo centro IKEA sul territorio di Afragola dove le complicità dell'Amministrazione Comunale nel rilasciare disinvolti quanto illegittimi provvedimenti amministrativi a favore della N.A.C. Costruzioni è oltremodo evidente. Come di estrema evidenza è l'illegittima cessione operata dall'Agenzia del Territorio di Napoli alla medesima società N.A.C. di un terreno confiscato alla camorra e ceduto per finalità che non rientrano tra quelle volute dalla legge antimafia che, come è noto, prevede l'obbligo di destinare i beni confiscati esclusivamente per finalità sociali ed istituzionali;

che gli organi inquirenti hanno evidenziato come la vicenda di «Città Mercato» sveli un quadro fosco, nell'ambito del quale interessi camorristici si combinano e si sovrappongono in maniera così intima da divenire quasi inestricabili: un gruppo camorristico che, con la compiacenza

delle amministrazioni locali, previa riqualificazione giuridica dei luoghi interessati, realizza un imponente investimento finanziario. Il protagonista attivo di tutta l'operazione economica, hanno accertato gli organi investigativi, è senz'altro il Barbato; con le proprie strutture societarie egli ha fattivamente contribuito alla tecnica realizzazione del turpe affare, conseguendo rilevanti guadagni. Gli inquirenti, nel lumeggiare la personalità del Barbato, hanno giustamente affermato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rivelino l'attitudine del medesimo verso questo sistema organizzativo, svelando il suo intento programmatico teso alla realizzazione di un nuovo investimento, simile, in altra zona, alla stregua del buon esito dell'operazione in esame. Le profetiche previsioni degli organi inquirenti hanno trovato puntuale riscontro proprio nella vicenda del centro commerciale IKEA di Afragola, dove è di estrema evidenza la realizzazione delle stesse tecniche criminali spiegate per concludere l'affare «Città Mercato» di Pompei;

che la vicenda criminale di Pompei e quella di Afragola dimostrano il perseverare di una sintomatica condotta criminale di imprenditori pronti a scendere a patto con la camorra e con personaggi deviati delle istituzioni per concludere affari illegali; il tutto a scapito della libera concorrenza, comprimendo, anzi soffocando, le iniziative economiche convergenti, attraverso pratiche estorsive, realizzatesi nelle forme brutali dell'intimidazione camorristica. Senza considerare che la manovra affaristica criminale della N.A.C. costruzioni sottrae di fatto gran parte dei fondi disponibili per la realizzazione di opere pubbliche rilevanti tra cui l'ospedale, atteso da alcuni decenni della popolazione locale;

che per la realizzazione del costruendo centro commerciale IKEA da parte della società N.A.C. costruzioni sarebbero state impiegate somme provenienti sia dagli affari criminali del Barbato e di soggetti allo stesso collegato nonché somme di danaro provenienti dello Stato, incassate dal medesimo e dalla moglie Paola Imperato, attraverso la società Orchidea s.r.l. (P.I. 01413431212), essendo quest'ultima ditta proprietaria di uno stabile sito in Castellammare di Stabia, condotto in locazione da Forze di Polizia, circostanza questa che non può che confermare ulteriormente le inquietanti coperture istituzionali di cui gode il Barbato,

l'interrogante chiede di conoscere:

in relazione agli inconfutabili elementi di commistione affaristico-criminale forniti con il presente atto, quali urgentissime misure cautelari e di contrasto il Ministro dell'interno intenda adottare per impedire che sul territorio di Afragola venga a ripetersi e a definirsi, grazie ai complici silenzi delle istituzioni locali, il disegno criminoso delineato;

quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo nei confronti dei funzionari dello Stato che hanno avallato, ovvero consentito, la cessione di un bene confiscato alla criminalità organizzata a favore della N.A.C. costruzioni, riconducibile anch'essa alla criminalità organizzata, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un vasto disegno criminoso che vede la partecipazione della camorra, sottraendo il bene stesso a finalità pubbliche;

quali provvedimenti sanzionatori, accertati i fatti, il Ministro dell'interno intenda adottare nei confronti del vice prefetto Caccia Perugini, che, nella qualità di Commissario prefettizio del Comune di Afragola, avrebbe rilasciato provvedimenti illegittimi all'evidente scopo di favorire la società N.A.C. costruzioni, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un vasto disegno criminoso che vede la partecipazione della criminalità organizzata;

se il Ministro dell'interno non intenda attivare le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale di Afragola per condizionamenti camorristici da parte del clan Moccia, avendo quella Amministrazione comunale con le proprie complici omissioni avallato i voleri della camorra e consentito alla N.A.C. costruzioni di dare inizio ai lavori per la realizzazione del centro commerciale IKEA, nel quale troveranno impiego 500 unità le cui procedure di assunzione, essendo simili a quella di «Città Mercato» di Pompei, riguarderanno, in dispregio delle norme vigenti in materia, persone di volta in volta indicate dalla camorra e da pubblici Amministratori;

quali controlli intendano adottare i Ministri in indirizzo per verificare la provenienza e la titolarità dei capitali impiegati dalla N.A.C. costruzioni sul territorio di Afragola;

quali iniziative intenda adottare il Ministro dell'interno per evitare che immobili di proprietà della famiglia Barbato, i cui collegamenti con la criminalità organizzata trovano puntuali ed inconfutabili riscontri, siano condotti in locazione dallo Stato per destinarli ad uffici di Polizia.

(4-06272)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la legge n.109 del 7/03/96 dispone che i beni confiscati alla criminalità siano destinati allo Stato e/o ai Comuni per essere utilizzati e destinati a finalità sociali;

che nel comune di S. Giorgio a Cremano (Napoli) al prevenuto sig. Zaza Michele sono stati confiscati definitivamente gli appartamenti siti in via Marconi 12/16 (o via F. Cappiello) 207, «Parco Quadrifoglio», ubicati al piano 30, scala A, interno 13, e 40 piano, scala A, interno 17;

che in data 8/03/00 era richiesto dal demanio il parere al Prefetto di Napoli e in data 15/05/2000 al Sindaco del Comune di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

che il comune di S. Giorgio a Cremano con la comunicazione del parere del 15/05/00, ha ritenuto che gli immobili, essendo occupati, non possono essere utilizzati per nessun fine istituzionale;

che il demanio in data 21/12/00 richiedeva al comune di riformulare il proprio parere e in data 29/01/01 il comune confermava l'espresso parere;

che dai dati riportati in premessa appare evidente il dispregio della legge che obbliga i comuni all'acquisizione dei beni confiscati alla criminalità procedendo allo sgombero del prevenuto e dei propri familiari e/o di eventuali altri occupanti,

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi che inducano l'amministrazione comunale di S. Giorgio a Cremano (Napoli) a non ottemperare alle leggi vigenti;

se non si riscontrino nei comportamenti della suddetta amministrazione comunale gravi omissioni e/o complicità che pregiudicano la fattiva opera dello Stato impegnato al ripristino della legalità, soprattutto con la confisca dei patrimoni della criminalità.

(4-06273)

FORMISANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 14 maggio 1984 il Maresciallo capo dell'Arma dei carabinieri Giorgio Di Pietro, con generoso ed esemplare senso del dovere, è rimasto vittima di un agguato criminoso a seguito del quale è stato riconosciuto «vittima del dovere» ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e conferitagli la medaglia d'argento al valor militare;

alla vedova, Sig.ra Irene Ferrari, non può essere corrisposta la riqualificazione dei benefici prevista dalla legge 28 novembre 1998, n. 407 (così come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per il 2001), poiché il tragico evento è accaduto anteriormente al 10 gennaio 1990;

tale situazione crea di fatto una discriminazione ingiustificata di trattamento tra le vittime del dovere, creando vittime di «serie A» e di «serie B», e in Italia vi sono molte altre famiglie nella stessa situazione della vedova Di Pietro;

la proposta di legge Atto Camera n. 2725, in discussione alla Camera dei deputati, a favore delle sole vittime di terrorismo e stragi, non risolve la situazione ma la accentua e richiede allo Stato un esborso trecento volte maggiore di quanto non richiederebbe sanare l'intero problema;

secondo le Associazioni che rappresentano le vittime della criminalità e del dovere basterebbe estendere i benefici della legge n. 407/98 a tutte le vittime del dovere, modificando il comma 1 dell'art.82 della legge 23/12/2000, n. 388, sopprimendo dopo le parole «ferito nell'adempimento del proprio dovere» le parole «a causa di azioni criminose» e sostituendo nel medesimo comma e articolo le parole «10 gennaio 1990» con le parole «10 gennaio 1967»,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo, a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 407/98, non intendano intervenire con urgenza per sanare le differenze esistenti tra le vittime del dovere, anche individuando una apposita normativa che risolva definitivamente la questione per queste famiglie italiane, ingiustamente ed inqualificabilmente discriminate.

(4-06274)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01455, dei senatori Brunale ed altri, sulla scultura etrusca denominata «Testa Lorenzini».

